SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 132

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 7 giugno 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

08A02983

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 6 giugno 2008, n. **101**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHI, *Ministro per le politiche europee*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE 8 APRILE 2008, n. 59

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis*. – *(Misure per attuare la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 settembre 2007 in materia di concessioni per la gestione di scommesse ippiche).* – 1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 settembre 2007 nella causa C-260/04, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 31 agosto 2008, senza pregiudizio delle concessioni affidate ai sensi dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono stabilite le modalità per l'attribuzione di diritti per l'apertura di punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici su base ippica, di cui all'articolo 38, comma 4, lettera *a)*, del citato decreto-legge n. 223 del 2006, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) localizzazione di punti di vendita nei comuni in cui risultano operanti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le concessioni di cui al comma 2, nel rispetto della zona di ubicazione delle sedi operative e comunque a non oltre 200 metri lineari dalle stesse;

b) localizzazione di 210 punti di vendita nelle province in cui non sono stati assegnati i diritti per l'apertura di punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici su base ippica di cui all'articolo 38, comma 4, lettera *a)*, del citato decreto-legge n. 223 del 2006, a seguito di procedura di selezione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, Foglio delle inserzioni n. 199 del 28 agosto 2006, nel rispetto delle disposizioni recate dall'articolo 38, comma 4, lettera *f)*, del predetto decreto-legge n. 223 del 2006;

c) aggiudicazione dei punti di vendita previa effettuazione di una o più procedure, aperte agli operatori italiani ed esteri che esercitano la raccolta di gioco o che dimostrano di possedere idonei requisiti di affidabilità e professionalità, la cui base d'asta non può essere inferiore a euro trentamila per ogni punto di vendita.

2. Al fine di garantire la continuità nella gestione del servizio di raccolta e accettazione delle scommesse e la tutela dei preminenti interessi pubblici connessi, dalla data di attivazione dei punti di vendita di cui al comma 1, e comunque non oltre il 31 gennaio 2009, sono revocate le concessioni per la raccolta e accettazione di scommesse al totalizzatore nazionale, a libro e a quota fissa sui risultati delle corse dei cavalli, regolate dalla convenzione tipo approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1999, come integrata dalla deliberazione del commissario straordinario dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) del 14 ottobre 2003, n. 107, allo stato ancora attive.

3. È abrogato il comma 13 dell'articolo 8 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200».

All'articolo 5, al comma 1, primo periodo, le parole: «in un altro» *sono sostituite dalle seguenti:* «presso pubbliche amministrazioni di un altro».

Dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti:

«Art. 8-*bis*. – *(Introduzione dell'articolo 292-*bis *del codice della navigazione in materia di requisiti per l'esercizio delle funzioni di comandante e di primo ufficiale di coperta a bordo delle navi battenti bandiera italiana. Ricorso* ex *articolo 226 del Trattato che istituisce la Comunità europea, nell'ambito della procedura di infrazione n. 2004/2144).* – 1. Dopo l'articolo 292 del codice della navigazione è inserito il seguente:

"Art. 292-*bis*. – *(Requisiti per l'esercizio delle funzioni di comandante e di primo ufficiale di coperta).* – A bordo delle navi battenti bandiera italiana, il comandante e il primo ufficiale di coperta, se svolge le funzioni del comandante, devono essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di un altro Stato facente parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo, reso esecutivo dalla legge 28 luglio 1993, n. 300. L'accesso a tali funzioni è subordinato al possesso di una qualificazione professionale e ad una conoscenza della lingua e della legislazione italiana che consenta la tenuta dei documenti di bordo e l'esercizio delle funzioni pubbliche delle quali il comandante è investito.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinati i programmi di qualificazione professionale, nonché l'organismo competente allo svolgimento delle procedure di verifica dei requisiti di cui al primo comma".

Art. 8-*ter*. – *(Disposizioni per il recepimento della direttiva 2006/100/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania, relativamente alle professioni legali. Parere motivato nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2007/0417).* –

1. All'articolo 1, primo comma, della legge 9 febbraio 1982, n. 31, dopo le parole: "*advocate-barrister-solicitor* (Regno Unito)" sono aggiunti, in fine, i seguenti capoversi: "Адвокат (Bulgaria)"; – *avocat* (Romania)".

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, dopo il capoverso: "Avocat-Advocaat (Belgio)" è inserito il seguente: "Адвокат (Bulgaria)" e dopo il capoverso: "Advogado (Portogallo)" è inserito il seguente: "Avocat (Romania)".

Art. 8-*quater*. – *(Modifiche al codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2006/2535).* – 1. Al codice delle pari opportunità fra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25, comma 1, dopo le parole: "atto, patto o comportamento" sono inserite le seguenti: ", nonché l'ordine di porre in essere un atto o un comportamento,";

b) all'articolo 38, comma 1, dopo le parole: "organizzazioni sindacali" sono inserite le seguenti: ", associazioni e organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso".

2. All'articolo 56, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché di beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro, previsti dai contratti collettivi ovvero in via legislativa o regolamentare, che sarebbero loro spettati durante l'assenza".

Art. 8-*quinquies*. – *(Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, per l'attuazione della direttiva 2006/109/CE. Parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n. 2007/0421).* – 1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, le parole: "diciotto unità" sono sostituite dalle seguenti: "un numero pari a quello degli Stati membri".

Art. 8-*sexies*. – *(Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica. Parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n. 2005/2358).* – 1. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 3, le parole: "umiliante e offensivo" sono sostituite dalle seguenti: "umiliante od offensivo";

b) all'articolo 4:

1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", in quanto compatibili";

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"*3.* Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione";

c) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

"Art. 4-*bis.* – *(Protezione delle vittime).* – *1.* La tutela giurisdizionale di cui all'articolo 4 si applica altresì nei casi di comportamenti, trattamenti o altre conseguenze pregiudizievoli posti in essere o determinate, nei confronti della persona lesa da una discriminazione diretta o indiretta o di qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attività diretta ad ottenere la parità di trattamento";

d) all'articolo 5:

1) al comma 1, le parole: "dell'articolo 4" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 4 e 4-*bis*";

2) al comma 3, le parole: "dell'articolo 4" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 4 e 4-*bis*".

Art. 8-*septies.* – *(Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2006/2441).* – 1. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "di proporzionalità e ragionevolezza" sono inserite le seguenti: "e purché la finalità sia legittima";

2) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"*4.* Sono fatte salve le disposizioni che prevedono accertamenti di idoneità al lavoro nel rispetto di quanto stabilito dai commi 2 e 3";

4) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"*4-bis.* Sono fatte salve le disposizioni che prevedono trattamenti differenziati in ragione dell'età dei lavoratori e in particolare quelle che disciplinano:

a) la definizione di condizioni speciali di accesso all'occupazione e alla formazione professionale, di occupazione e di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e di retribuzione, per i giovani, i lavoratori

anziani e i lavoratori con persone a carico, allo scopo di favorire l'inserimento professionale o di assicurare la protezione degli stessi;

b) la fissazione di condizioni minime di età, di esperienza professionale o di anzianità di lavoro per l'accesso all'occupazione o a taluni vantaggi connessi all'occupazione;

c) la fissazione di un'età massima per l'assunzione, basata sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o sulla necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento.

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-*bis* sono fatte salve purché siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate da finalità legittime, quali giustificati obiettivi della politica del lavoro, del mercato del lavoro e della formazione professionale, qualora i mezzi per il conseguimento di tali finalità siano appropriati e necessari";

b) all'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"*4.* Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto idonei a fondare, in termini gravi, precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione";

c) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

"Art. 4-*bis*. – *(Protezione delle vittime)*. – *1.* La tutela giurisdizionale di cui all'articolo 4 si applica altresì avverso ogni comportamento pregiudizievole posto in essere, nei confronti della persona lesa da una discriminazione diretta o indiretta o di qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attività diretta ad ottenere la parità di trattamento";

d) all'articolo 5:

1) al comma 1, le parole da: "Le rappresentanze locali" fino a: "a livello nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "Le organizzazioni sindacali, le associazioni e le organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso";

2) al comma 2, le parole da: "Le rappresentanze locali" fino a: "legittimate" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti di cui al comma 1 sono altresì legittimati".

Art. 8-*octies*. – *(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici. Parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n. 2007/2179)*. – 1. All'articolo 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"*1.* Ai fini del presente decreto, per giardino zoologico si intende qualsiasi struttura pubblica o privata con carattere permanente e territorialmente stabile, aperta e amministrata per il pubblico almeno sette giorni all'anno, che espone e mantiene animali vivi di specie selvatiche, anche nati e allevati in cattività, appartenenti, in particolare ma non esclusiva-

mente, alle specie animali di cui agli allegati al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, nonché al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni".

Art. 8-*novies*. – *(Modifica all'articolo 15, comma 1, del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e abrogazione del comma 12 dell'articolo 25 della legge 3 maggio 2004, n. 112. Parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n. 2005/5086)*. – 1. Il comma 1 dell'articolo 15 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:

"*1.* Fatti salvi i criteri e le procedure specifici per la concessione dei diritti di uso delle radiofrequenze per la diffusione sonora e televisiva, previsti dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale, la disciplina per l'attività di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale si conforma ai princìpi della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, e della direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002. Tale attività è soggetta al regime dell'autorizzazione generale, ai sensi dell'articolo 25 del citato codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni".

2. Le licenze individuali già rilasciate ai sensi del regolamento di cui alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 435/01/CONS del 15 novembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono convertite, su iniziativa del Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e di quelle comunitarie. È abrogato il comma 12 dell'articolo 25 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

3. Fermo restando quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di radiodiffusione televisiva, il trasferimento di frequenze tra due soggetti titolari di autorizzazione generale avviene nel rispetto dell'articolo 14 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

4. Nel corso della progressiva attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale terrestre, nel rispetto del relativo programma di attuazione di cui all'articolo 42, comma 11, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, i diritti di uso delle frequenze per l'esercizio delle reti televisive digitali saranno assegnati, in base alle procedure definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella deliberazione n. 603/07/CONS del 21 novembre 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre

2007, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto dei princìpi stabiliti dal diritto comunitario, basate su criteri obiettivi, proporzionati, trasparenti e non discriminatori.

5. Al fine di rispettare la previsione dell'articolo 2-*bis*, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni, e di dare attuazione al piano di assegnazione delle frequenze, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, non avente natura regolamentare, d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, è definito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze.

Art. 8-*decies*. – *(Modifiche al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Procedure di infrazione n. 2007/2110, n. 2005/2240 e n. 2004/4303)*. – 1. All'articolo 37, comma 3, del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

2. Il comma 2 dell'articolo 51 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:

"2. L'Autorità, applicando le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

a) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*;

b) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere *d)* ed *e)*;

c) da 25.823 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera *f)*;

d) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera *g)*;

e) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettere *h)*, *i)*, *l)*, *m)* e *n)*;

f) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera *o)*, anche nel caso in cui la pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici sia gestita, su incarico degli stessi, da agenzie pubblicitarie o da centri *media*".

3. All'articolo 51 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo il comma 2, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Per le sanzioni amministrative di cui al comma 2 è escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni".

4. Il comma 3 dell'articolo 51 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è abrogato.

5. Al comma 5 dell'articolo 51 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: "previste dai commi 1, 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "previste dai commi 1 e 2".

Art. 8-*undecies*. – *(Abrogazione dell'articolo 23-*bis *del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, in materia di proroga delle convenzioni per la gestione di interventi in favore delle imprese artigiane. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2006/4264).* – 1. L'articolo 23-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, è abrogato.

Art. 8-*duodecies*. – *(Modifiche all'articolo 2, comma 82, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2006/2419).* – 1. All'articolo 2, comma 82, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

***a)* al primo periodo, le parole: "nonché in occasione degli aggiornamenti periodici del piano finanziario ovvero delle successive revisioni periodiche della convenzione," sono soppresse;**

***b)* l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La convenzione unica sostituisce ad ogni effetto la convenzione originaria, nonché tutti i relativi atti aggiuntivi".**

2. Sono approvati tutti gli schemi di convenzione con la società ANAS S.p.a. già sottoscritti dalle società concessionarie autostradali alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ogni successiva modificazione ovvero integrazione delle convenzioni è approvata secondo le disposizioni di cui ai commi 82 e seguenti dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 6):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro senza portafoglio per le politiche europee (BONINO) il 9 aprile 2008.

Assegnato alla commissione speciale per l'esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge, in sede referente, il 7 maggio 2008.

Esaminato dalla commissione speciale, in sede referente, il 13 maggio 2008.

Esaminato in aula il 20, 22, 27, 28 maggio 2008 e approvato il 29 maggio 2008.

Senato della Repubblica (atto n. 714):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 29 maggio 2008 con parere delle commissioni 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 3 giugno 2008.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 3 e 4 giugno 2008.

Esaminato in aula e approvato il 4 giugno 2008.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 84 del 9 aprile 2008.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 59.

08G0128

LEGGE 6 giugno 2008, n. **102**.

Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 60, recante disposizioni finanziarie urgenti in materia di trasporti ferroviari regionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 60, recante disposizioni finanziarie urgenti in materia di trasporti ferroviari regionali.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 7):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) il 29 aprile 2008.

Assegnato alla commissione speciale per l'esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge, in sede referente, il 7 maggio 2008.

Esaminato dalla commissione speciale, in sede referente, il 13 maggio 2008.

Esaminato in aula il 20 maggio 2008 e approvato il 21 maggio 2008.

Senato della Repubblica (atto n. 687):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici, comunicazioni), in sede referente, il 22 maggio 2008 con parere delle commissioni 1ª, per presupposti di costituzionalità, e delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), per i presupposti di costituzionalità, il 27 maggio 2008.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede referente, il 27 maggio 2008.

Esaminato in aula e approvato il 27 maggio 2008.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 60, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 84 del 9 aprile 2008.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 89.

08G0125

LEGGE 6 giugno 2008, n. **103**.

Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 61, recante disposizioni finanziarie urgenti in materia di protezione civile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 61, recante disposizioni finanziarie urgenti in materia di trasporti protezione civile.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 8):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro dell'economia e finanze (PADOA-SCHIOPPA) il 29 aprile 2008.

Assegnato alla commissione speciale per l'esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge, in sede referente, il 7 maggio 2008.

Esaminato dalla commissione speciale, in sede referente, il 13 maggio 2008.

Esaminato in aula il 20 maggio 2008 e approvato il 21 maggio 2008.

Senato della Repubblica (atto n. 688):

Assegnato alla 13ª commissione (Ambiente), in sede referente, il 22 maggio 2008 con parere delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), per i presupposti di costituzionalità il 27 maggio 2008.

Esaminato dalla 13ª commissione (Ambiente), in sede referente, il 27 maggio 2008.

Esaminato in aula e approvato il 28 maggio 2008.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 61, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 84 del 9 aprile 2008.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 89.

08G0127

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Anagni e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Anagni (Frosinone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta

Art. 1.

Il consiglio comunale di Anagni (Frosinone) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Ernesto Raio è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 maggio 2008

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Anagni (Frosinone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 22 aprile 2008.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di persona all'uopo delegata con atto unico autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Frosinone ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 8634/08/SE. del 28 aprile 2008, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della SV. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Anagni (Frosinone) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Ernesto Raio.

Roma, 13 maggio 2008

Il Ministro dell'interno: MARONI

08A03960

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITÀ SPORTIVE

DECRETO 3 marzo 2008.

Assegnazione di un finanziamento al Comitato organizzatore dei Campionati mondiali maschili di pallavolo.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE GIOVANILI
E LE ATTIVITÀ SPORTIVE

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 17 maggio 2006, con il quale l'on. Giovanna Melandri è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 maggio 2006, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per le politiche giovanili e le attività sportive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006 di delega delle funzioni al Ministro senza portafoglio per le politiche giovanili e le attività sportive on. Giovanna Melandri;

Visto l'art. 2, comma 566, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008), secondo cui il Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, istituito con l'art. 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2008;

Visto l'art. 2, comma 567, della citata legge n. 244 del 2007, secondo cui per la promozione e la realizzazione di interventi per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, fra cui i Campionati mondiali maschili di pallavolo, che si terranno in Italia nel 2010, la dotazione del Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale è incrementata di ulteriori 3 milioni di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010;

Considerato che con separato decreto si provvede alla definizione, per l'anno 2008, dei criteri di accesso al Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale con riferimento alle risorse assegnate dall'art. 2, comma 566, della citata legge n. 244 del 2007;

Considerato che, in relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 567, della citata legge n. 244 del 2007, occorre procedere all'assegnazione delle risorse necessarie alla realizzazione dei Campionati mondiali maschili di pallavolo, che si terranno in Italia nel 2010, anche in modo da consentire al Comitato organizzatore di procedere tempestivamente alla migliore organizzazione della manifestazione;

Considerato che l'organizzazione dei Campionati mondiali maschili di pallavolo in Italia nel 2010 rappresenta un evento sportivo di carattere straordinario ed ha sicura rilevanza internazionale per il numero delle squadre e degli atleti partecipanti e per la diffusione internazionale della disciplina sportiva;

Considerato che la migliore organizzazione, promozione e comunicazione dell'evento può assicurare prestigio all'Italia e valorizzarne l'immagine nel contesto internazionale;

Considerati i potenziali benefici e le ricadute positive dell'evento sportivo per il Paese, anche con riferimento alle finalità di sviluppo sociale ed economico delle diverse città interessate;

Considerato che, in relazione a quanto precede e tenuto conto della documentazione trasmessa dal Comitato organizzatore, comprensiva del piano finanziario che individua un costo complessivo dell'evento di circa 36 milioni di euro, si ritiene di assegnare per l'organizzazione dei Campionati mondiali maschili di pallavolo che si terranno in Italia nel 2010 un finanziamento pari alla somma di 3 milioni di euro per gli armi 2008, 2009 e 2010, a valere sulla maggiore dotazione del Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale di cui all'art. 2, comma 567 della legge 24 dicembre 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. È assegnato al Comitato organizzatore dei Campionati mondiali maschili di pallavolo, che si terranno in Italia nel 2010, un finanziamento di 3 milioni di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010 a valere sulla dotazione del Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale appositamente incrementato dall'art. 2, comma 567 della legge 24 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008).

Art. 2.

1. Il finanziamento può essere erogato in unica soluzione ovvero in più soluzioni, comunque nei limiti della disponibilità annuale del Fondo.

2. Il Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive comunica, su richiesta del Comitato organizzatore, le modalità ed i termini di erogazione del finanziamento e di rendicontazione delle spese sostenute.

3. Nel caso di versamento in unica soluzione, l'erogazione della somma è effettuata, per ciascuna annualità, sulla base della rendicontazione delle spese sostenute ovvero previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa per l'intero ammontare del finanziamento concesso, fermo restando che la rendicontazione delle spese sostenute deve essere presentata entro i sessanta giorni successivi alla conclusione dell'annualità di riferimento.

4. Nel caso di opzione per il versamento in più soluzioni, il finanziamento viene erogato con cadenza non inferiore al trimestre, sulla base della documentazione comprovante le spese sostenute.

Art. 3.

1. La comunicazione di cui all'art. 2, comma 2, deve essere sottoscritta per accettazione dal Comitato organizzatore e restituita al Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive entro il termine richiesto.

2. Può essere disposta la revoca totale o parziale del finanziamento nei seguenti casi:

a) mancata ottemperanza agli adempimenti di rendicontazione richiesti, con le cadenze e le modalità specificate;

b) ottenimento, per le stesse spese oggetto della domanda di finanziamento, di finanziamenti erogati da amministrazioni o enti pubblici nazionali o da istituzioni comunitarie;

c) mancata realizzazione dell'evento;

d) minor costo sostenuto per la realizzazione dell'evento.

3. Nel caso di revoca totale o parziale del finanziamento le somme resesi disponibili tornano nella dotazione del Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale ai fini della assegnazione di ulteriori finanziamenti secondo i criteri determinati con separato decreto ministeriale.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2008

Il Ministro: MELANDRI

Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2008
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 397

08A03967

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

DECRETO 25 marzo 2008.

Rideterminazione dell'assegno per i nuclei familiari con almeno un componente inabile e per i nuclei orfanili.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA
e
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 200, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, secondo il quale nei limiti della maggiore spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei familiari con almeno un componente inabile e per i nuclei orfanili sono rideterminati secondo criteri analoghi a quelli indicati all'art. 1, comma 11, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto interministeriale del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche con riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 244 del 2007;

Considerata la necessità di rivedere le tabelle relative all'assegno per i nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore o con un solo genitore e almeno un figlio minore, in cui sia presente almeno un componente inabile, nonché le tabelle relative all'assegno per i nuclei familiari, con entrambi i genitori o con un solo genitore, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile;

Considerata inoltre la necessità di rivedere le tabelle relative agli assegni per i nuclei familiari orfanili e le tabelle degli assegni per i nuclei familiari senza figli e con almeno un componente inabile;

Viste le tabelle relative all'assegno per il nucleo familiare elaborate a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Decretano:

Articolo unico

1. Sono approvate le tabelle A e B allegate al presente decreto. Le predette tabelle hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2008. Sulla base degli importi annuali indicati nelle predette tabelle, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) elabora le tabelle contenenti gli importi mensili, giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2008 cessano di avere effetto le tabelle 14 e 15 allegate alla circolare dell'I.N.P.S. n. 88 del 18 maggio 2007 e le tabelle 17 e 18 allegate alle circolari dell'I.N.P.S. n. 13 del 12 gennaio 2007 e n. 26 del 26 gennaio 2007.

3. Gli importi delle tabelle 13, 16 e 19 allegate alle circolari dell'I.N.P.S. n. 13 del 12 gennaio 2007 e n. 26 del 26 gennaio 2007 riguardanti i nuclei orfanili, nonché quelli delle tabelle 20A, 20B, 21C e 21D allegate alla circolare dell'I.N.P.S. n. 83 del 16 giugno 2006 riguardanti i nuclei senza figli e con componenti inabili, sono aumentati del 10%.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 25 marzo 2008

Il Ministro delle politiche per la famiglia
BINDI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro della solidarietà sociale
FERRERO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2008
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 400

TABELLA A

Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un inabile, nonché nuclei familiari con entrambi i genitori senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile

Numero di componenti il nucleo familiare oltre i genitori	Importo annuale dell'assegno

1 componente oltre i genitori	
Fino a 22.300 euro di reddito familiare	2.020 euro
Oltre 22.300 euro	L'importo decresce di 5,12 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi

2 componenti oltre i genitori	
Fino a 22.300 euro di reddito familiare	3.920 euro
Oltre 22.300 euro	L'importo decresce di 8,65 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi

3 componenti oltre i genitori	
Fino a 22.300 euro di reddito familiare	5.640 euro
Oltre 22.300 euro	L'importo decresce di 9,94 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi

4 componenti oltre i genitori	
Fino a 28.000 euro di reddito familiare	7.690 euro
Oltre 28.000 euro	L'importo decresce di 14,39 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi

5 componenti oltre i genitori	
Fino a 30.000 euro di reddito familiare	9.700 euro
Oltre 30.000 euro	L'importo decresce di 17,22 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi

Per i nuclei familiari con più di 5 componenti oltre ai genitori l'importo dell'assegno previsto per i nuclei con 5 componenti oltre ai genitori va maggiorato di un ulteriore 15% nonché di 750 euro per ogni componente oltre il quinto e i genitori.
Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l'assegno viene ridotto: a) in presenza di un solo figlio, di 132 euro per il primo componente di cui sopra e di ulteriori 730 euro per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti; b) in presenza di almeno due figli, di 730 euro per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo.

TABELLA *B*

Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un inabile, nonché nuclei familiari con un solo genitore senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile

Numero di componenti il nucleo familiare oltre il genitore	Importo annuale dell'assegno

1 componente oltre il genitore	
Fino a 22.300 euro di reddito familiare	2.020 euro
Oltre 22.300 euro	L'importo decresce di 5,12 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi

2 componenti oltre il genitore	
Fino a 22.300 euro di reddito familiare	3.920 euro
Oltre 22.300 euro	L'importo decresce di 8,65 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi

3 componenti oltre il genitore	
Fino a 24.300 euro di reddito familiare	6.280 euro
Oltre 24.300 euro	L'importo decresce di 11,46 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi

4 componenti oltre il genitore	
Fino a 28.000 euro di reddito familiare	8.450 euro
Oltre 28.000 euro	L'importo decresce di 15,33 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi

5 componenti oltre il genitore	
Fino a 30.000 euro di reddito familiare	11.040 euro
Oltre 30.000 euro	L'importo decresce di 16,80 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi

6 componenti oltre il genitore	
Fino a 33.000 euro di reddito familiare	13.590 euro
Oltre 33.000 euro	L'importo decresce di 20,46 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi

Per i nuclei familiari con più di 6 componenti oltre al genitore l'importo dell'assegno previsto per i nuclei con 6 componenti oltre al genitore va maggiorato di un ulteriore 15% nonché di 750 euro per ogni componente oltre il sesto e il genitore.

Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l'assegno viene ridotto: a) in presenza di un solo figlio, di 132 euro per il primo componente di cui sopra e di ulteriori 730 euro per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti; b) in presenza di almeno due figli, di 730 euro per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo.

08A03814

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 29 maggio 2008.

Riconoscimento, al sig. Antonini Michele, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Antonini Michele, cittadino italiano, nato a Faenza l'8 maggio 1974, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, così come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale, di «Abogado» conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Laurea giurisprudenza» conseguito presso l'Università degli studi di Ferrara in data 16 dicembre 1998 e che detto titolo è stato omologato con il corrispondente titolo accademico spagnolo in data 5 settembre 2006 dal Ministerio de Educacion y Ciencia;

Considerato che è iscritto all'«Illustre Colegio de Abogados de la Provincia de Albacete» dal 18 ottobre 2006;

Preso atto che l'istante ha dimostrato di aver compiuto pratica forense soltanto per alcuni mesi;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 14 aprile 2008;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Antonini Michele, cittadino italiano, nato a Faenza l'8 maggio 1974, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 29 maggio 2008

p. *Il direttore generale:* D'ALESSANDRO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda;

b) La prova scritta consiste in una materia a scelta del candidato tra le seguenti: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 4) diritto processuale civile, 5) diritto processuale penale;

c) La prova orale è unica e consiste su due materie di cui una a scelta tra le seguenti: 1) diritto penale, 2) diritto civile, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, l'altra su deontologia e ordinamento forense;

d) Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta;

e) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

08A03969

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 31 marzo 2008.

Cofinanziamento nazionale del programma di azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, di cui al Regolamento CE n. 1234/2007, per la campagna 2007-2008, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 11/2008).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
(I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le Amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CE n. 1234/2007 del Consiglio dell'Unione europea, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), che nella sezione VI stabilisce le disposizioni speciali relative al settore dell'apicoltura;

Considerato che il predetto regolamento abroga dal 1º gennaio 2008 il regolamento CE n. 797/2004 del Consiglio dell'Unione europea, mantenendo inalterate le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura;

Vista la decisione della Commissione europea C(2007) 3805 del 10 agosto 2007 di approvazione del programma per il miglioramento della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura presentato dall'Italia;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla Commissione europea nel contesto della suddetta decisione, ammontanti a 2.359.634,00 euro per la campagna 2007-2008, a valere sul FEAGA, occorre provvedere ad assicurare le corrispondenti risorse nazionali pubbliche, ammontanti anch'esse a 2.359.634,00 euro;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1919 del 14 febbraio 2008;

Considerato che sulle risorse *ex lege* n. 183/87, relative alla campagna 2006-2007, assegnate con proprio decreto n. 16 del 28 giugno 2007 e trasferite all'AGEA e agli Organismi pagatori regionali, risultano inutilizzati 169.510,60 euro, come rappresentato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con la citata nota n. 1919 del 14 febbraio 2008;

Considerata l'opportunità di utilizzare il suddetto importo di 169.510,60 euro per la parziale copertura della quota nazionale pubblica relativa alla campagna 2007-2008;

Considerato, pertanto, che per il completamento della copertura della predetta quota nazionale pubblica è necessario disporre nuove assegnazioni per 2.190.123,40 euro, ricorrendo alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 31 marzo 2008 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico per l'attuazione del programma per il miglioramento della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, richiamato in premessa, è di 2.359.634,00 euro, per la campagna 2007-2008, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

Alla relativa copertura finanziaria si provvede come di seguito specificato:

a) per 169.510,60 euro con risorse provenienti dalle assegnazioni *ex lege* n. 183/1987 di cui al proprio decreto n. 16 del 28 giugno 2007 (*Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 10 agosto 2007), già trasferite all'AGEA e agli

Organismi pagatori regionali, e resesi disponibili per la campagna 2007-2008 in quanto non utilizzate nella campagna precedente;

b) per 2.190.123,40 euro con nuove assegnazioni sempre a valere sulle risorse del predetto Fondo di rotazione.

2. La predetta quota, di cui al punto *b)*, viene trasferita agli Organismi pagatori interessati, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su indicazione di AGEA Coordinamento.

3. Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate dalla Commissione europea, in sede di liquidazione dei conti FEAGA, comporteranno una riduzione della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico del Fondo di rotazione, autorizzata per la campagna 2007-2008, e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie costituiscono acconto per le successive campagne.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche per il tramite dei competenti Organismi pagatori, trasmette per ciascuna campagna al Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato - I.G.R.U.E., gli importi della quota comunitaria riconosciuti, erogati ed eventualmente rettificati dalla Commissione europea, al fine di consentire le necessarie operazioni di compensazione da apportare nelle campagne successive a quella di riferimento.

5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e gli organismi pagatori adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettuano i controlli di competenza.

6. L'AGEA invia al sistema informativo della Ragioneria Generale dello Stato i dati per le necessarie rilevazioni.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2008

L'ispettore generale capo
AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2008
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 213

08A03826

DECRETO 31 marzo 2008.

Integrazione del cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, per il progetto Sustainpack (Innovation and Sustainable Development in the Fibre Based Packing Value Chain) della Stazione Sperimentale Carta Cartoni e Paste per Carta (SSCCP). (Decreto n. 20/2008).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
(I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestiore tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il proprio decreto 1° aprile 2005, n. 12, relativo al cofinanziamento nazionale, per un importo di 204.400,00 euro, del progetto Sustainpack (Innovation and Sustainable Development in the Fibre Based Packing Value Chain) della Stazione Sperimentale Carta Cartoni e Paste per Carta (SSCCP), contratto NMP3 - CT-2004-500311;

Visto l'Integrated Project - Annex 1 - revisione n. 3 del 19 ottobre 2007, con il quale è stato ampliato il progetto iniziale ed è stata riconosciuta alla Stazione sperimentale una integrazione di costi ammissibili pari a 97.043,00 euro, di cui 48.522,00 euro a carico dell'Unione europea e 48.521,00 euro a carico nazionale;

Viste le note n. 536 del 12 dicembre 2007 e n. 40 del 21 gennaio 2008, con le quali la Stazione sperimentale richiede il finanziamento del costo nazionale della variazione del progetto a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, in assenza di altre fonti di finanziamento;

Vista la nota n. 7230 del 30 gennaio 2008 del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro, nella riunione svoltasi in data 31 marzo 2008 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. A valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 è assegnato l'importo di 48.521,00 euro, in favore della Stazione Sperimentale Carta Cartoni e Paste per Carta (SSCCP), quale integrazione del cofinanziamento nazionale per il progetto Sustainpack (Innovation and Sustainable Development in the Fibre Based Packing Value Chain), richiamato in premessa.

2. La predetta quota viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dalla Stazione sperimentale.

3. La medesima adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al progetto.

4. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2008

L'ispettore generale capo
AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2008
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 353

08A03827

DECRETO 31 marzo 2008.

Cofinanziamento nazionale, a carico del Fondo di rotazione, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, del progetto PER. FOR.MA.GE nell'ambito del Programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà (PROGRESS). (Decreto n. 21/2008).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
(I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE del 6 agosto 1999 n. 141 concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi cofinanziati dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il Programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale (Progress) 2007-2013, istituito con decisione n. 1672/2006/CE Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 ottobre 2006, nell'ambito del quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità ha presentato il progetto PER.FOR.MA.GE volto alla realizzazione di azioni

formative finalizzate alla diffusione del principio del maenstreaming di genere nell'ambito delle Amministrazioni nazionali;

Vista la convenzione n. 17482 del 21 novembre 2007 tra la Commissione europea e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità che riconosce un contributo comunitario per il suddetto progetto di € 82.087,00, pari all'80 per cento del costo totale di € 102.609,00;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità n. 13654 del 14 dicembre 2007 con la quale viene richiesto il cofinanziamento nazionale del progetto per un importo di € 20.522,00, pari al 20 per cento del costo complessivo del progetto;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 31 marzo 2008 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale del progetto PER.FOR.MA.GE, nell'ambito del programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale (Progress) 2007/2013, a valere sul Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 è pari ad € 20.522,00.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata sulla base della normativa vigente a seguito delle richieste inoltrate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità.

3 . La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al suddetto progetto ed effettua i controlli di competenza.

4. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2008

L'ispettore generale capo
AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2008
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 354

08A03829

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 29 aprile 2008.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale I.N.P.S. di Forlì-Cesena.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FORLÌ-CESENA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 concernente la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e in particolare l'art. 44 che disciplina la composizione dei comitati provinciali;

Visto il proprio decreto n. 9/Dir del 26 maggio 2006 con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Forlì-Cesena;

Vista la lettera del 18 febbraio 2008 con la quale la UIL, Camera sindacale provinciale di Forlì, comunica che la sig.ra Plachesi Renata, componente del suddetto comitato provinciale in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, non può proseguire l'incarico per motivi di salute;

Considerato che con la medesima lettera la UIL di Forlì designa per la sostituzione del componente uscente, il sig. Bulgarelli Auro nato a Civitella di Romagna (Forlì-Cesena) il 17 marzo 1950;

Decreta:

Il sig. Bulgarelli Auro nato a Civitella di Romagna (Forlì-Cesena) il 17 marzo 1950, è nominato componente del Comitato provinciale I.N.P.S. di Forlì-Cesena quale rappresentante dei lavoratori dipendenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Forlì, 29 aprile 2008

Il direttore provinciale: DALMONTE

08A03815

DECRETO 12 maggio 2008.

Nomina di un componente della commissione speciale del Comitato provinciale INPS di Forlì-Cesena.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FORLÌ-CESENA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e in particolare l'art. 46 che disciplina la composizione delle commissioni speciali del Comitato provinciale INPS;

Visto il decreto n. 11/Dir del 26 maggio 2006 con il quale sono stati nominati i membri della commissione speciale del Comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Forlì-Cesena per la categoria degli artigiani;

Vista la lettera con la quale la sig.ra Miti Luisella, componente della suddetta commissione speciale, rassegna le dimissioni dal suddetto incarico per incompatibilità di ruolo;

Vista la lettera con la quale la Confartigianato di Forlì designa per la sostituzione del componente uscente, la sig.ra Maiolichini Nadia nata a Forlì il 18 aprile 1957;

Decreta:

La sig.ra Maiolichini Nadia nata a Forlì il 18 aprile 1957, è nominata componente della commissione speciale del Comitato provinciale INPS di Forlì-Cesena per la categoria degli artigiani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Forlì, 12 maggio 2008

Il direttore provinciale: D'ATRI

08A03815-bis

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 maggio 2008.

Aggiornamento delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nella provincia di Parma.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PARMA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che ha semplificato le procedure amministrative di autorizzazione all'aumento nel numero di facchini di cui all'art. 121 del T.U.L.P.S. adottato con decreto rettorale 18 giugno 1931, n. 773, abrogando l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955 n. 407;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della P.S. Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V - 25157/70 - inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;

Visto l'accordo sindacale sul trattamento minimo dei soci lavoratori delle cooperative di facchinaggio, validi per la provincia di Parma, siglato il 5 maggio 1998 fra organizzazioni sindacali dei lavoratori e Associazioni cooperative;

Visto l'accordo sindacale nazionale del 4 luglio 2002 relativo alle modalità applicative del CCNL Trasporti e logistica ai soci lavoratori delle cooperative di facchinaggio e del successivo accordo economico biennale di applicazione del 14 gennaio 2008 che prevede due trances di aumenti contrattuali al 1° gennaio 2008 e al 1° settembre 2008;

Visto il precedente decreto in materia, n. 27/2005, emanato dalla D.P.L. di Parma;

Sentite le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore e le associazioni del movimento cooperativo;

Considerato che gli effetti dell'applicazione della legge n. 142/2001 (soci lavoratori di cooperative) relativamente ai costi previdenziali hanno determinato il superamento del regime previdenziale «convenzionale» ed il passaggio al regime «previdenziale pieno» a partire dal 1° gennaio 2007;

Ritenuto pertanto di dover procedere all'adeguamento delle tariffe in economia ed a misura attualmente vigenti;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, i compensi minimi, nel territorio della provincia di Parma, per le operazioni di facchinaggio sono i seguenti:

a decorrere dal 20 maggio 2008:

operazioni di facchinaggio eseguite in economia € 18,48/ ora (come da tabella *A* allegata);

operazioni di facchinaggio eseguite in economia per servizi e movimentazioni complessi € 19,39/ora (come da tabella *A* allegata);

operazioni di facchinaggio specializzate eseguite in economia con l'impiego di carrello (portata massima 30 quintali) € 23,20/ora;

anche i compensi a peso e a misura, le operazioni particolari, le maggiorazioni, sono stati definiti previo parere delle parti sociali interessate (come da tabella *B* allegata).

a decorrere dal 1° settembre 2008:

operazioni di facchinaggio eseguite in economia € 19,38/ ora (come da tabella *C* allegata);

operazioni di facchinaggio eseguite in economia per servizi e movimentazioni complessi € 20,27/ora (come da tabella *C* allegata);

operazioni di facchinaggio specializzate eseguite in economia con l'impiego di carrello (portata massima 30 quintali) € 24,08/ora;

anche i compensi a peso, a misura, le operazioni particolari, le maggiorazioni sono stati definiti previo parere delle parti sociali interessate (come da tabella *D* allegata).

Sono parte integrante del presente decreto le tabelle *A*, *B*, *C*, *D* allegate e le Note integrative.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 20 maggio 2008

Il direttore provinciale: BALDINI

Tabella A **ANALISI COSTO ORARIO SETTORE FACCHINAGGIO E DETERMINAZIONE TARIFFE ORARIE DI PRESTAZIONE 20/05/2008**

VOCI	**4°LIV**	**NOTE**	**5°LIV**	**NOTE**
Paga base oraria 01/01/08	7,54		7,19	
Istit.aggiunt.vi	2,47	100%	2.37	100%
TFR	0,62	100%	0,57	100%
Oneri prev. e ass.(26,09%)	2,61		2,49	
Totale costo contr.le	13,24		12,62	
Costo contr.le x ora lavorat.	15,99	13,24x 2028 / 1679	15,24	12,62 x 2028 / 1679
IRAP (3,85% / costo contr.le)	0,51		0,48	
Ires su Irap (33%)	0,17		0,16	
A)Totale costo orario	**16,67**		**15,88**	
B) Costo della sicurezza (D.Lgs. 626 ; L.123/07)	**0,12**		**0,12**	(190 e/anno/lav)
Totale costo del lavoro e della sicurezza	**16,79**		**16,00**	
Costo per ora lavorata	**17,80**	16,79 x 1679 / 1583	**16,97**	16,00 x 1679 / 1583
Spese gen. e utile d'impr. 12%(Sent.TAR ER n.272 del 2002	1,59	(12 % costo contr.)	1,51	
Tariffa oraria di prestaz.	**19,39(qualificata)**		**18,48 (generica)**	

Conteggio delle ore lavorate annue

Ore teoriche(39x52)	**2028**
Ore per ferie	-176
Ore per festività	-101
Ore per fest.soppr.perm ROL	-72
Ore lavorabili/anno	**1679**
Ore per formaz.	-8
Ore per assemb. Sindac.	- 4
Ore per malatt. e infort.	- 84 (5 % delle ore lavorabili:1679)
Ore mediam. lavorate	**1583 ***

Note:

In base alla legge 123/07 ed alle conseguenti modifiche al D.lgs 163/06 si precisa che gli importi relativi al rigo A (costo del lavoro) ed al rigo B(costo della sicurezza), "non possono essere soggetti a ribasso d'asta" nelle gare d'appalto pubbliche e debbono essere considerati "incomprimibili" nei contratti privati, **pena il rischio della responsabilità solidale del committente in caso di non applicazione del CCNL da parte dell'appaltatore e in caso di non riconoscimento dei costi della sicurezza**, pertanto le cooperative che applicano tariffe inferiori alla somma dei due valori, saranno oggetto ispezione automatica da parte dei servizi ispettivi della DPL.

Tabella B (TARIFFE A MISURA IN VIGORE DAL 20/05/2008)

DESCRIZIONE DEI LAVORI		TARIFFE IN EURO E IN LIRE PER OGNI QUINTALE				
		Peso unitario da Kg 51 e oltre	Peso unitario da Kg 31 a Kg 50	Peso unitario da Kg 21 a Kg 30	Peso unitario da Kg 11 a Kg 20	Peso unitario fino a Kg 10 alla rinfusa
A	Scarico o carico da mezzo non furgonato con stivaggio o di stivaggio in magazzino su pallets di tutte le merci in sacchi	€ 0,50	€ 0,58	€ 0,62	€ 0,68	€ 1,00
A1	Scarico o carico da mezzo furgonato con stivaggio in magazzino su pallets di tutte le merci in sacchi	€ 0,52	€ 0,60	€ 0,65	€ 0,70	€ 1,11
B	Scarico o carico da mezzo non furgonato con stivaggio o disistivaggio su pallets di tutte le merci in casse, scatole, cartoni, pacchi in genere	€ 0,62	€ 0,64	€ 0,67	€ 0,71	€ 1,10
B1	Scarico o carico da mezzo furgonato con stivaggio o disistivaggio su pallets di tutte le merci in casse, scatole, cartoni, pacchi in genere	€ 0,50	€ 0,52	€ 0,69	€ 0,74	€ 1,07

DESCRIZIONE DEI LAVORI		TARIFFE IN EURO E IN LIRE PER OGNI QUINTALE				
C	Scarico o carico con mezzo meccanico di ferro in sbarre, putrelle, lamiere, ghisa in blocchi, legname da opera o da carbone				€ 0,62	
D	Stesse operazioni per sabbia non gelate, ghiaia, rottami di ferro, legname esimile				€ 0,43	
E	Scarico da mezzo furgonato a bancale o carrello o carico da bancale o carrello a mezzo furgonato di prosciutti, coppe e simili freschi	€ 0,76	€ 0,85	€ 0,98	€ 1,10	€ 1,64
E1	Stesse operazioni per prosciutti, coop e simile stagionati con stivaggio					€ 2,19
E2	Stesse operazioni per prosciutti, coppe e congelati e pesce congelato	€ 0,69	€ 0,78	€ 0,87	€ 0,98	€ 1,50
F	Scarico di formaggi in forme (grana parmigiano ecc.) da automezzo con posizionamento a terra su pallets o carico da pallets a terra su automezzo		€ 0,82			

DESCRIZIONE DEI LAVORI		TARIFFE IN EURO E IN LIRE PER OGNI QUINTALE				
F1	Scarico di formaggio in forme (grana parmigiano ecc.) da automezzo con posizionamento diretto su scaliere o carico diretto da scaliere ad automezzo		€ 1,56			
F2	Posizionamento formaggi in forme (grana parmigiano ecc.) da pallets a terra su apposite scaliere e viceversa		€ 0,96			
F3	Manipolazione su apposite scaliere di formaggi in forme (grana , parmigiano ecc) per stagionatura		€ 1,02			
G	Disistivaggio da veicolo e vuotatura alla rinfusa tramoggia			€ 0,25		
H	Scarico o carico con mezzo meccanico di bancali completi da mezzi di trasporto (furgonato e non furgonato) a magazzino con ribalta e viceversa (senza manipolazione del bancale)	Minimo fatturabile in 4 ore di lavoro consecutive pari a n. 80 bancali		Tariffa a bancale o pallets € 1,33		

DESCRIZIONE DEI LAVORI		TARIFFE IN EURO E IN LIRE PER OGNI QUINTALE	
I	Scarico o carico con mezzo meccanico di bancali completi da mezzi di trasporto (non furgonato) a magazzino a raso e viceversa (senza manipolazione del bancale)	Minimo fatturabile in 4 ore di lavoro consecutive pari a n. 90 bancali	Tariffa a bancale o pallets € 1,21
L	Scarico o carico con mezzo meccanico di bancali completi da mezzi di trasporto a raso e viceversa (senza manipolazione del bancale)	Minimo fatturabile in 4 ore di lavoro consecutivo pari a n. 60 bancali	Tariffa a bancale o pallets € 1,94

N.B. PER IL LAVORO SVOLTO FUORI SEDE SPETTANO ALLE COOPERATIVA DA PARTE DEL COMMITTENTE L'INDENNITA' CHILOMETRICA PARI A € 0,20 PER CHILOMETRO PER IL TRASPORTO DEL PERSONALE ED IL RIMBORSO DEL PASTO. DIETRO PRESENTAZIONE DELLA FATTURA O DELLA RICEVUTA FISCALE.

Tabella C ANALISI COSTO ORARIO SETTORE FACCHINAGGIO E DETERMINAZIONE TARIFFE ORARIE DI PRESTAZIONE 01/09/2008

VOCI	4°LIV	NOTE	5°LIV	NOTE
Paga base oraria 01/09/08	7,78		7,42	
Istit.aggiunt.vi	2,68	100%	2.56	100%
TFR	0,67	100%	0,64	100%
Oneri prev. e ass.(26,09%)	2,72		2,60	
Totale costo contr.le	13,85		13,22	
		2028		2028
Costo contr.le x ora lavorab.	16,73	13,85x-------	15,97	13,22 x -------
		1680		1679
IRAP (3,85% / costo contr.le)	0,53		0,51	
Ires su Irap (33%)	0,17		0,17	
A)Totale costo orario	**17,43**		**16,65**	
B) Costo della sicurezza (D.Lgs. 626; L.123/07)	**0,12**		**0,12**	(190 e/anno/lav)
Totale costo del lavoro e della sicurezza	**17,55**		**16,77**	
		1679		1679
Costo per ora lavorata	**18,61**	17,55 x ------	**17,79**	16,77 x-------
		1583		1583
Spese gen. e utile d'impr. 12 %(Sent.TAR ER n.272 del 2002)	1,66	(12 % costo contr.)	1,59	
Tariffa oraria di prestaz.	**20,27(qualificata)**		**19,38 (generica)**	

Conteggio delle ore lavorate annue

Ore teoriche(39x52)	**2028**
Ore per ferie	-176
Ore per festività	-101
Ore per fest,soppr.perm ROL	-72
Ore lavorabili/anno	**1679**
Ore per formaz.	-8
Ore per assemb. Sindac.	- 4
Ore per malatt. e infort.	- 84 (5 % delle ore lavorabili:1679)
Ore mediam. lavorate	**1583 ***

Note:

In base alla legge 123/07 ed alle conseguenti modifiche al D.lgs 163/06 si precisa che gli importi relativi al rigo A (costo del lavoro) ed al rigo B(costo della sicurezza), "non possono essere soggetti a ribasso d'asta" nelle gare d'appalto pubbliche e debbono essere considerati "incomprimibili" nei contratti privati, **pena il rischio della responsabilità solidale del committente in caso di non applicazione del CCNL da parte dell'appaltatore e in caso di non riconoscimento dei costi della sicurezza**, pertanto le cooperative che applicano tariffe inferiori alla somma dei due valori, saranno oggetto ispezione automatica da parte dei servizi ispettivi della DPL.

Tabella D **(TARIFFE A MISURA IN VIGORE DAL 01/09/2008)**

DESCRIZIONE DEI LAVORI		TARIFFE IN EURO E IN LIRE PER OGNI QUINTALE				
		Peso unitario da Kg 51 e oltre	Peso unitario da Kg 31 a Kg 50	Peso unitario da Kg 21 a Kg 30	Peso unitario da Kg 11 a Kg 20	Peso unitario fino a Kg 10 alla rinfusa
A	Scarico o carico da mezzo non furgonato con stivaggio o di stivaggio in magazzino su pallets di tutte le merci in sacchi	€ 0,53	€ 0,60	€ 0,65	€ 0,72	€ 1,00
A1	Scarico o carico da mezzo furgonato con stivaggio in magazzino su pallets di tutte le merci in sacchi	€ 0,55	€ 0,63	€ 0,68	€ 0,74	€ 1,16
B	Scarico o carico da mezzo non furgonato con stivaggio o disistivaggio su pallets di tutte le merci in casse, scatole, cartoni, pacchi in genere	€ 0,65	€ 0,67	€ 0,70	€ 0,75	€ 1,15
B1	Scarico o carico da mezzo furgonato con stivaggio o disistivaggio su pallets di tutte le merci in casse, scatole, cartoni, pacchi in genere	€ 0,53	€ 0,55	€ 0,73	€ 0,77	€ 1,12
C	Scarico o carico con mezzo meccanico di ferro in sbarre, putrelle, lamiere, ghisa in blocchi, legname da opera o da carbone				€ 0,67	
D	Stesse operazioni per sabbia non gelate, ghiaia, rottami di ferro, legname esimile				€ 0,45	

DESCRIZIONE DEI LAVORI		TARIFFE IN EURO E IN LIRE PER OGNI QUINTALE				
E	Scarico da mezzo furgonato a bancale o carrello o carico da bancale o carrello a mezzo furgonato di prosciutti, coppe e simili freschi	€ 0,79	€ 0,89	€ 1,03	€ 1,15	€ 1,72
E1	Stesse operazioni per prosciutti, coop. e simile stagionati con stivaggio					€ 2,29
E2	Stesse operazioni per prosciutti, coppe e congelati e pesce congelato	€ 0,73	€ 0,82	€ 0,92	€ 1,03	€ 1,58
F	Scarico di formaggi in forme (grana parmigiano ecc.) da automezzo con posizionamento a terra su pallets o carico da pallets a terra su automezzo		€ 0,86			
F1	Scarico di formaggio in forme (grana parmigiano ecc.) da automezzo con posizionamento diretto su scaliere o carico diretto da scaliere ad automezzo		€ 1,63			
F2	Posizionamento formaggi in forme (grana parmigiano ecc.) da pallets a terra su apposite scaliere e viceversa		€ 1,07			

DESCRIZIONE DEI LAVORI		TARIFFE IN EURO E IN LIRE PER OGNI QUINTALE				
F3	Manipolazione su apposite scaliere di formaggi in forme (grana , parmigiano ecc) per stagionatura		€ 1,05			
G	Disistivaggio da veicolo e vuotatura alla rinfusa tramoggia			€ 0,26		
H	Scarico o carico con mezzo meccanico di bancali completi da mezzi di trasporto (furgonato e non furgonato) a magazzino con ribalta e viceversa (senza manipolazione del bancale)	Minimo fatturabile in 4 ore di lavoro consecutive pari a n. 80 bancali		Tariffa a bancale o pallets € 1,40		
I	Scarico o carico con mezzo meccanico di bancali completi da mezzi di trasporto (non furgonato) a magazzino a raso e viceversa (senza manipolazione del bancale)	Minimo fatturabile in 4 ore di lavoro consecutive pari a n. 90 bancali		Tariffa a bancale o pallets € 1,26		
L	Scarico o carico con mezzo meccanico di bancali completi da mezzi di trasporto a raso e viceversa (senza manipolazione del bancale)	Minimo fatturabile in 4 ore di lavoro consecutivo pari a n. 60 bancali		Tariffa a bancale o pallets € 2,04		

N.B. PER IL LAVORO SVOLTO FUORI SEDE SPETTANO ALLE COOPERATIVA DA PARTE DEL COMMITTENTE L'INDENNITA' CHILOMETRICA PARI A € 0,21 PER CHILOMETRO PER IL TRASPORTO DEL PERSONALE ED IL RIMBORSO DEL PASTO. DIETRO PRESENTAZIONE DELLA FATTURA O DELLA RICEVUTA FISCALE.

NOTE INTEGRATIVE

TARIFFA FORFETARIA A TEMPO

In considerazione di possibili difficoltà nella applicazione delle tariffe tabellari a misura nel caso di:

- operazioni di carico e scarico di merci voluminose, ingombranti ed anche di piccole partite relative a merci diversificate per qualità ed imballo:
- movimenti vari di merci diversificate ed eseguite anche all'interno delle aziende:
- alcune operazioni accessorie interne ai magazzini e nei piazzali non contemplate o difficilmente inquadrabili nelle tariffe tabellari;
- nella consegna o ricevimento merci al dettaglio;
- nelle operazioni accessorie necessarie per pervenire alla pesatura
- nelle operazioni di manipolazione e riconfezionamento della merce in pallets, ROL, ecc. ;
- nelle operazioni preliminari o complementari di particolari carichi e scarichi;
- nelle operazioni complesse attinenti la gestione completa di magazzini e spedizioni.

In alternativa alle tariffe tabellari a misura è prevista l'applicazione di una "tariffa forfetaria a tempo" (tariffa oraria equivalente) senza che ciò comporti deroga alcuna alla disciplina del lavoro autonomo prevista dall'art. 2222 del Codice Civile. La tariffa oraria equivalente potrà essere concordata di volta in volta tra le parti sulla base della natura e complessità dei lavori richiesti, delle professionalità e tecnologie impegnate e della produttività espressa.
In ogni caso le tariffe minime a tempo sono individuate nelle precedenti tabelle A e C.

AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE

Le tariffe a misura e a tempo in vigore dal 01/09/2008 saranno successivamente aggiornate sulla base degli adeguamenti economici del CCNL di riferimento per il settore facchinaggio e logistica e di eventuali modifiche del regime fiscale, previdenziale ed assicurativo del settore.
Annualmente le parti potranno concordare incrementi tariffari sulla base del 75% dell'indice ISTAT maturato nell'anno precedente e calcolato sulla tariffa di cui alle precedenti tabelle A e C al netto della incidenza dell'IRAP e delle spese generali e utile di impresa.
Tali incrementi sono da considerarsi quale "acconto" sui futuri adeguamenti tariffari definiti per decreto DPL e quindi compensati.

NORME PARTICOLARI

1. **Per le operazioni indicate ai punti (A, A1, B, B1) delle tabelle a misura che vengono effettuate con l'ausilio di nastri trasportatori si applica una maggioranza del 32 %;**
2. **Le operazioni indicate in ogni tariffa base si intendono inscindibili ai fini della corresponsione del relativo compenso che dovrà comunque essere corrisposto interamente;**
3. **Per operazioni di facchinaggio e movimentazione merce svolte in ambienti a particolare climatizzazione (refrigerati al di sotto di 12° C o surriscaldati al di sopra dei 30° è prevista un maggiorazione del 5%).**
4. **Per merci ed operazioni non contemplate nella tabella delle tariffe a misura e non rientranti nella casistica della tariffa forfetaria a tempo, le tariffe sono da concordarsi tra le parti;**
5. **I facchini e/o le loro organizzazioni imprenditoriali sono tenuti al versamento dei contributi assicurativi previdenziali e mutualistici previsti dalla legge. Le tariffe di cui sopra sono comprensive di tali oneri;**
6. **I facchini e/o le loro organizzazioni imprenditoriali sono solidalmente responsabili verso il committente e verso i terzi per tutti i danni di carico e scarico cui sono adibiti.**

MAGGIORAZIONI

Le tariffe a misura e a tempo sono soggette alle seguenti maggiorazioni:

~ maggiorazione 15 % per lavoro straordinario diurno (6.00 – 22.00)

~ maggiorazione 30 % per lavoro straordinario festivo diurno e notturno (festività riconosciute escl. domeniche)

~ maggiorazione 40 % per lavoro straordinario festivo diurno (6.00 – 22.00)

~ maggiorazione 50 % per lavoro straordinario festivo notturno (22.00 – 6.00)

PAGAMENTI

Il pagamento dei corrispettivi per tutte le operazioni di facchinaggio eseguite "a misura" e "a tempo" si intende effettuato a 30 giorni data fattura e fine mese.

08A03834

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 7 aprile 2008.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Stella Azzurra cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Pizzo.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2004 con il quale la Cooperativa «Stella Azzurra Cooperativa Edilizia a responsabilità limitata» con sede in Pizzo (Vibo Valenzia) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544-*septiesdecies* codice civile e il dott. Cavallaro Michele ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 2006 con il quale il dott. Luigi Muraca è stato nominato commissario liquidatore in sostituzione del dott. Cavallaro Michele;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 2007 con il quale il dott. Daffinà Antonino è stato nominato commissario liquidatore in sostituzione del dott. Luigi Muraca;

Vista la nota pervenuta in data 8 gennaio 2008 con la quale il dott. Daffinà Antonino ha rinunciato al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. La Scala Giulio Cesare nato a Lamezia Terme il 26 aprile 1942, e residente a Vibo Valentia a via S. Aloe n. 40 è nominato commissario della società cooperativa «Stella Azzurra cooperativa edilizia a responsabilità limitata» con sede in Pizzo (Vibo Valenzia), già sciolta ai sensi dell'art. 2544-*septiesdecies* codice civile con precedente decreto ministeriale 5 maggio 2004, in sostituzione del dott. Daffinà Antonino, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

08A03941

DECRETO 28 aprile 2008.

Recepimento della direttiva 2007/13/CE del 7 marzo 2007 che modifica l'allegato II della direttiva 71/316/CEE del Consiglio per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la direttiva 2007/13/CE della Commissione del 7 marzo 2007 che modifica l'allegato II della direttiva 71/316/CEE del Consiglio per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, di attuazione della direttiva 71/316/CEE, ed in particolare l'art. 22 che prevede la possibilità di modificare con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le prescrizioni tecniche indicate nel decreto e nei suoi allegati per adeguarle a direttive comunitarie di adattamento al progresso tecnico;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1991, n. 341448 di attuazione della direttiva 87/355/CEE che modifica la direttiva 71/316/CEE integrandone l'allegato II con le lettere maiuscole distintive della Spagna, della Grecia, del Portogallo e dell'Irlanda da utilizzare per il marchio di verifica prima CEE apposto su uno strumento di misura;

Considerato che occorre integrare i disegni previsti all'allegato II, punto 3.2.1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, per includere quelli di cui all'allegato della citata direttiva 2007/13/CE;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 281, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Decreta:

Art. 1.

1. Nei marchi di verificazione prima CEE di cui all'allegato II, punto 3.1., del decreto Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, utilizzati dai servizi competenti dell'Austria, Svezia, Finlandia, Repubblica Ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia, e Slovacchia, le rispettive lettere distintive «A», «S», FI», «CZ», «EST», «CY», «LV», «LT», «H», «M», «PL», «SI», «SK» hanno la forma, le dimensioni ed i contorni previsti nel disegno allegato.

2. I disegni di cui all'allegato II, punto 2.3.1., del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, sono modificati conformemente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

Allegato al D.M.

Disegni delle lettere distintive di “A”, “S”, FI”, “CZ”, “EST”, “CY”, “LV”, “LT”, “H”, “M”, “PL”, “SI” e “SK”.
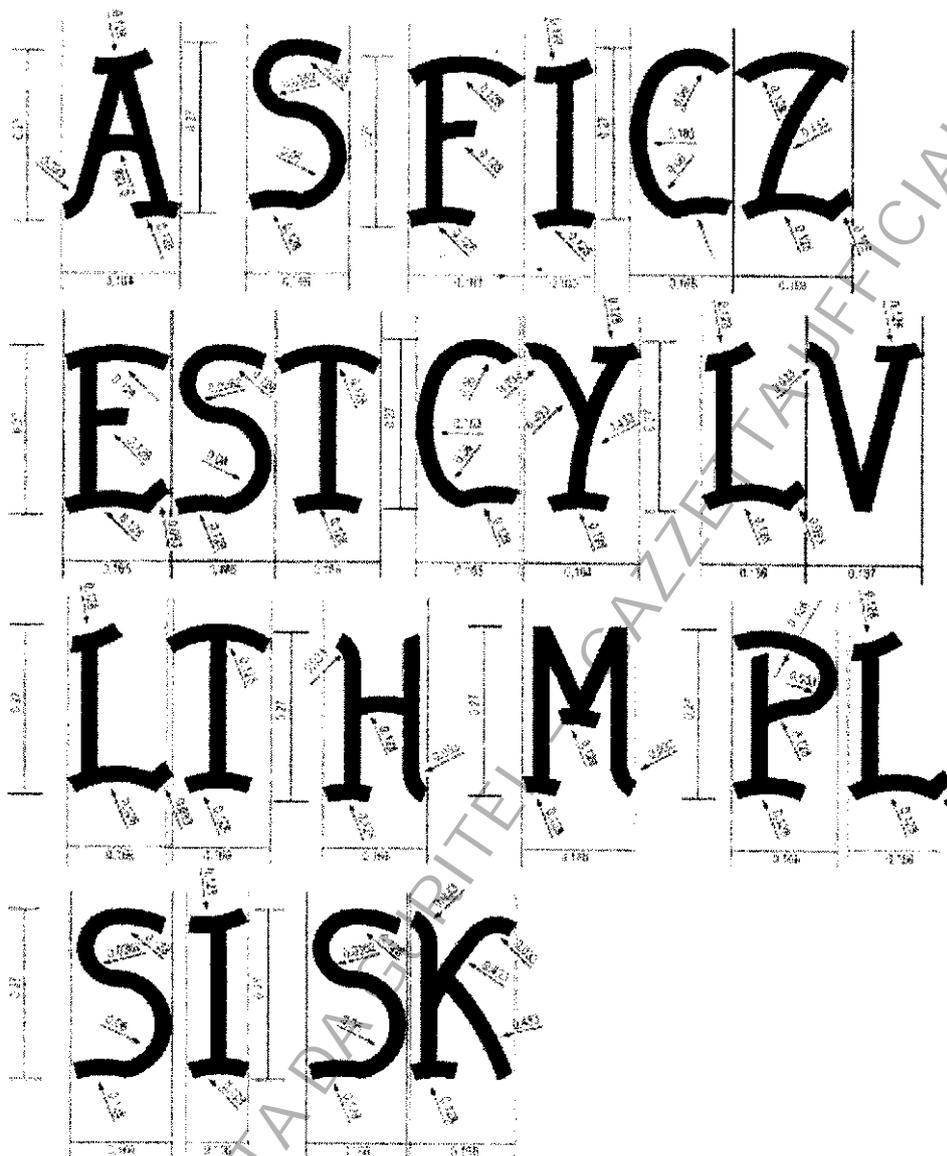
08A03959

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 marzo 2008.

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «metribuzin» revocati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 4, del decreto 31 luglio 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2007 di recepimento della direttiva della Commissione 2007/25/CE del 23 aprile 2007, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva metribuzin;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 31 luglio 2007, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti metribuzin dovevano presentare al Ministero della salute entro il 30 settembre 2007, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

Visto l'art. 2, comma 4, del citato decreto ministeriale 31 luglio 2007, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metribuzin non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto si intendono revocate a decorrere dal 1° ottobre 2007;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 31 luglio 2007 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metribuzin revocati ai sensi dell'art. 2, comma 4, del citato decreto ministeriale 31 luglio 2007;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. In allegato al presente decreto è riportato l'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metribuzin la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata revocata a far data dal 1° ottobre 2007, conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 4, del decreto ministeriale 31 luglio 2007.

Art. 2.

1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto è consentita fino al 30 settembre 2008, conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 1, del sopra citato decreto.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco di prodotti fitosanitari contenenti metribuzin le cui autorizzazioni sono revocate ai sensi del decreto ministeriale 31 luglio 2007:

	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
1.	**011167**	ATTILIN	31/01/2002	Adica Srl
2.	**009925**	METRIN 35 WDG	01/02/1999	Agrim Srl
3.	**010358**	POMOZIN WG	08/03/2000	Agrimix Srl
4.	**010418**	TOMACOR 35 WG	29/03/2000	Agrimport S.p.A
5.	**010713**	BUZZY	15/02/2001	Agrowin Biosciences Srl
6.	**011314**	METER WG	09/05/2002	Chemia S.p.A.
7.	**010556**	MASSOZIN 35 DF	20/07/2000	Comercial Quimica Masso' s.a.
8.	**010738**	MAYA	28/02/2001	Diachem S.p.A.
9.	**011311**	VALTOR	09/05/2002	Diachem S.p.A.
10.	**011326**	MESOCOR	09/05/2002	Europhyto Technology Serving Agriculture Srl
11.	**010462**	OAK	19/04/2000	Green Ravenna Srl
12.	**010201**	SINIS WG	02/12/1999	Isagro Italia Srl
13.	**011251**	METRIC DF	26/03/2002	Kemipharm Srl
14.	**012286**	PLANTCOR 35 MG	03/01/2006	Plant Chem Srl
15.	**009969**	METIROC 35 WG	26/02/1999	Rocca Frutta Srl
16.	**010727**	MEDOR DF	16/02/2001	Sariaf Gowan S.p.A.
17.	**009951**	MECLIN	12/02/1999	Scam S.p.A.
18.	**010386**	MECLIN MGD	22/03/2000	Scam S.p.A.
19.	**010282**	NIBER WG	13/01/2000	Siapa Srl
20.	**011897**	METRIPAN DF	27/10/2003	Sipcam S.p.A.
21.	**009909**	TOMAZIN	18/01/1999	Sivam S.p.A.
22.	**010343**	TRIBUTE	28/02/2000	Tecniterra Srl

08A03940

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 21 maggio 2008.

Fissazione dei criteri per la formulazione dei prezzi di terminazione degli operatori alternativi al fine di dare ottemperanza alla decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 4888/07 del 10 luglio 2007. (Deliberazione n. 39/08/CIR).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 21 maggio 2008;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 ed, in particolare, gli articoli 19 e 44;

Vista la delibera n. 11/03/CIR, recante «Approvazione dell'offerta di riferimento per l'anno 2003 di Telecom Italia», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 198 del 27 agosto 2003;

Vista la delibera n. 417/06/CONS, recante «Mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2006;

Vista la decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 4888/07 del 10 luglio 2007, pubblicata il successivo 21 settembre 2007, con la quale si accoglie in parte l'appello di Telecom Italia S.p.A. avverso la sentenza del Tribunale amministrativo del Lazio, Sezione II, n. 1773/06, pubblicata in data 8 marzo 2006, e, quindi, si dichiara l'illegittimità, *in parte qua*, della delibera n. 11/03/CIR;

Vista la delibera n. 110/07/CIR, recante «Definizione della controversia Fastweb S.p.A./Telecom Italia S.p.A. in materia di tariffe di interconnessione inversa», pubblicata sul sito web dell'Autorità il 9 ottobre 2007;

Vista la delibera n. 251/08/CONS, del 14 maggio 2008, recante «Modifiche all'art. 40 della delibera n. 417/06/CONS, a seguito dell'applicazione del modello volto alla determinazione dei costi di terminazione per un operatore alternativo efficiente»;

Considerato che la predetta decisione del Consiglio di Stato ha dichiarato illegittima la delibera n. 11/03/CIR nella misura in cui la medesima ometteva la fissazione di specifici criteri di ragionevolezza e proporzionalità per i prezzi di terminazione degli operatori alternativi e mancava di definire un limite temporale o un percorso regolatorio temporalmente certo per l'attenuazione nel tempo della misura asimmetrica in questione;

Considerato che la predetta decisione del Consiglio di Stato, nel mentre non determina il venir meno della misura asimmetrica contenuta nell'art. 4, comma 3, della delibera n. 11/03/CIR impugnata, impone però all'Autorità di determinare fin dall'entrata in vigore di tale misura criteri di ragionevolezza e proporzionalità e limiti temporali certi, da utilizzare anche in fase di definizione delle controversie inerenti all'applicazione della predetta delibera ed aventi ad oggetto la fissazione dei prezzi di terminazione inversa;

Ritenuto che deve darsi ottemperanza alla pronuncia del Giudice amministrativo, adempimento che richiede la definizione dei predetti criteri di ragionevolezza e proporzionalità, sia pure con limitato riferimento ai rapporti per i quali esistono procedimenti di contenzioso, per non avere gli operatori mai concordato tra loro la misura dei prezzi di terminazione, e che devono conseguentemente ritenersi rapporti ancora pendenti;

Vista la delibera n. 111/07/CIR, recante «Avvio del procedimento di fissazione dei criteri per la formulazione dei prezzi di terminazione degli operatori alternativi al fine di dare ottemperanza alla decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 4888/07 del 10 luglio 2007» del 25 settembre 2007, con la quale è stato avviato, ai sensi della legge n. 241/1990, e successive modificazioni ed integrazioni, il procedimento di ottemperanza per la definizione dei predetti criteri, assicurando il debito contraddittorio con gli operatori interessati;

Considerato che la delibera n. 111/07/CIR è stata notificata, in data 1° ottobre 2007 alle società Telecom Italia S.p.A., e Fastweb S.p.A. in data 3 ottobre 2007 alla società Freeway S.r.l. ed in data 11 ottobre 2007 alla società Multilink S.p.A.;

Considerato che la delibera n. 111/07/CIR è stata altresì notificata, in data 26 ottobre 2007, alla società Brennercom S.p.A., in quanto anch'essa parte interessata;

Visti i documenti prodotti, nel corso del procedimento di cui alla presente delibera, dagli operatori Telecom Italia S.p.A. e Fastweb S.p.A., pervenuti in data 11 ottobre 2007 con le note prot. 60237 e prot. 60510 rispettivamente, la cui sintesi è riportata in allegato A alla presente delibera.

Considerato quanto segue:

Telecom Italia, nel contestare le modalità ed i termini di attuazione della decisione 4888/2007 del Consiglio di Stato di cui alla delibera n. 111/07/CIR, sottolinea che, secondo detta sentenza, la misura asimmetrica contenuta nella delibera n. 11/03/CIR «...doveva essere accompagnata da adeguati criteri di ragionevo-

lezza e di proporzionalità e da limiti temporali certi. Criteri e limiti che sono stati previsti con la menzionata delibera n. 417/06/CONS, ma che erano assenti nell'impugnata delibera n. 11/03/CIR».

Si rileva, al riguardo, che la decisione 4888/2007 del Consiglio di Stato, se da un lato definisce la parziale illegittimità della delibera n. 11/03/CIR «nella parte in cui è stata omessa la fissazione di specifici criteri di ragionevolezza e proporzionalità per i prezzi di terminazione degli operatori alternativi ed è stata omessa la fissazione di un limite temporale certo o di un percorso regolatorio, anche temporalmente certo, per l'attenuazione nel tempo della misura asimmetrica in questione», dall'altro però, già riconosce che tali criteri e limiti sono invece previsti dalla delibera n. 417/06/CONS.

Ed è a tali criteri e limiti, quelli previsti dalla delibera n. 417/06/CONS, a cui la stessa Decisione fa riferimento quando «impone all'Autorità di determinare fin dall'entrata in vigore delle misure contenute nei due atti impugnati del 2003 i suddetti criteri e limiti, da utilizzare anche in sede di definizione delle controversie poste a valle della delibera n. 11/03/CIR ed aventi ad oggetto la fissazione dei prezzi di terminazione degli operatori alternativi».

Secondo Telecom Italia, l'impostazione della delibera n. 111/07/CIR sarebbe viziata *ab origine*, poiché non prevedrebbe criteri di ragionevolezza e di proporzionalità. Telecom Italia ritiene inoltre che il prezzo massimo di terminazione degli OLO debba essere unicamente quello che si determinerebbe in applicazione del modello contabile dell'OLO efficiente.

Al riguardo occorre precisare che la predisposizione del modello, più volte richiamato da Telecom Italia, è finalizzata a definire un percorso di riduzione (glide path) dei prezzi asimmetrici degli operatori alternativi che conduca gli stessi ad un valore obiettivo unico e simmetrico rispetto al prezzo di Telecom Italia. Come risulta dalla delibera conclusiva della definizione del modello contabile di cui trattasi - delibera n. 251/08/CONS del 14 maggio 2008 - i risultati ottenuti dal modello definiscono il raggiungimento del valore obiettivo simmetrico al 1º luglio 2010. Il glide path dunque, parte da prezzi giustificati dai costi effettivamente sostenuti (valutati in ogni caso alla luce della normativa di riferimento in materia di contabilità regolatoria) per giungere al prezzo obiettivo ottenuto dal modello bottom up del teorico operatore efficiente.

Sarebbe pertanto sproporzionata nei confronti degli operatori notificati l'imposizione immediata (e riferita ad un periodo temporale largamente antecedente alla definizione delle misure regolamentari vigenti ad oggi) dei risultati del modello, senza dar loro il tempo di adeguare le proprie scelte industriali e commerciali al fine di raggiungere la sostenibilità del prezzo obiettivo. Del resto, tale applicazione risulterebbe anche sproporzionata ed esorbitante rispetto alle specifiche richieste del Consiglio di Stato.

Le recenti riflessioni svolte a livello nazionale e comunitario sull'uso di un modello nella definizione dei prezzi di terminazione presuppongono, come dato di partenza, proprio l'esistenza di un marcato divario tra le tariffe. Con la recente delibera la delibera n. 251/08/CONS e con i nuovi valori di glide path ivi definiti, la previsione di tariffe asimmetriche è già stata inserita, con il pieno avallo della Commissione europea, in un preciso percorso regolatorio temporalmente definito (le cui scadenze possono perciò qui semplicemente essere richiamate e confermate).

Ora, Telecom Italia intenderebbe invece oggi, a ritroso, radicalmente abbattere il suddetto divario, ora per allora, con il pretesto della necessità di dare attuazione alla Decisione del Consiglio di Stato. Questa, però, lungi dal richiedere quanto prospettato da Telecom Italia, ha solo sottolineato la mancanza di «limiti» specifici all'arbitrio degli OLO nella definizione delle proprie tariffe in sede negoziale.

Di diverso pregio appare invece quanto, in subordine, osservato da Telecom Italia, ossia che l'Autorità indichi criteri e limiti che, nell'ambito dei contenziosi pendenti, consentano di regolare i rapporti tra le parti, con riferimento al criterio dato dal costo di produzione da parte di un OLO efficiente.

Si osserva, al riguardo, che l'efficienza nella fornitura del servizio di terminazione (e dunque nei costi sostenuti), non è una prerogativa dei soli modelli ingegneristici, ma può bensì essere ottenuta analizzando i costi effettivamente sostenuti ed applicando, oltre che le corrette regole contabili, opportune scelte in materia di perimetro contabile, di dimensionamento degli apparati, di valutazione delle quote di ripartizione dei costi comuni tra le attività e tra i servizi, limitando, sulla base di benchmark, l'entità di alcune categorie di costo o prefissando i rapporti tra le diverse voci di costo. È in tal senso che va intesa la proposta dell'Autorità presentata con la delibera n. 111/07/CIR, quando prevede che, alla luce di quanto indicato dalla delibera n. 417/06/CONS, gli operatori siano tenuti a giustificare i prezzi sulla base dei costi effettivamente sostenuti ed a giustificare tali costi con tutta la necessaria documentazione.

Relativamente al limite soggettivo della delibera, secondo Telecom Italia sarebbe evidente nella lettera e nella *ratio* della delibera n. 417/06/CONS che gli obblighi in materia di terminazione sono applicabili solo nei confronti degli OLO notificati, rendendo quindi inapplicabili, agli OLO non notificati, i criteri che saranno approvati dalla presente delibera, e dunque alle controversie attualmente in corso.

Al riguardo occorre sottolineare che la delibera n. 11/03/CIR dispiega i suoi effetti in un periodo temporale (anni 2003-2006) in cui l'unico operatore di rete fissa notificato come avente significativo potere nel mercato delle terminazioni era Telecom Italia. Inoltre, la delibera n. 11/03/CIR non prevede la notifica di SMP come condizione necessaria per la rinegoziazione, da parte degli operatori alternativi, dei prezzi di terminazione, né d'altra parte tale aspetto è stato censurato dal Consiglio di Stato. Non si ritiene dunque che l'ambito soggettivo debba essere ristretto rispetto a quello già proposto, ossia a tutti gli operatori con procedimenti di contenzioso ancora pendenti.

In merito alle ulteriori osservazioni sviluppate da Telecom Italia, si osserva quanto segue. Secondo l'operatore, l'approvazione da parte dell'Autorità di tariffe di terminazione fissa degli OLO legate ai costi da essi effettivamente sostenuti, indipendentemente dalle applicazioni di qualsivoglia criterio di efficienza, non sarebbe compatibile con gli obiettivi della regolamentazione, così come individuati dall'art. 8, comma 2, della Direttiva Quadro.

Al riguardo occorre rilevare, in via generale, che la definizione dei prezzi di terminazione a partire dai costi sostenuti non ha mai implicato in nessun modo l'esclusione o il mancato conseguimento degli obiettivi regolamentari, di cui alla direttiva Quadro, citati da Telecom Italia. Prova ne sia che tale metodologia è correntemente in vigore nella fissazione dei prezzi di interconnessione della stessa Telecom Italia.

In particolare, su alcuni dei principi richiamati da Telecom Italia si osserva, in primo luogo che, operando la presente decisione solo per il passato (dall'entrata in vigore della delibera n. 11/03/CIR all'adozione della delibera n. 417/06/CONS), l'impatto sui consumatori non risulta configurabile, visto che evidentemente non sarà possibile applicare eventuali modifiche dei prezzi al dettaglio retroattivamente.

Relativamente alla eventualità di adottare benchmark con operatori di maggiori dimensioni soggetti a obblighi di contabilità regolatoria, ciò sostanzialmente comporterebbe l'impiego di prezzi simmetrici con Telecom Italia, poiché al 2003 (e fino al 2006) questi era l'unico operatore di rete fissa soggetto ad obblighi di contabilità regolatoria: ma ciò va evidentemente in senso opposto a quanto previsto dalla delibera n. 11/03/CIR, ponendosi in termini di incompatibilità. Appare invece del tutto ragionevole impiegare, nella risoluzione delle controversie, per quanto applicabile, regole di fissazione dei prezzi analoghi a quelle imposte a Telecom Italia nello stesso periodo di riferimento.

Circa la durata dell'asimmetria, Telecom Italia assume che, dovendosi fissare una durata dell'asimmetria non superiore a 4 anni, l'Autorità sarebbe vincolata a far decorrere tale termine dal periodo di riferimento della definizione della controversia e non già dalla delibera di recepimento (n. 417/06/CONS) del nuovo quadro regolamentare, con la quale è stato definito il regime regolatorio dell'asimmetria.

Su tale aspetto si osserva che la Commissione Europea, nel suggerire un termine di 4 anni per la durata del glide path, ha inteso intervenire sulla regolazione del prezzo di terminazione, evidentemente solo per il futuro, a partire dalla data in cui ciò è effettivamente reso possibile dalle notifiche di SMP in capo agli operatori alternativi. Imporre obblighi *ex-ante* agli operatori alternativi sul prezzo massimo prima di avere effettuato l'analisi del mercato e aver notificato l'operatore sarebbe, del resto, privo di senso logico oltre che contrario alla normativa nazionale e comunitaria.

Sempre in merito all'orizzonte temporale della misura asimmetrica e con riferimento alla censura del Consiglio di Stato riguardante l'omissione della «fissazione di un limite temporale certo o di un percorso regolatorio, anche temporalmente certo, per l'attenuazione nel tempo della misura asimmetrica in questione» vale ribadire che l'Autorità, con le delibere nn. 417/06/CONS, e 251/08/CONS ha inserito l'evoluzione della misura asimmetrica in un preciso percorso regolatorio con scadenze certe.

Circa invece l'opportunità illustrata da Telecom Italia di identificare adeguati perimetri contabili e criteri nella valutazione delle evidenze di costo sostenute dagli operatori alternativi, che tengano conto della disciplina nazionale e comunitaria in materia di contabilità dei costi, si osserva che tali indicazioni sono state già fornite dalla delibera n. 417/06/CONS la quale, nel definire le modalità di approvazione dei prezzi di terminazione in deroga al prezzo massimo fissato dall'Autorità, richiama, all'art. 40, comma 5, la necessità che gli operatori presentino «un sistema di contabilità conforme al quadro regolamentare vigente in materia di contabilità regolatoria, con una descrizione, che illustri almeno le categorie principali di costi e le regole di ripartizione degli stessi, definite in linea con la prassi internazionale» e che prevede al comma 8 che l'Autorità possa disporre perizie e analisi statistiche ed economiche in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini del procedimento.

D'altro canto l'applicazione delle metodologie e dei criteri previsti dalla delibera n. 417/06/CONS, ha portato, con la delibera n. 692/07/CONS, all'individuazione di criteri e perimetri contabili del tutto assimilabili a quelli richiamati da Telecom Italia, sancendo, tra l'altro, l'esclusione di costi non riconosciuti, in precedenza, all'operatore incumbent per il servizio di terminazione, tenendo, a tal fine, in debito conto i principi generali sanciti dalle Raccomandazioni CE 1998/322/CE e 2005/698/CE sul cost accounting richiamate da Telecom Italia.

Si ritiene dunque che i criteri proposti dalla delibera n. 417/06/CONS per la verifica delle evidenze di costo prodotte dagli operatori a sostegno dei prezzi richiesti in deroga al valore massimo, applicati con le modalità indicate con la delibera n. 692/07/CONS (che tali criteri ha applicato), rispondano pienamente all'esigenza prospettata da Telecom Italia che i costi attribuiti al servizio siano solo quelli pertinenti e relativi alla fornitura efficiente del servizio. Tale posizione, evidentemente, riguarda la valutazione delle istanze avviate sulla base della delibera n. 11/03/CIR e non riguarda quindi l'identificazione del modello contabile di un operatore efficiente, tutt'altra questione che, come già detto, avrà efficacia per periodi temporali successivi alle valutazioni ex delibera n. 11/03/CIR, come novata dal presente provvedimento.

Tanto premesso, l'Autorità ritiene che, al fine di dare ottemperanza alla decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 4888/2007, risulti necessario fissare, ora per allora, i criteri alla luce dei quali possono valutarsi le pretese di prezzi di terminazione differenti da quelli di Telecom Italia, con riferimento ad un periodo di tempo interamente trascorso (dall'entrata in vigore della delibera n. 11/03/CIR all'adozione della delibera n. 417/06/CONS) e relativamente ai soli rapporti con-

trattuali per i quali sono in corso contenziosi in materia, che devono ritenersi di conseguenza i soli rapporti ancora pendenti. Appare infatti evidente che la presente fissazione dei criteri non possa applicarsi a rapporti contrattuali per i quali, per il predetto periodo di riferimento, siano state già pattuite le relative condizioni economiche e che possono ritenersi esauriti in quanto, appunto, gli operatori avevano liberamente concordato tali condizioni.

L'Autorità, pertanto ritiene che quanto stabilito dall'art. 4, comma 3, della delibera n. 11/03/CIR, in merito alla possibilità per gli operatori alternativi di richiedere tariffe di terminazione asimmetriche rispetto a quelle di Telecom Italia, debba essere integrato prevedendo che tali prezzi, ispirati a criteri di ragionevolezza e proporzionalità, siano giustificati dai costi effettivamente sostenuti, documentati e valutati come pertinenti alla fornitura efficiente del servizio.

Quanto alla definizione di un limite temporale o di un percorso regolatorio temporalmente certo per l'attenuazione nel tempo della misura asimmetrica, l'Autorità ritiene che il disposto della delibera n. 417/06/CONS, e le successive specificazioni di cui alla delibera n. 251/08/CONS, che vengono in questa sede confermate, soddisfino, come peraltro, almeno implicitamente, riconosciuto dal Consiglio di Stato, il requisito di un orizzonte temporale certo entro il quale il livello di asimmetria delle tariffe di terminazione verrà annullato. Rimane fermo, in ogni caso, che quanto indicato dalla delibera n. 11/03/CIR, anche come novato dal presente provvedimento, ha efficacia sino all'entrata in vigore della delibera n. 417/06/CONS.

Quanto sopra si applica ai rapporti di interconnessione per i quali sono pendenti, presso l'Autorità, controversie per non avere gli operatori concordato tra loro la misura dei prezzi di terminazione basati sulla delibera n. 11/03/CIR.

Al riguardo, ed al fine di definire tali controversie, gli operatori che non vi abbiano ancora provveduto presenteranno tutta la documentazione ritenuta utile ad evidenziare le motivazioni tecniche ed economiche a giustificazione della richiesta, documentazione che sarà analizzata dall'Autorità che, qualora necessario, richiederà le integrazioni di dettaglio del caso.

Udita la relazione dei Commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità.

Delibera:

Art. 1.

1. L'art. 4, comma 3, della delibera n. 11/03/CIR è così riformulato:

«Gli accordi relativi ai servizi di interconnessione offerti dagli operatori attivi nel mercato dell'accesso, diretto e disaggregato, e diversi da Telecom Italia, possono prevedere condizioni economiche differenti da quelle approvate con il presente provvedimento. Telecom Italia, su richiesta delle parti, procede alle opportune modificazioni dei contratti del servizio di terminazione su rete di altro operatore entro i termini previsti dalla normativa vigente. Le condizioni economiche richieste dagli operatori alternativi sono ispirate a criteri di ragionevolezza e proporzionalità e giustificate dai costi effettivamente sostenuti, documentati e riconosciuti come pertinenti alla fornitura efficiente del servizio. Tali condizioni economiche hanno efficacia sino all'entrata in vigore della delibera n. 417/06/CONS. Il raggiungimento di condizioni economiche di simmetria è regolato dalla delibera n. 251/08/CONS. Le controversie tra operatori sono definite dall'Autorità secondo le disposizioni di cui al capo I dell'Allegato A della delibera n. 148/01/CONS».

2. Il precedente comma 1 si applica ai rapporti di interconnessione per i quali sono pendenti controversie presso l'Autorità, per non avere gli operatori concordato tra loro la misura dei prezzi di terminazione basati sulla delibera n. 11/03/CIR. Il medesimo comma si applica per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della delibera n. 11/03/CIR e l'entrata in vigore della delibera n. 417/06/CONS, nei limiti in cui tale periodo formi effettivamente oggetto delle singole controversie.

3. Ai fini della definizione delle controversie tuttora pendenti, gli operatori presentano, qualora non già effettuato nel corso del procedimento, la documentazione, riguardante il periodo oggetto della controversia, ritenuta utile ad evidenziare le motivazioni tecniche ed economiche a giustificazione della richiesta. Tale documentazione è valutata dall'Autorità che, qualora necessario, richiederà le integrazioni di dettaglio del caso.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificata alle società Telecom Italia S.p.a., Fastweb S.p.a., Multilink S.p.a., Brennercom S.p.a. e Freeway S.r.l.

Roma, 21 maggio 2008

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: D'ANGELO - MANNONI

Allegato

SINTESI DELLE POSIZIONI ESPRESSE DAGLI OPERATORI CHE HANNO PARTECIPATO AL PROCEDIMENTO DI CUI ALLA DELIBERA n. 111/07/CIR

La posizione di Telecom Italia

Telecom Italia ritiene che le modalità e i termini adottati dall'Autorità per ottemperare alla decisione 4888/2007 della Sesta Sezione del Consiglio di Stato (nel seguito la Decisione) non sembrano corrispondere allo spirito della Decisione.

A parere di Telecom, infatti, la delibera n. 111/07/CIR (nel seguito la Delibera) sviluppa un ragionamento non corretto. Nel provvedimento di avvio, l'Autorità rammenta le delibere nn. 11/03/CONS (il cui art. 4.3 è stato ritenuto dal Consiglio di Stato illegittimo) e 417/06/CONS (che dovrebbe costituire parametro per individuare *ex post* criteri di ragionevolezza e proporzionalità), nonché la decisione 4888/2007 della VI Sezione del Consiglio di Stato.

Telecom, nel richiamare il percorso svolto dalla Delibera, sottolinea che la stessa non tiene in alcun conto quanto affermato nella decisione del Consiglio di Stato, la quale prevede che i criteri che l'Autorità dovrà dettare debbono costituire un parametro oggettivo di riferimento che consenta di ricavare delle indicazioni quantitative sui prezzi di terminazione, cui i singoli OLO debbono attenersi. La detta decisione afferma, infatti, che la misura asimmetrica contenuta nella delibera n. 11/03/CONS « doveva essere accompagnata da adeguati criteri di ragionevolezza e di proporzionalità e da limiti temporali certi. Criteri e limiti che sono stati previsti con la menzionata delibera n. 417/06/CONS, ma che erano assenti nell'impugnata delibera n. 11/03/CIR». A siffatti criteri oggettivi di ragionevolezza e proporzionalità, prosegue la sentenza, avrebbero dovuto «attenersi anche gli operatori alternativi nel presentare le proprie richieste di prezzi di terminazione»; tali criteri avrebbero, poi, costituito «il parametro per la definizione dell'eventuale contenzioso».

La conclusione è che la delibera n. 11/03/CONS «è illegittima nella parte in cui è stata omessa la fissazione di specifici criteri di ragionevolezza e proporzionalità per i prezzi di terminazione degli operatori alternativi ed è stata omessa la fissazione di un limite temporale certo o di un percorso regolatorio, anche temporalmente certo, per l'attenuazione nel tempo della misura asimmetrica in questione»; conseguentemente l'Autorità, in sede di esecuzione del giudicato, dovrà «determinare fin dall'entrata in vigore delle misure contenute nei due atti impugnati del 2003 i suddetti criteri e limiti, da utilizzare anche in sede di definizione delle controversie poste a valle della delibera n. 11/2003 ed aventi ad oggetto la fissazione dei prezzi di terminazione degli operatori alternativi».

Secondo Telecom, l'impostazione della delibera n. 111/07/CIR è viziata *ab origine*, sia in quanto proponendo di prendere meramente atto dei costi sostenuti non prevede adeguati criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, sia in quanto non considera il quadro regolatorio all'interno del quale l'adeguamento della delibera n. 11/03/CONS deve collocarsi.

Secondo Telecom, se l'adeguamento deve avvenire «ora per allora», il punto di partenza non può che essere «l'ora regolatorio» e cioè il quadro ordinamentale di settore attualmente vigente che, in quanto tale, costituisce parametro necessario di legittimità dell'adeguamento.

Telecom, nel riassumere il quadro regolatorio («l'ora regolamentare») richiama le premesse ed i «considerata» della delibera n. 642/06/CONS, ove si ricorda:

i) che con il parere 24 maggio 2006 la Commissione europea ha invitato l'Autorità «a specificare il percorso regolamentare che conduce alla piena simmetria tra le tariffe di terminazione di Telecom Italia e quelle degli operatori fissi concorrenti» nonché «a sviluppare un modello di costi per il calcolo del valore di terminazione degli operatori alternativi che, basato sui costi, tenga in considerazione la necessità degli stessi di divenire efficienti nel tempo»;

ii) che l'Autorità ha «tenuto nella massima considerazione» l'invito della Commissione europea disponendo nella delibera n. 417/06/CONS «il percorso regolamentare che conduce alla piena simmetria tra le tariffe di terminazione di Telecom e quelle degli operatori fissi concorrenti»;

iii) che l'Autorità ha, ancora, recepito l'invito della Commissione europea avviando «un'attività per la costruzione ed applicazione di un modello contabile finalizzato alla definizione delle tariffe di terminazione di un operatore alternativo efficiente, con la previsione di concludere tale attività a marzo 2007»;

iv) che l'Autorità, sempre sulla scorta delle segnalazioni della Commissione europea, ha individuato come «di fondamentale importanza» il fatto di «procedere alla ridefinizione delle tariffe di terminazione degli operatori alternativi — oltre che della durata del glide path — sulla scorta di una più accurata metodologia quale quella garantita dalla applicazione di un modello di costi che definisca il valore della tariffa di terminazione per un operatore alternativo efficiente».

Telecom, dalla propria ricostruzione deduce che il quadro regolatorio vigente («l'ora regolamentare»), pone un tetto massimo al prezzo di terminazione degli OLO, ed identifica la regola del riesame dei prezzi massimi di terminazione degli OLO e del relativo décalage in un criterio oggettivo che è dato dal modello teorico dell'OLO efficiente. Tale soluzione è del tutto diversa dalla metodologia, soggettiva, fondata sui costi dei singoli operatori alternativi che si basava sul calcolo del costo effettivo, correlandolo alla somma degli investimenti totali effettuati, rapportati ai minuti di traffico.

Telecom sostiene che la scelta di adottare il modello oggettivo, teorico, dei costi dell'OLO efficiente come unico modello applicabile è vincolante poiché la stessa Autorità ha dato esecuzione a tale soluzione con le delibere n. 611/06/CONS e n. 633/06/CONS con le quali ha conferito alla società Europe Economics l'incarico di definire «un modello contabile volto alla determinazione della tariffa di terminazione di un operatore alternativo di rete fissa efficiente» e conferito al prof. Gérard Pogorel l'incarico di supervisione «dell'attività relativa alla definizione di un modello contabile per la determinazione del valore di terminazione di un operatore alternativo efficiente». Telecom ricorda altresì che l'Autorità ha istituito, con la determinazione 22/06/SG del 20 dicembre 2006, «un apposito gruppo di lavoro con il compito di coordinare le attività per la definizione ed applicazione del modello [volto alla determinazione della tariffa di terminazione di un operatore alternativo di rete fissa efficiente], con particolare riferimento ai compiti affidati ai consulenti esterni, così da garantire che le attività svolte siano coerenti con tali compiti».

Telecom sostiene che, alla luce del quadro regolatorio, anche in considerazione di specifiche indicazioni e richieste della Commissione europea, e così ricostruito nei «considerata» della delibera n. 642/06/CONS ed attuato con le delibere 611/06/CONS e 633/06/CONS, la pretesa di ottemperare alla Sentenza conformandosi ad un criterio secondo cui «il prezzo di terminazione richiesto deve risultare giustificato dai costi effettivamente sostenuti» ed impostando un'istruttoria volta semplicemente ed esclusivamente ad acquisire dagli operatori alternativi «tutta la documentazione necessaria a supportare le motivazioni tecniche ed economiche poste a giustificazione della richiesta», è pretesa elusiva dei principi e delle puntuali disposizioni della sentenza cui dichiara di voler dare esecuzione che prevede, invece criteri oggettivi e predeterminati, ed in particolare quello dato dal costo di terminazione di un OLO efficiente, cui gli OLO e la stessa Autorità si debbono attenere.

Secondo Telecom la Delibera, dunque, non rispetta i principi di ragionevolezza e proporzionalità come sono attualmente ricevuti dall'ordinamento di settore vigente e disapplica il significato complessivo e le disposizioni puntuali della sentenza del Consiglio di Stato.

Telecom chiede pertanto che il provvedimento d'avvio del procedimento di ottemperanza al giudicato del Consiglio di Stato sia riesaminato e nuovamente adottato dall'Autorità in contemporaneità con la definizione e l'adozione del modello contabile dell'OLO efficiente. Telecom sostiene che è ormai diritto positivo la prescrizione che il prezzo massimo di terminazione che gli OLO possono richiedere nel tempo è quello che si determina in applicazione del modello contabile dell'OLO efficiente.

Telecom suggerisce altresì, che in via provvisoria si possa adottare una soluzione equitativa che, partendo dall'esigenza di determinare il prezzo di terminazione con riferimento al criterio oggettivo dato dal costo di produzione del servizio da parte di un OLO efficiente - costo per ora equitativamente fissato - indichi criteri e limiti che, nell'ambito dei contenziosi pendenti, consentano di regolare i rapporti tra le parti in via provvisoria e disponga successivi conguagli, assistiti da opportune garanzie, all'esito della definizione del modello contabile attualmente in corso di costruzione.

Telecom sottolinea che nella Delibera si fa riferimento «ai rapporti per i quali sono tuttora pendenti procedimenti contenziosi (per non avere gli operatori concordato tra loro la misura dei prezzi di terminazione) che devono conseguentemente ritenersi i soli rapporti ancora pendenti». Secondo Telecom, non si rinviene nella Delibera alcun riferimento al limite soggettivo, che sarebbe evidente nella lettera e nella *ratio* delle delibere 417/06/CONS e 642/06/CONS, secondo le quali gli obblighi in materia di terminazione sono applicabili solo nei confronti degli OLO notificati (si veda ad esempio il capo V, articoli 37-40, delibera n. 417/06/CONS).

Telecom conclude che tale limite rende inapplicabile la procedura prevista dalla Delibera - o l'altra che sarà adottata in ottemperanza alla decisione - agli OLO non notificati, e dunque alle controversie attualmente in corso tra Telecom e questi ultimi.

Telecom pertanto chiede che la Delibera sia, in sede di riesame, integrata con una precisa individuazione dell'ambito soggettivo di applicazione della procedura.

Secondo Telecom Italia, la necessità di vincolare l'asimmetria delle tariffe di terminazione fissa alle risultanze del modello contabile

dell'OLO efficiente deriverebbe altresì, e ciò indipendentemente dal quadro regolatorio nazionale applicabile, dall'applicazione della rilevante normativa comunitaria. A tale proposito, Telecom sottolinea che la Commissione ha più volte affermato che gli obblighi regolamentari imposti ai sensi della Direttiva Accesso devono essere basati sulla natura del problema identificato, devono rispettare il principio di proporzionalità ed essere coerenti con gli obiettivi identificati dall'art. 8 della Direttiva Quadro (si veda ad esempio risposta della Commissione alla notifica della CMT sul mercato 9, caso ES/2005/0250).

Per quanto in particolare riguarda il principio di proporzionalità, Telecom ricorda che tale principio, esplicitamente richiamato anche dal Consiglio di Stato nella decisione n. 4888/2007, è stato indicato dalla Commissione europea come parametro chiave per valutare l'adeguatezza delle misure proposte dalle autorità di regolamentazione a norma della procedura di cui all'art. 7 della direttiva 2002/21/CE (Direttiva Quadro).

A questo proposito le linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato indicano che l'applicazione del principio di proporzionalità richiede che il mezzo usato per conseguire un dato fine deve essere strettamente adeguato e necessario al conseguimento di tale fine. Per stabilire se una misura regolatoria proposta sia compatibile con il principio di proporzionalità, l'azione intrapresa deve perseguire uno scopo legittimo e i mezzi impiegati per ottenerlo devono essere necessari e il meno onerosi possibile, devono cioè consistere nel minimo necessario per conseguire lo scopo (si veda le Linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica paragrafi 117 e 118).

Telecom ricorda altresì che per quanto riguarda la coerenza della regolamentazione con gli obiettivi fissati dall'art. 8 della Direttiva Quadro, il comma 2 di tale norma specifica che gli Stati membri sono chiamati a garantire che le autorità di regolamentazione, nello svolgere le funzioni che il quadro regolamentare attribuisce loro, devono primariamente: *(i)* garantire che i consumatori ne traggano il massimo beneficio; *(ii)* evitare ogni distorsione e/o restrizione della concorrenza; *(iii)* incoraggiare investimenti efficienti in infrastrutture e promuovere l'innovazione. Lo stesso articolo chiarisce inoltre che tutte le misure intese a conseguire tali obiettivi devono essere ragionevoli e proporzionate agli stessi (trasposti agli articoli 4.3, 13.4 e 13.5 del Codice delle comunicazioni).

Secondo Telecom, la lettura dei suddetti obiettivi porta a concludere che, laddove l'Autorità decidesse di consentire agli OLO di applicare tariffe di terminazione fissa legate ai costi da essi effettivamente sostenuti indipendentemente dalle applicazioni di qualsivoglia criterio di efficienza, da un lato, ciò non sarebbe compatibile con i suddetti obiettivi della regolamentazione, dall'altro lato non sarebbe comunque proporzionale agli stessi.

Con riferimento ai singoli obiettivi regolamentari, Telecom osserva quanto segue:

In merito alla necessità che i consumatori traggano il massimo beneficio possibile dalla regolamentazione, è la stessa Commissione ad affermare che l'applicazione di alti prezzi di terminazione produce effetti negativi sul livello dei prezzi al dettaglio che i consumatori sono chiamati a pagare. Questo è particolarmente vero in un contesto come quello italiano in cui l'Operatore cui è attualmente collegata la maggior parte degli utenti (Telecom) è obbligato a pagare prezzi di terminazione molto più alti di quelli da esso applicati senza potere differenziare i propri prezzi sulla base dell'operatore sulla cui rete la chiamata è terminata. Ciò porta inevitabilmente ad un innalzamento delle tariffe retail generalizzate di Telecom (che come detto riguardano attualmente la maggior parte degli utenti), tanto maggiore quanto maggiore è l'asimmetria consentita dal regolatore.

Con riferimento al secondo obiettivo ossia all'esigenza di evitare ogni distorsione o restrizione della concorrenza, Telecom rileva che, secondo la Commissione il mercato della terminazione fissa è un monopolio naturale e come tale crea un forte incentivo su ogni operatore ad applicare un prezzo da monopolista e quindi un prezzo inefficiente foriero di distorsioni e restrizioni della concorrenza.

A ciò va aggiunto che, nel momento in cui l'incumbent è obbligato dal regolatore ad acquistare la terminazione degli OLO senza poter differenziare i propri prezzi al dettaglio, l'OLO avrà la possibilità e dunque l'incentivo di applicare prezzi addirittura superiori a quelli applicabili da un monopolista producendo inefficienze e distorsioni ancora maggiori. Tutto ciò, naturalmente, sul presupposto che l'OLO incorra effettivamente nei costi alla base delle proprie tariffe di terminazione e che tali costi esso effettivamente imputi alle proprie divisioni commerciali. Nel caso in cui invece l'OLO decidesse di imputarsi dei costi inferiori alle proprie tariffe di terminazione ciò implicherebbe ulteriori e più importanti restrizioni della concorrenza tanto più probabili quanto maggiore è l'asimmetria dei costi di terminazione.

Telecom sostiene che ciò è esattamente quanto è accaduto e continua ad accadere nel caso di Fastweb che ha infatti applicato, e continua ad applicare, dei prezzi al dettaglio sostanzialmente inferiori ai prezzi che applica per il servizio di terminazione sulla sua rete (ad es. in caso di gare pubbliche).

Per quanto infine riguarda l'obiettivo di incoraggiare investimenti efficienti in infrastrutture e promuovere l'innovazione, secondo Telecom è la Commissione a mettere in evidenza l'inadeguatezza dell'approccio paventato dall'Autorità. Questa avrebbe infatti rilevato come l'applicazione di tariffe di terminazione asimmetrica costituisce un incentivo per gli operatori a non incrementare la propria base di clienti per non rischiare così di vedersi ridurre le tariffe di terminazione dal regolatore. In una siffatta ipotesi l'asimmetria delle tariffe di terminazione anziché incoraggiare investimenti inefficienti in infrastrutture, incoraggia gli operatori a mantenere inalterata l'inefficienza e l'estensione della propria architettura di rete nonché ad astenersi dal competere in maniera più agguerrita sul mercato a valle. Secondo Telecom ciò sarebbe particolarmente vero in Italia qualora la determinazione delle tariffe di terminazione fosse fatta dal regolatore garantendo una copertura totale dei costi dell'OLO anche quando questi superano di svariate volte quelli dell'operatore efficiente.

Secondo Telecom, alla luce di quanto suesposto, l'approccio dell'Autorità nella Delibera, se confermato al termine dell'istruttoria, non sarebbe compatibile con gli obiettivi della regolamentazione così come individuati dall'art. 8, comma 2, della Direttiva Quadro.

Telecom ritiene che la soluzione proposta sia non proporzionata. Con particolare riferimento al mercato in questione, infatti, la Commissione ha più volte chiarito che, l'applicazione di tariffe di terminazione asimmetriche è possibile solo in via eccezionale, al fine di riequilibrare le maggiori economie di scala e di scopo di cui si giova l'incumbent rispetto ai nuovi entranti e deve comunque implicare un rapido ritorno alla simmetria attraverso l'applicazione di modelli di costo di un OLO efficiente.

A tale proposito l'analisi delle valutazioni compiute dalla Commissione nell'esercizio delle sue competenze ai sensi dell'art. 7 della Direttiva Quadro fornisce delle utili indicazioni in questo senso.

Secondo Telecom, la Commissione ha più volte esplicitato l'applicazione del principio di proporzionalità in questo contesto chiarendo che gli obblighi regolamentari imposti ai sensi della Direttiva Accesso devono essere basati sulla natura del problema identificato ed essere coerenti con gli obiettivi identificati dall'art. 8 della Direttiva Quadro.

Al riguardo Telecom rileva che nella valutazione della dominanza degli OLO sul mercato della terminazione fissa, le autorità di regolamentazione hanno sempre considerato gli OLO come aventi SMP. Nell'unico caso in cui un'autorità non ha notificato gli OLO su questo mercato la Commissione è intervenuta esercitando il suo diritto di veto.

Per quanto riguarda poi gli obblighi regolamentari imposti, Telecom rileva che in molti di questi casi le autorità di regolamentazione hanno imposto agli operatori alternativi di maggiori dimensioni rimedi analoghi a quelli imposti agli incumbent. Non risulta che la Commissione sia mai intervenuta per criticare l'imposizione di misure regolamentari simmetriche. Laddove invece le autorità di regolamentazione sono intervenute introducendo una regolamentazione asimmetrica, ad esempio imponendo minori controlli sui prezzi di terminazione agli operatori che erano entrati da poco nel mercato, la Commissione ha sempre sottolineato la necessità di motivare adeguatamente l'imposizione di obblighi regolamentari asimmetrici nonché di garantire coerenza fra i diversi interventi regolamentari all'interno dell'Unione europea.

Proprio nell'ottica di garantire maggiore uniformità degli interventi regolamentari asimmetrici, Telecom rileva che la Commissione è intervenuta più volte chiedendo alle autorità di regolamentazione di modificare gli obblighi imposti. In altri casi, la Commissione è invece intervenuta al fine di contenere il livello di asimmetria imposto dalle autorità nei limiti della proporzionalità.

A questo fine la Commissione ha più volte sollecitato le autorità di regolamentazione a rivedere gli obblighi regolamentari asimmetrici che intendevano imporre. Più in generale, la Commissione ha sempre sottolineato la necessità che le autorità di regolamentazione specifichino, già nell'adozione delle misure finali, il percorso regolamentare che dovrebbe portare all'applicazione di misure simmetriche e ciò sviluppando, nel più breve tempo possibile, un modello di costi per il calcolo del valore di terminazione degli operatori alternativi che tenga in considerazione la necessità degli stessi di divenire efficienti nel tempo.

Secondo Telecom Italia un discorso più dettagliato va fatto, in questo contesto, per ciò che riguarda l'entità dell'asimmetria che si può considerare compatibile con l'applicazione del principio di proporzionalità. A questo proposito la Commissione avrebbe più volte ribadito la necessità che la misura regolamentare sia adeguata al tipo di problema da affrontare, che garantisca una sufficiente trasparenza e certezza del diritto e che sia mantenuta una sostanziale coerenza fra gli interventi regolamentari all'interno dell'Unione europea.

Telecom rileva che il problema da affrontare è quello delle diverse economie di scala e di scopo e dello squilibrio fra i differenti volumi di traffico terminato. A tale fine la Commissione ammette in astratto la possibilità di applicare tariffe di terminazione asimmetriche ma solo per il periodo di tempo necessario all'operatore in questione per adattarsi alle condizioni presenti nel mercato. Secondo Telecom, la Commissione ha anche più volte aggiunto che, al fine di garantire la certezza del diritto e la protezione dei consumatori, le autorità di regolamentazione dovrebbero determinare le tariffe di terminazione degli OLO sulla base di un modello economico che non si limiti a tener conto dei costi sostenuti da un singolo OLO ma tenga in considerazione un OLO che raggiunge in tempi ragionevoli adeguati livelli di efficienza.

A tale proposito, Telecom rileva che, sebbene la Commissione non si sia espressa nel dettaglio sul livello di asimmetria che può essere considerato proporzionale, la stessa ha però dato indicazioni precise sul metodo da seguire. In particolare, con riferimento ai costi di terminazione di operatori di piccole dimensioni, ossia quegli operatori per i quali è massima l'esigenza di asimmetria regolamentare, la Commissione ha suggerito di utilizzare come metodo quello del benchmark con i prezzi di operatori di maggiori dimensioni sottoposti ad obblighi di contabilità regolatoria (prezzi che - lo si ricorda - quasi mai hanno rispecchiato i costi sostenuti, ma molto spesso sono stati corretti dai Regolatori nazionali sulla base di best practice o, appunto, sulla base di modelli di operatore efficiente, es. modelli LRAIC). Secondo Telecom, se rapportiamo questa indicazione in Italia e al caso di specie vediamo come l'unico operatore di dimensioni maggiori di Fastweb e soggetto ad obblighi di contabilità regolatoria con il quale avrebbe senso operare tale benchmark sarebbe la stessa Telecom.

Telecom rileva che, se così fosse, tenuto conto che il problema cui, secondo l'Autorità, è necessario dare una risposta regolatoria è quello delle asserite differenti economie di scala e di scopo di cui beneficerebbe l'incumbent, bisognerebbe innanzitutto verificare: *a)* che tali diverse economie di scala e di scopo (ammesso che ve ne siano) costituiscano un'oggettiva barriera all'entrata per nuovi entranti e *b)* che la asimmetria dei prezzi di terminazione sia una adeguata risposta a tale problema.

Secondo Telecom Italia, che a tal fine allega il parere di un proprio consulente, la dottrina economica ha seri dubbi al riguardo, anche alla luce del fatto che in un contesto che fosse competitivo, mai un operatore nuovo entrante proporrebbe ai propri clienti prezzi: *i)* basati semplicemente sui volumi di domanda iniziali (e non su valutazioni prospettiche); *ii)* avulsi da un benchmarking di prezzi efficienti. In tale ottica, data la natura «bottleneck» del servizio in questione, il regolatore dovrebbe spingere l'operatore a comportarsi secondo i canoni di efficienza tipici di un mercato competitivo.

In secondo luogo, anche ammettendo che il problema esista e che l'asimmetria sia ritenuta un'adeguata risposta regolamentare a tale problema, il rispetto del principio di proporzionalità imporrebbe di limitare il livello di asimmetria al minimo necessario alla soluzione di tale problema. In tal senso, agli OLO dovrebbe dunque essere al massimo consentita l'opportunità di determinare i propri prezzi applicando ai prezzi medi di Telecom Italia un mark-up limitato nel tempo e quantitativamente non superiore a quelli riscontrabili in altre realtà paragonabili all'Italia.

Secondo Telecom, l'unica, eccezionale possibilità individuata dalla Commissione per poter imporre misure asimmetriche che vadano oltre i rigidi criteri appena descritti è che tale asimmetria sia giustificata da «objective cost differences which are beyond the control of the operators concerned». Secondo Telecom, in sostanza la Commissione ammette tale eccezione laddove l'operatore in questione sia soggetto a degli incrementi di costo dovuti a delle situazioni oggettive indipendenti dalla sua obiettiva efficienza. Ne consegue che tale eccezione non fa che confermare la suddetta regola per la quale l'applicazione di misure regolamentari asimmetriche in tanto è proporzionale e dunque ammissibile in quanto non si tramuti in una remunerazione acritica dei costi dell'OLO indipendentemente dal suo livello di efficienza. Ciò sarebbe tanto più vero se si tiene conto del fatto che le tariffe di terminazione medie di cui Fastweb chiede l'applicazione per il periodo 2003-2006, sono almeno 5 volte maggiori di quelle mediamente applicabili da Telecom sulla base della sua contabilità regolatoria.

Telecom ritiene che, anche a parere del proprio consulente, non solo il livello di asimmetria richiesto da Fastweb è smodatamente superiore a quanto necessario a compensare le eventuali diverse economie di scala e di scopo nonché il diverso volume del traffico terminato, ma è anche smodatamente sproporzionato rispetto ai livelli di asimmetria mediamente consentiti ad operatori analoghi negli altri Paesi dell'Unione europea.

Telecom rileva che prendendo a riferimento i dati di Cullen International, negli altri Paesi il mark-up più elevato consentito non supera il 30% delle tariffe di terminazione dell'incumbent.

Secondo Telecom, una tale situazione rende le richieste di Fastweb, nonché l'approccio regolamentare dell'Autorità che tali richieste volesse soddisfare, sostanzialmente incompatibili con alcuni degli obiettivi che, secondo l'art. 8, comma 3, della Direttiva Quadro, contribuiscono allo sviluppo del mercato interno delle comunicazioni elettroniche e cioè:

a) la rimozione degli ostacoli residui che si frappongono alla fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica;

b) lo sviluppo di reti transeuropee, l'interoperabilità dei servizi paneuropei e la connettività end-to-end;

c) la garanzia che, in circostanze analoghe, non vi siano discriminazioni nel trattamento delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica;

d) lo sviluppo di prassi normative coerenti e l'applicazione coerente del quadro regolamentare.

Secondo Telecom, tale asimmetria è sproporzionata al conseguimento dell'obiettivo *a)*, è incompatibile con l'obiettivo *b)*, e non rispetta gli obiettivi *c)* e *d)*.

Telecom ritiene che, per quanto infatti riguarda l'obiettivo *c)*, esso è disatteso in quanto consentire ad un OLO l'applicazione di tariffe di 5 volte superiori a quelle dell'incumbent implica un livello di discriminazione non giustificabile da alcuna differenza nelle economie di scala e/o di scopo.

Secondo Telecom, sia l'obiettivo *c)* che l'obiettivo *d)*, sarebbero disattesi se l'Autorità decidesse di riconoscere a Fastweb la copertura di tutti i suoi costi imponendo così a Telecom un livello di asimmetria di gran lunga superiore a quello imposto agli altri incumbent nei Paesi dell'Unione europea. Da ciò deriverebbero due conseguenze negative. In primo luogo che Telecom, la quale è attiva in almeno tre altri Paesi dell'Unione europea sarebbe discriminata rispetto agli altri incumbent cui sono imposti livelli più bassi di asimmetria. In secondo luogo che una tale discrepanza fra i diversi livelli di asimmetria costituirebbe un rilevante ostacolo all'applicazione coerente del quadro regolamentare.

Telecom richiede dunque che i criteri individuati all'esito del procedimento:

a) garantiscano il massimo beneficio per i consumatori;

b) evitino ogni distorsione e/o restrizione della concorrenza;

c) incoraggino investimenti efficienti in infrastrutture;

d) includano il benchmark con i costi di altri operatori di maggiori dimensioni e soggetti ad obblighi di contabilità regolatoria;

e) parametrino il livello di asimmetria imposto a TI al livello di asimmetria imposto ad altri incumbent di dimensioni comparabili, e che indichino il criterio dell'OLO efficiente eliminando qualsiasi riferimento ai costi effettivamente sostenuti dall'OLO.

Telecom ha dato altresì evidenza dei principi e dei criteri tecnico/economici che la stessa reputa necessari al fine di arrivare al calcolo dei prezzi dell'OLO efficiente.

Secondo Telecom, tanto il quadro regolamentare nazionale, quanto il quadro comunitario, come più volte richiamato dalla Commissione, non consentono di utilizzare il riferimento ai costi sostenuti, indipendentemente da una valutazione degli stessi, basata sul criterio dell'OLO efficiente.

Un'eventuale asimmetria dovrebbe essere ancorata ad una misura oggettiva, nonché essere eliminata in tempi brevi; questo è il principio che la stessa Commissione europea ha esplicitamente individuato.

Telecom ricorda in particolare che la dominanza degli OLO nell'offerta dei servizi di terminazione è una «ultradominanza» (100% della quota di mercato) riconosciuta in tutta Europa che tale ultradominanza non viene meno dal fatto che gli OLO non fossero ancora non notificati come SMP alla data dell'adozione della delibera n. 11/03/CIR. Nello specifico caso di Fastweb, la dominanza nel mercato della terminazione anche in tale periodo è stata definita anche da un giudice competente (Giudice dott. Domenico Urbano, Corte d'appello di Milano, nell'ambito di un'istanza cautelare avanzata da Telecom nei confronti Fastweb e respinta con sentenza depositata il 21 settembre 2006).

Secondo Telecom operatori dominanti e verticalmente integrati sono tenuti all'obbligo di non discriminazione interno/esterno (secondo Telecom imposto agli OLO all'art. 39, comma 1, della delibera n. 417/06/CONS) al fine di evitare che possano utilizzare il proprio potere di mercato per distorcere le condizioni di concorrenza nel mercato a valle dell'offerta di servizi di telefonia fissa.

Secondo Telecom, in qualità di operatori dominanti gli OLO sono comunque sottoposti agli obblighi dell'art. 82 del Trattato, così come chiarito dalla Comunicazione della Commissione europea «sull'applicazione delle regole di concorrenza agli accordi di accesso nel settore delle telecomunicazioni» del 22 agosto 1998.

Secondo Telecom, in virtù della qualifica di operatori dominanti gli OLO sono assoggettati ad un obbligo di non discriminazione tra le proprie divisioni commerciali e gli altri operatori.

Telecom evidenzia che le motivazioni indicate in varie delibere dall'Autorità in merito all'opportunità di consentire livelli di prezzo di terminazione sulle reti OLO più elevati dei prezzi dell'OR di Telecom ed ai criteri per la definizione dei medesimi possono così brevemente riassumersi:

1) delibera n. 11/03/CONS

a) assenza di obblighi regolamentari sulla modalità di definizione del prezzo di terminazione;

b) minori economie di scala e di scopo rispetto all'operatore incumbent, soprattutto quando il nuovo entrante investa in rete di accesso;

c) benefici sulla concorrenza e sugli investimenti;

2) delibera n. 417/06/CONS - Allegato A

d) accettazione del principio stabilito nella delibera n. 11/03/CONS che i prezzi fissati dagli OLO debbano rispecchiare i costi effettivi sottostanti, superiori a quelli di Telecom, per diversi motivi, tra i quali le maggiori difficoltà nel reperimento dei capitali finanziari.

Al riguardo, Telecom rileva quanto segue:

con riferimento al punto sub *a)*, l'assenza di obblighi regolamentari (nazionali) definiti non può comportare la mancata applicazione del quadro normativo vigente. La delibera n. 11/03/CONS è stata emanata in vigenza dell'attuale quadro regolamentare europeo e, in ogni caso, delle norme del Trattato (specificamente dell'art. 82); secondo Telecom, pertanto, sono applicabili tanto i principi generali per gli operatori dominanti, quali gli OLO con riferimento all'offerta di servizi di terminazione sulla propria rete, quanto i principi generali richiamati dal quadro regolamentare europeo, come sopra richiamati.

Con riferimento al punto sub *b)*, pur riconoscendo la possibilità che sussistano degli effetti di scala per gli operatori nuovi entranti, valgono le seguenti considerazioni:

1) nella fornitura di un servizio bottleneck come quello in oggetto la valutazione dei costi non può prescindere da una logica di periodo, e quindi anche accettando la visione semplicistica che i costi unitari di Fastweb dovrebbero essere semplicemente calcolati sulla base della sua domanda, un tale calcolo dovrebbe, fin dall'inizio, tenere conto della crescita attesa dell'utilizzo della rete di Fastweb;

2) in aggiunta tali effetti sono già stati considerati (ai fini della regolamentazione di sistema) nel momento in cui AGCOM, seguendo la logica della ladder of investments, ha obbligato Telecom Italia a fornire servizi che facilitassero gli operatori non ancora completamente infrastrutturati (raccolta in CS/CPS; fornitura di servizi di inoltro/trasporto del mercato 10; fornitura di servizi di trasmissione del mercato 13-14; fornitura di servizi di colocazione, etc.) consentendo loro - proprio in virtù di tali servizi - di godere fin dall'inizio delle economie di scala conseguite da Telecom Italia, in attesa di una maggiore e più completa infrastrutturazione.

In aggiunta, Telecom osserva che anche un operatore «inefficiente» che ipoteticamente intendesse offrire i propri servizi di terminazione su una rete monoservizio PSTN analoga a quella legacy di Telecom Italia acquisendo da Telecom tutti i servizi intermedi necessari per la fornitura del servizio, non avrebbe una differenza di economie di scala significativa rispetto a Telecom Italia, una volta raggiunto un numero di clienti per ciascuna area di presenza sufficiente ad ammortizzare le componenti di costo fisso. Al riguardo, Telecom Italia valuta che, con una copertura del 50% della clientela, tale soglia ammonterebbe a circa 100.000 clienti.

Con riferimento al punto *c)*, Telecom evidenzia come una non marginale asimmetria possa danneggiare sia i consumatori finali che l'efficienza economica; questo in quanto:

1) entranti non regolamentati hanno incentivo a fissare prezzi di terminazione alti ed inefficienti, finanche in alcuni casi superiori al prezzo di monopolio;

2) nel quadro regolamentare italiano gli OLO hanno forti incentivi ed effettiva possibilità di fissare prezzi di terminazione elevati ed inefficienti;

3) gli asseriti benefici per i consumatori derivanti da prezzi asimmetrici sono quantomeno ambigui nella teoria, e verosimilmente negativi nella pratica.

Con riferimento al punto *d)*, l'Autorità non ha mai fornito evidenza, tramite una analisi specifica e documentata, della affermazione secondo cui gli OLO avrebbero maggiori difficoltà nel reperimento dei capitali finanziari; in realtà non c'è ragione per pensare che i nuovi entranti, e specialmente Fastweb, incontrino barriere nell'accesso al mercato dei capitali.

Telecom rileva che nella delibera l'Autorità ritiene che, in prima approssimazione, tenendo conto della delibera n. 417/06/CONS, e senza alcuna ulteriore motivazione, tra i criteri adottabili potrebbe essere adottato quello dei costi effettivamente sostenuti dagli OLO. A tal fine, la delibera indica come ulteriore criterio che l'Autorità possa richiedere agli OLO la documentazione necessaria a supportare le motivazioni tecniche ed economiche a giustificazione della richiesta.

Secondo Telecom manca quindi qualsiasi motivazione che individua il perché tale di criterio, che derogherebbe al «principio della simmetria», dovrebbe effettivamente consentire di conseguire gli obiettivi dell'azione regolamentare individuati a livello comunitario e trasposti nell'ordinamento nazionale.

Secondo Telecom il criterio dei costi sostenuti:

non incoraggia investimenti efficienti;

può generare (ed ha generato) distorsioni della concorrenza;

ha effetti probabilmente negativi e quantomeno dubbi sui consumatori.

Criteri «ragionevoli» e «proporzionali» dovrebbero, secondo Telecom, quantomeno rispettare il quadro regolamentare europeo, e specificamente rispondere ai tre obiettivi dell'azione regolamentare sopra richiamati.

Telecom ritiene che se l'Autorità si basasse unicamente sulla dimostrazione che i costi sono stati semplicemente sopportati dagli OLO, senza valutazioni di efficienza e senza considerare se siano o meno superiori al livello massimo risultante dall'applicazione del modello teorico dell'OLO efficiente, allora si determinerebbe un grave rischio di danno per i consumatori, la concorrenza e la promozione di investimenti efficienti.

Secondo Telecom, un criterio di definizione dei prezzi che non consideri tali effetti negativi, e che non sia in grado di ponderarli rispetto ad asseriti ed indimostrati effetti positivi, non potrebbe certo essere considerato né ragionevole, né proporzionale.

A sostegno della proposta di impiegare il modello dell'OLO efficiente Telecom, sottolinea che, l'art. 13, comma 2 della Direttiva Accesso ed Interconnessione prevede che «Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché tutti i meccanismi di recupero

dei costi o metodi di determinazione dei prezzi resi obbligatori servano a promuovere l'efficienza e la concorrenza sostenibile ed ottimizzino i vantaggi per i consumatori».

Secondo Telecom, il criterio dell'OLO efficiente:

Produce indubbi benefici sul consumatore, in quanto non trasferisce allo stesso, né direttamente, né indirettamente, il costo delle inefficienze;

Non può distorcere la concorrenza, in quanto non consente sussidi alle divisioni commerciali, particolarmente probabili in mercati two-sided quale quello della fonia vocale;

Promuove, per *tabulas*, investimenti efficienti, in quanto non incentiva investimenti inefficienti

In alternativa all'utilizzo di un modello di costo dell'OLO efficiente, Telecom sottolinea che la normativa vigente dalla possibilità alle NRA di fare ricorso anche al benchmark in mercati internazionali comparabili ai fini della definizione dei prezzi. Tale previsione, di cui all'art. 13, comma 2 della Direttiva 2002/19, costituisce quindi un criterio utile per valutare le risultanze derivanti dalle valutazioni di un costo efficiente.

Telecom ritiene che tale criterio sia assolutamente utile ad integrare/completare le risultanze derivanti dall'applicazione del modello dei costi efficienti, in quanto fornisce indicazioni su operatori con analoghe strutture di costo in altri paesi europei.

Telecom evidenzia che nel momento in cui si definiscono dei prezzi di terminazione di operatori dominanti, è essenziale considerare i possibili effetti delle misure sui mercati a valle, in particolare nel caso di mercati two-sided, nei quali tali effetti sono più immediati.

Al riguardo, Telecom ricorda che il considerando (20) della Direttiva Accesso e Interconnessione afferma che: «In particolare, gli operatori con significativo potere di mercato devono evitare di applicare una compressione dei prezzi tale che la differenza tra i prezzi al dettaglio e i prezzi di interconnessione fatturati ai concorrenti che forniscono servizi al dettaglio similari non sia tale da garantire una concorrenza sostenibile». Tale previsione discende direttamente dall'applicazione di regole di concorrenza e si ritrova anche, in modo più esteso, nella «Notice on the application of the competition rules to access agreements in the telecommunications sector (98/C 265/02)».

Telecom ritiene che più in generale, viga sugli operatori dominanti verticalmente integrati un obbligo di non discriminare tra le proprie divisioni commerciali e gli altri operatori, confermato anche dalla regolamentazione nazionale con riferimento agli OLO (vedasi l'art. 39 della delibera n. 417/06/CONS).

Telecom sottolinea che per uno degli operatori che richiedono una terminazione asimmetrica (Fastweb), è stato accertato che i prezzi applicati alle proprie divisioni commerciali sono significativamente inferiori a quello richiesti agli altri operatori. La Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) nominata dal TAR del Lazio nel ricorso 6855/2006, proposto da Telecom avverso Consip, ha infatti concluso in merito alla sussistenza di una discriminazione operata da Fastweb a favore delle proprie divisioni commerciali nell'ambito di una gara indetta da Consip nel 2005 (e quindi nel periodo di applicazione della delibera n. 11/03/CIR).

Telecom rileva che la CTU, nelle «Risposte ai quesiti formulati dal collegio giudicante» del 30 marzo 2007, non solo avrebbe accertato tale discriminazione, ma avrebbe anche calcolato che, anche trascurando alcuni costi che avrebbero dovuto essere invece presi in considerazione, il valore di terminazione che Fastweb ha imputato alle proprie divisioni commerciali è pari, al massimo, a 0,70 Eurocent/minuto (nel caso di uno dei due lotti di gara contestati), oppure a 0,96 Eurocent/minuto (nel caso dell'altro lotto di gara contestato). Come rileva la stessa CTU ambedue tali valori sono inferiori non solo al prezzo di terminazione richiesto da Fastweb in quel periodo (il prezzo di 2,71 Eurocent/minuto, oggetto del presente contenzioso), ma anche ai valori fissati da AGCOM per il 2007, 2008 e 2009.

Secondo Telecom ciò accerta che Fastweb, mentre richiedeva la definizione di un prezzo di terminazione pari a 2,71 €cent/min, applicava alle proprie divisioni commerciali un prezzo pari, al massimo, a 0,7 ovvero 0,96 €cent/min, in violazione degli obblighi di non discriminazione tra le proprie divisioni commerciali e gli altri operatori.

Telecom ritiene che tale elemento sia essenziale nell'ambito del presente provvedimento e che l'Autorità dovrebbe, sulla base delle considerazioni sopra espresse, indicare il criterio della non discriminazione come criterio principale, prevalente anche su quello dei costi efficienti, nonché indicare, almeno con riferimento a Fastweb, un livello massimo di prezzo pari al livello (0,70 0,96 €cent/min) calcolato per eccesso dalla CTU sopra indicata. Diversamente, il valore di terminazione riconosciuto a Fastweb comporterebbe automaticamente l'efficacia del comportamento discriminatorio operato da Fastweb.

Telecom evidenzia che un ulteriore aspetto di specifico rilievo è quello della durata dell'asimmetria. Anche in questo caso, Telecom ritiene che l'Autorità debba applicare il quadro previsto dalla delibera n. 417/06/CONS e coerente con tutte le indicazioni comunitarie in materia di asimmetria tariffaria, che prevede un glide path che conduca alla simmetria entro 5 anni (o meglio entro 4 anni, come indicato dalla Commissione europea).

Telecom non ritiene infatti che l'intervento postumo possa giustificare una modifica della durata dell'asimmetria:

definendo una durata complessiva dell'asimmetria superiore a quella indicata dalla Commissione Europea;

differenziando gli operatori che hanno effettuato una richiesta ante delibera n. 417/06/CONS dagli altri operatori notificati.

Tale situazione comporterebbe, secondo Telecom Italia, una lesione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità. Telecom ritiene che necessariamente debba essere raggiunta della piena simmetria in 4 anni.

Una diversa interpretazione in relazione al punto precedente comporterebbe, secondo Telecom, anche la definizione di un doppio regime per gli OLO con riferimento alla durata dell'asimmetria. Gli OLO che hanno fatto richiesta di una tariffa asimmetrica nel periodo di applicazione della delibera n. 11/03/CONS si troverebbero riconosciuta un'asimmetria di durata pari al periodo richiesto ante delibera n. 417/06/CONS più tutto il periodo previsto dalla delibera n. 417/06/CONS, mentre gli altri OLO si vedrebbero riconosciuto solo il periodo di asimmetria previsto dalla delibera n. 417/06/CONS.

Tale differenza, ad avviso di Telecom, non sarebbe giustificata da alcuna differenza oggettiva tra tali soggetti, ma unicamente dalla diversa data di richiesta di una terminazione asimmetrica.

Secondo Telecom, l'OLO efficiente deve raggiungere una piena simmetria in un numero definito di anni, quindi ad una richiesta anticipata di tale prezzo asimmetrico non può che corrispondere una conclusione proporzionalmente anticipata dell'asimmetria. Diversamente si discriminerebbe anche tra i diversi OLO in un modo che certo non può essere definito né ragionevole, né proporzionale.

Telecom, sulla scorta di quanto suesposto, richiede che *a)* l'Autorità non includa tra i criteri quello dei costi sostenuti dall'OLO; *b)* l'Autorità indichi il criterio dei costi efficienti quale criterio principale, e che, conseguentemente, sospenda la definizione dei contenziosi sui prezzi di terminazione fino al termine, dello studio sul modello di costo dell'OLO efficiente; *c)* l'Autorità indichi il benchmarking internazionale con i paesi strutturalmente più simili all'Italia (Regno Unito, Germania, Francia, Spagna) quale criterio integrativo dei costi efficienti; *d)* l'Autorità indichi esplicitamente il criterio della non discriminazione come criterio sussidiario ai fini della determinazione del prezzo di terminazione; *e)* l'Autorità indichi come criterio un glide path di 4 anni che conduca alla piena simmetria con Telecom.

Ad integrazione di quanto già esposto, Telecom ritiene altresì necessario che l'Autorità individui specificamente i criteri di costo da prendere a riferimento. La definizione di tali criteri, che risulta propedeutica anche ai fini di una mera verifica dei costi effettivamente sopportati dagli OLO, è ugualmente essenziale ai fini del modello di OLO efficiente. Telecom sottolinea che in assenza di tali criteri, coerenti con la disciplina nazionale e comunitaria, ogni valutazione risulterebbe inattendibile e non verificabile.

Secondo Telecom, qualsiasi valutazione dei costi di un servizio deve necessariamente presupporre la definizione del servizio stesso e la correlata individuazione del «perimetro» della catena impiantistica sottostante il servizio e delle attività correlate. Tale esigenza è indipendente dal tipo di metodologia che si utilizza per valutare i costi, sia essa basata su modelli di costo efficiente, sia sui costi sostenuti sia su benchmarking.

Telecom ritiene che adeguati riferimenti al riguardo possano essere rinvenuti sia nelle definizioni stesse dei Mercati Rilevanti, sia nelle Raccomandazioni della Commissione sui criteri di Cost Accounting, e che sulla base di tali riferimenti si debbano da parte dell'Autorità fornire ulteriori precisazioni utili nel contesto dei servizi di terminazione di Fonia forniti da reti non basate sulla tecnologia tradizionale della commutazione di circuito.

Tuttavia Telecom ha potuto riscontrare, nell'ambito della Controversia con Fastweb di cui alla delibera n. 31/07/CIR, che la predetta Società non ritiene che ai fini della valutazione dei costi del servizio di terminazione di fonia possano essere considerati come riferimenti le definizioni stesse dei Mercati Rilevanti e le Raccomandazioni della Commissione sui criteri di Cost Accounting.

Risulta pertanto assolutamente necessario, ad avviso di Telecom, che l'Autorità fornisca chiare indicazioni in merito, sia — per quanto detto — ai riferimenti normativi e di principi applicabili, sia su aspetti specifici.

In particolare, secondo Telecom, la necessità di un'esplicitazione su tale tematica deriva dal fatto che dalla documentazione di «Contabilità regolatoria» prodotta da Fastweb per il 2004 e 2005 (nell'ambito del contenzioso di cui alla delibera n. 31/07/CIR) e da altra documentazione in tale contesto presentata dalla medesima apparirebbe evidente che nei costi del Servizio di Terminazione per fonia vocale Fastweb ha incluso costi sia di componenti impiantistiche non pertinenti e non facente parte della catena impiantistica sottostante il Servizio di Terminazione sia di attività non correlate alla erogazione del servizio in esame.

Telecom ritiene che tale inclusione sia ingiustificata e non legittima ed evidenzia che, data la rilevanza di tali costi, una loro inclusione altererebbe in maniera significativa la valutazione del costo del Servizio di terminazione in esame.

Telecom ritiene pertanto che l'Autorità dovrebbe, nel riformulare la Delibera, confermare che anche ai fini della valutazione dei costi del Servizio di Terminazione per Fonia vocale su reti di Operatori alternativi:

valgono le definizioni dei mercati/servizi stabilite dalla Commissione e precisate nelle market analysis dell'Autorità;

vale l'obbligo di adottare metodologie di allocazione ed attribuzione dei costi coerenti con le Raccomandazioni 1998/322/CE e 2005/698/CE su Cost Accounting;

confermi altresì, in maniera puntuale, tramite anche opportune specificazioni, che viene esclusa la possibilità di includere costi di componenti impiantistiche non pertinenti e non facenti parte della catena impiantistica sottostante il Servizio di Terminazione e costi di attività non correlate alla erogazione del servizio wholesale in esame.

Secondo Telecom, la posizione di Fastweb è rinvenibile nella memoria inviata ad Agcom (nell'ambito della controversia di cui alla delibera n. 31/07/CIR) il 10 settembre 2007, pagg. 21-22, secondo cui ai fini della determinazione dei costi di terminazione degli operatori nuovi entranti, il quadro regolatorio non preclude «invece in alcun modo la possibilità di conteggiare nella terminazione i costi di accesso di operatori nuovi entranti che intendano investire su una rete alternativa a quella dell'operatore dominante e anzi devono essere incentivati a farlo proprio in funzione dello sviluppo della concorrenza.».

Telecom ritiene che tale asserzione sia priva di fondamento, per i seguenti motivi:

a) la lettura dei vari passi della delibera n. 11/03/CONS (e della precedente 3/03/CONS) non consente di per sé di affermare che tali delibere autorizzino a «conteggiare nella terminazione i costi di accesso»; infatti, da una parte il dispositivo della delibera n. 11/03/CONS in questione non tratta assolutamente, nell'art. 4, comma 3, in cui si occupa della terminazione degli operatori alternativi, tale specifico aspetto; dall'altra, nelle «considerazioni», la posizione dell'Autorità è più articolata e non consente di dare la interpretazione sostenuta da Fastweb; del resto la normativa di settore è al riguardo esplicita. Telecom dettaglia negli allegati alla propria memoria quali costi rientrino nel perimetro del servizio e se sia lecito includere i costi del doppino d'utente con riguardo ai Riferimenti di Cost Accounting presenti nella delibera n. 417/06/CONS;

b) la medesima Autorità ha dato un'interpretazione autentica, in direzione del tutto contraria a quanto da Fastweb sostenuto; infatti, nell'Allegato B della delibera n. 208/07/CONS, al paragrafo 4.4. (intitolato «La terminazione sulle reti alternative») l'Autorità inequivocabilmente afferma che: «Una delle caratteristiche peculiari del modello regolamentare italiano è la scelta di consentire, tramite il servizio di terminazione, una remunerazione anche parziale - degli investimenti in infrastrutture di rete che risultino capillari e indipendenti dalla rete dell'operatore dominante (con l'esclusione della sola rete di accesso). Solo garantendone un'adeguata remunerazione, infatti, è possibile incentivare i rilevanti investimenti necessari per realizzare infrastrutture di rete. In tale ottica, l'Autorità ha ritenuto che la terminazione sulle reti degli operatori alternativi potesse risultare maggiore di quella attualmente richiesta dall'operatore dominante».

Ne deriva, ad avviso di Telecom, che i costi della rete di Accesso non possono assolutamente essere conteggiati nei costi del servizio di terminazione.

Secondo Telecom, le scelte specifiche adottate da Fastweb in termini di contabilità dei costi risultano invece aver portato all'inclusione dei seguenti costi, che Telecom non ritiene pertinenti al servizio di Terminazione, sia in quanto taluni riferiti alla Rete di accesso, sia in quanto altri riferiti ad attività commerciali:

a) Costi relativi alla rete di Accesso (capex e opex);

b) Costi (capex e opex) relativi a risorse della Rete di Trasporto (e relative attività) che non risultano correlate — per la loro natura — alla catena impiantistica del servizio di terminazione;

c) Costi relativi ad apparati d'utente ubicati in sede utente (capex e opex);

d) Costi relativi ad attività commerciali rivolte alla clientela retail (capex e opex);

e) Costi relativi ad attività di Customer care e/o Gestione clienti rivolte alla clientela retail (capex e opex);

f) Costi relativi ad attività di Provisioning rivolte alla clientela retail (capex e opex);

g) Costi di avviamento.

Alla luce di tutto quanto sopra, in linea generale Telecom ritiene che l'Autorità dovrebbe esplicitamente escludere tali voci, per le seguenti ragioni.

a) Costi relativi alla rete di Accesso (capex e opex)

Telecom ha illustrato le motivazioni normative generali per la non inclusione dei costi dell'accesso - ai fini del servizio di terminazione - negli allegati 4 e 5 della propria memoria. Telecom evidenzia che, ricordando i principi di contabilità dei costi, vanno esclusi dal perimetro impiantistico da considerare ai fini del servizio anche tutti gli elementi di rete dedicati allo specifico utente.

Telecom ha presentato in allegato alla propria memoria alcuni estratti dal Documento: «Osservazioni e documentazioni di TI in merito ai dati di contabilità regolatoria depositati da Fastweb S.p.A» inviato all'Autorità il 1º giugno 2007. Sebbene focalizzato sul caso di Fastweb, Telecom evidenzia come la descrizione architetturale della catena impiantistica sottostante al servizio di accesso ivi riportata sia generale e rifletta le soluzioni di rete IP che gli Operatori alternativi a TI hanno adottato.

Su tale base, Telecom fornisce una lista, non esaustiva, di elementi (cui vanno aggiunte le attività correlate es. planning, provisioning, manutenzione, etc. - e relativi costi) che non possono essere considerati tra i costi del Servizio di Terminazione:

I costi degli accessi in ULL (sia costi propri che canoni mensili e contributi una tantum);

I costi degli accessi in fibra dell'utenza affari (ed eventualmente residenziale) e dei relativi cavidotti (sia costi propri che canoni mensili e contributi una tantum);

I costi relativi ai circuiti CVP o Virtual Path (sia costi propri che canoni mensili e contributi una tantum);

I costi relativi alle schede di utente sugli Apparati di accesso (es.: DSLAM, Catalyst di palazzo, Switch, ADM e Router);

Tutti gli apparati in sede d'utente che costituiscono le terminazioni di rete; ad es. modem, CPE, Router, e Home-Gateway o HAG;

I costi relativi ai cablaggi verticali degli edifici;

La quota di costi generali assorbita dalle categorie di costo sopra elencate.

b) Costi relativi a risorse della Rete di Trasporto (e relative attività) che non risultano correlate — per la loro natura — alla catena impiantistica del servizio di terminazione

Telecom sottolinea in particolare che con riferimento ad una architettura di rete di OLO efficiente il traffico di Fonia proveniente da altri Operatori è da questi consegnato nei punti di interconnessione della rete dell'OLO in questione ubicati almeno a livello regionale (se non più capillare) e quindi vengono ad interessare solamente le parti di rete «Regionale» e MAN; vanno pertanto esclusi i costi relativi alla Rete di Backbone, nonché i costi di banda Internet nazionale e internazionale. Vanno inoltre esclusi i costi di apparati di rete non riferibili al servizio voce, quali ad esempio hardware e software per servizi dati e video e costi per i contenuti per l'IP-TV.

c) Costi relativi ad apparati d'utente ubicati in sede utente (capex e opex)

Telecom ritiene che debbano essere esclusi i costi di tutti gli apparati in sede d'utente che o rivestono la funzione di terminazioni di rete (es.: modem, CPE, Router, e Home-Gateway o HAG) o costituiscono sistemi elettronici telefonici e impianti specifici e generali in sede utente.

d) Costi relativi ad attività commerciali rivolte alla clientela retail (capex e opex)

Telecom sottolinea che nessuno dei costi Commerciali retail (capex e opex) può essere incluso nel Servizio wholesale di Terminazione di Fonia, ai sensi al quadro regolamentare generale comunitario — (con particolare riferimento alla Raccomandazione 2005/698/CE) e nazionale — vigente in materia di contabilità regolatoria di rete fissa nel periodo considerato.

Secondo Telecom, in nessun passo della delibera n. 11/03/CONS è rinvenibile il concetto che i costi Commerciali possono essere inclusi nel Costo di Terminazione. Infatti, la Sezione D della citata delibera chiarisce che «La "quota di terminazione" è il prezzo che l'operatore di "originazione" deve corrispondere per terminare una chiamata originata da un proprio cliente (direttamente o in carrier selection/preselection) sulla rete di un altro operatore, fornitore del servizio di accesso per l'utenza chiamata. La terminazione rappresenta dunque un servizio di interconnessione necessario per garantire l'interoperabilità tra le reti di telecomunicazione».

Inoltre, sempre nella medesima Sezione D sono rinvenibili esclusivamente riferimenti a «oneri di infrastrutturazione», od a «investimenti necessari alla realizzazione di infrastrutture», e mai sono presenti riferimenti a costi Commerciali.

Telecom ritiene che eventuali riferimenti a prassi in atto per i servizi mobili non sono pertinenti, sia per il differente perimetro dei Mercati (nel caso in esame si sta trattando del mercato della Terminazione di fonia su rete fissa) e la differente normativa applicabile, sia alla luce del fatto che nei servizi mobili offerti alla clientela retail non sono individuabili, come invece nei servizi di rete fissa, dei Servizi di Accesso a sé stanti, cioè acquisibili dal cliente finale separatamente dai servizi a traffico e anche da Operatore differente da quello che eroga i servizi a traffico (ad es. in CPS). Tale sostanziale diversità ha implicazioni sulla (necessariamente diverse) modalità che vengono utilizzate nei differenti contesti Fisso e Mobile per recuperare quei costi commerciali che sono correlabili alla presenza del cliente sulla rete (es. acquisizione cliente, provisioning del servizio, etc.).

e) Costi relativi ad attività di Customer care e/o Gestione clienti rivolte alla clientela retail (capex e opex)

Telecom ritiene che i costi di Customer care non possono essere attribuiti, neppure in quota parte, al servizio di Terminazione, essendo costi relativi ad attività di attivazione di servizi retail, all'accoglienza delle segnalazioni di guasto provenienti dalla clientela, alla offerta di nuovi servizi, etc. da e verso la clientela retail dell'Operatore in questione.

Non si può neppure sostenere, secondo Telecom, che un altro operatore interconnesso, che ha solo necessità di terminare chiamate di fonia vocale originate sulla piattaforma di rete (da propri clienti) sulla rete dell'OLO in questione, possa in qualche modo accedere e quindi consumare risorse afferenti il customer care (oppure le risorse ad es. predisposte per il self provisioning). Né si può affermare che il customer care svolga «attività tecniche» relative ai servizi di rete, quindi ipoteticamente traslabili al servizio di terminazione. Infatti, i customer care rappresentano l'interfaccia tra l'azienda ed il cliente Retail (oltre a svolgere attività di back office, innescate dal contatto con il cliente); pertanto se è sicuramente ipotizzabile che il Customer Care svolga «attività tecniche» ad es. per un guasto sulla linea di accesso (infatti, ricevuta la segnalazione di guasto, l'operatore del Customer Care può effettuare- ad es. nel caso di accesso in rame - i cosiddetti primi «controlli da remoto della linea», verificando la continuità elettrica della linea stessa nella tratta borchia d'utente primo concentratore, cioè nella parte di «rete di accesso») o su alcune prestazioni opzionali richieste dal cliente, non è invece ipotizzabile alcuna attività tecnica dei Customer Care sulle tratte di rete «oltre» il primo concentratore; in altri termini il Customer Care non interviene sulla rete di Trasporto (né Rete Regionale, né MAN, né Backbone) e quindi sul perimetro del Servizio di terminazione.

Riguardo poi ai costi della Gestione Clienti, tali attività, secondo Telecom nulla hanno a che fare con un servizio wholesale, ed in particolare con il servizio wholesale di terminazione, e pertanto neanche tali costi non possono assolutamente essere inclusi nei costi di terminazione.

f) Costi relativi ad attività di Provisioning rivolte alla clientela retail (capex e opex)

In merito si evidenzia che ai fini dei servizi wholesale di Terminazione non possono essere evidentemente inclusi costi di servizi retail, in aggiunta dalla documentazione Fastweb è emerso che trattasi di attività legate alla attivazione di Apparati di Utente, quindi di apparati che si trovano ben al di là della «catena impiantistica» afferente il Servizio di Terminazione.

In definitiva tali costi non possono assolutamente essere inclusi nei costi di terminazione, né sotto forma di Opex, né eventualmente, sotto forma di costi capitalizzati.

g) Costi di avviamento

Telecom ritiene che voci del tipo «Avviamento», essendo in genere riconducibili ad operazioni finanziarie, non possano rientrare nella composizione dei costi del servizio di terminazione. Infatti, per la valutazione di questo costo vanno prese in considerazione tutte le componenti di capitale inerenti strettamente alla fruizione del servizio in relazione a un principio di casualità.

Telecom rileva infine che nelle architetture di reti multiservizio basate su tecnologia IP la piattaforma di rete è per sua natura finalizzata a fornire non solo servizi di fonia vocale ma anche servizi dati, di accesso a Internet, di IPTV, etc. I costi della piattaforma vanno quindi ripartiti sui vari servizi.

Telecom ritiene dunque che la definizione dei principi generali di allocazione ed attribuzione sui singoli servizi dei costi della piattaforma di rete (e delle associate attività) risulta propedeutica già ai fini di una mera verifica dei costi effettivamente sopportati da un operatore ed è ugualmente essenziale ai fini della definizione del modello di OLO efficiente.

Telecom ritiene al riguardo che l'Autorità debba confermare esplicitamente l'applicabilità, anche nel caso della valutazione dei costi del servizio di terminazione di fonia fornito da Operatori alternativi, dei principi generali sanciti dalle Raccomandazioni CE 1998/322/CE e 2005/698/CE sul cost accounting.

In particolare, Telecom richiede che l'Autorità ribadisca, in via generale, che nell'allocare ed attribuire i costi di rete (e delle associate attività) ai vari servizi:

a) va assicurato il rispetto dei seguenti principi di causalità dei costi, proporzionalità, trasparenza, pertinenza, affidabilità, comparabilità e materialità;

b) deve essere fornita adeguata evidenza delle modalità di applicazione di detti principi, con particolare riferimento alla descrizione dei metodi di contabilità dei costi, compreso il riferimento alla base dei costi ed allo standard di costo, ai metodi di attribuzione e valutazione, all'individuazione e al trattamento dei costi indiretti.

Telecom, in particolare, rammenta che il documento ERG (05) 29 [1)] prevede che:

«Costing systems should allow the allocation of costs to unbundled network components, in particular to determine the cost of unbundled services. Clear attribution to individual services and or to network components is fundamental to the improvement of transparency and of the quality of information provided by costing systems used for regulatory purposes. Therefore, detailed scrutiny by NRAs in this matter may be required.».

Il medesimo documento, focalizzandosi poi sul principio di Causalità, precisa che:

«The principle of causality implies that costs are allocated, directly or indirectly, to the services that «cause» the costs (and revenues) to arise. This requires the implementation of appropriate and detailed cost allocation methodologies.

In practice, this requires that operators:

Review and justify the relevance of each item of cost, capital employed and revenue;

Establish and quantify the factor or «driver» that caused each item to arise; and

Use the driver to allocate each item to individual businesses/activities/network components or services.».

Pertanto Telecom ritiene che l'Autorità dovrebbe esplicitamente richiamare i principi contenuti nel citato documento ERG (05) 29 e indicare esplicitamente che ai fini della valutazione dei costi si atterrà ai principi di verifica indicati nel medesimo.

Telecom evidenzia che il citato documento ERG (05) 29 indica (Sez. 3) che «The use of current cost evaluation is intended to measure the financial performance of notified operators in a way that is broadly consistent with the costs faced by new or potential competitors in a market wishing to offer services at a price that would allow them to recover their current costs.».

Secondo Telecom, quindi, che se questa qualificazione del metodo dei costi correnti vale per un operatore incumbent (operatore storico), deve a maggior valore valere per i «new competitors».

«Guidelines for implementing the Commission Recommendation C (2005)3480 on Accounting Separation & Cost Accounting Systems under the regulatory framework for electronic communications».

Telecom ritiene pertanto che ai fini della valutazione dei costi della terminazione su rete fissa l'Autorità debba chiarire che è necessario adottare la base dei Costi Correnti.

In aggiunta Telecom ritiene che tale base dei Costi Correnti debba essere utilizzata i fini del Modello di OLO efficiente, da svilupparsi, in linea con quanto indicato dal citato documento ERG (05) 29 e con quanto post in atto dalla medesima Autorità ai fini di quanto stabilito dalla delibera n. 417/06/CONS (art. 40.11), utilizzando un approccio forward looking di tipo LRAIC. Lo stesso documento ERG (05) 29 afferma (Sez. 4.1) che: «Conceptually, the LRIC/LRAIC (Long Run Incremental Cost) methodology calculates the cost of providing a defined increment of output, on the basis of forward looking costs incurred by an efficient operator.» e che (Sez. 4.1.2) «LRIC cost modelling could be applied to determine this efficient cost level.».

Telecom richiede pertanto che:

1) l'Autorità indichi esplicitamente che sono applicabili le Raccomandazioni 1998/322/CE e 2005/698/CE su Cost accounting, e che il perimetro dei costi del servizio di terminazione di fonia in questione sia definito in coerenza con le definizioni dei Mercati di cui alle Delibere Agcom sui mercati 8-9-10 e sul mercato 11;

2) che l'Autorità indichi esplicitamente che ai fini della valutazione dei costi del servizio è necessario adottare la base dei Costi Correnti su cui poi realizzare un modello di valutazione forward looking di tipo LRAIC;

3) che l'Autorità nella valutazione dei costi e nella realizzazione del modello si attenga ai principi implementativi indicati nel documento ERG (05) 29 «Guidelines for implementing the Commission Recommendation C (2005)3480 on Accounting Separation & Cost Accounting Systems under theregulatory framework for electronic communications».

La posizione di Fastweb

Fastweb sottolinea che la decisione 4888/2007 della Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha confermato il principio di asimmetria nella formulazione dei prezzi di terminazione degli operatori alternativi di rete fissa, riconoscendo quindi indirettamente quanto espresso dalla delibera n. 417/06/CONS.

La delibera n. 111/07/CIR ha dunque correttamente assunto come riferimento normativo, nell'attuazione della sentenza 4888/2007, i medesimi criteri espressi dalla delibera n. 417/06/CONS.

Fastweb ritiene che la parziale illegittimità della delibera n. 11/03/CIR possa essere pianamente sanata da quanto già previsto nella delibera n. 417/06/CONS sia per quanto riguarda la necessità di fissare limiti temporali, sia per quanto riguarda la fissazione di criteri di ragionevolezza e proporzionalità per la fissazione di prezzi asimmetrici da parte degli operatori alternativi di rete fissa.

Fastweb sottolinea che il Consiglio di Stato ha ritenuto opportuno che la misura simmetrica introdotta dalla delibera n. 11/03/CIR debba essere accompagnata da limiti temporali certi. Tali limiti, secondo Fastweb, sono correttamente individuati dalla delibera n. 111/07/CIR nel momento in cui questa circoscrive l'applicabilità dei criteri e gli effetti degli stessi fino all'entrata in vigore della delibera n. 417/06/CONS. Fastweb ritiene dunque che il limite temporale di applicazione delle misure introdotte dalla delibera n. 11/03/CIR coincida con l'entrata in vigore della n. 417/06/CONS.

Con riferimento ai criteri di ragionevolezza e proporzionalità, Fastweb condivide le modalità proposta dalla delibera n. 111/07/CIR, ossia che il prezzo richiesto debba risultare giustificato da costi effettivamente sostenuti, sulla base di opportuna documentazione tecnica ed economica e che l'Autorità effettui l'analisi della documentazione prodotta dall'operatore, richiedendo le integrazioni di dettaglio ritenute necessarie.

Fastweb sottolinea in particolare che i prezzi proposti devono in primo luogo garantire l'interoperabilità delle reti. In tal senso un possibile test è costituito dal numero di operatori che accettano il prezzo richiesto.

In secondo luogo, Fastweb sottolinea come il ricorso a benchmark europei o nazionali non può surrogare in alcun modo il criterio dei costi effettivamente sostenuti. Nel caso degli operatori nuovi entranti è infatti estremamente difficile tenere in conto le sostanziali differente tecnologiche, economiche e di mercato in cui operano i diversi operatori.

In terzo luogo, Fastweb sottolinea la differenza tra «giustificare il prezzo sulla base dei costi effettivamente sostenuti» ed l'imposizione dell'obbligo di orientamento al costo. Il secondo infatti si accompagna a complessi obblighi di contabilità dei costi e separazione contabile che non risulterebbe proporzionati se imposti agli operatori nuovi entranti.

Secondo Fastweb, il principio di causalità deve essere impiegato come criterio principale nella definizione dei perimetri del servizio; in particolare tutte le risorse in un dato processo vanno a determinare il costo di quel servizio nella quota parte ad esso riconducibile.

Circa le modalità di analisi della documentazione prodotta, Fastweb richiede che il processo di revisione coinvolga soltanto l'operatore che ha prodotto i documenti e l'Autorità, al fine di garantire l'opportuna riservatezza delle informazioni prodotte.

Fastweb ritiene che l'Autorità, nella delibera n. 417/06/CONS abbia correttamente previsto, per gli operatori alternativi, per la prima volta notificati sul mercato 9, che volessero richiedere un prezzo superiore al tetto fissato, una giustificazione dei «costi effettivamente sostenuti» senza introdurre degli obblighi di orientamento al costo più stringenti.

È tuttavia evidente che Fastweb, come gli altri operatori che hanno richiesto un prezzo in deroga al tetto massimo, per fornire una giustificazione dei propri costi effettivamente sostenuti abbia comunque dovuto mettere in piedi un modello di contabilità dei costi che le consentisse di determinare in quale quota tali costi potessero essere riferiti al servizio di terminazione. Nel fare questo, ciascun operatore, ha fatto delle scelte metodologiche e di processo libere da specifici obblighi imposti dall'Autorità.

La scelta di Fastweb è stata quella di definire il proprio modello di contabilità dei costi rispettando comunque, in quanto applicabili, i principi che l'Autorità ha definito in materia di contabilità dei costi per gli operatori notificati. Secondo Fastweb, non avrebbe avuto alcuna ratio che Fastweb facesse riferimento a quei principi di «separazione contabile» che sono applicabili solo agli operatori verticalmente integrati e notificati su diversi mercati di servizi di rete (wholesale) e di servizi commerciali (retail).

I principi di contabilità regolatoria che Fastweb ha seguito nella impostazione del suo modello e che ritiene possano essere specificati dall'Autorità per ottemperare a quanto prescritto dalla sentenza del Consiglio di Stato sono i seguenti:

Priorità: nel caso in cui nel definire il modello sorgano contrasti tra i seguenti principi, essi sono applicati nell'ordine di priorità con cui vengono di seguito elencati.

Causalità: i costi ed il capitale impiegato sono attribuiti alle destinazioni intermedie e al servizio di terminazione sulla base della «causa» che ha generato quel costo. Il criterio che deve essere seguito per individuare quali categorie di costo debbano essere incluse per determinare il costo del servizio di terminazione è quello di individuare quelle casualmente e funzionalmente legate con tale servizio.

Oggettività: il processo di allocazione dei costi è oggettivo ovvero non è finalizzato a portare benefici a nessuno dei soggetti interessati al suo risultato.

Coerenza: i principi ed i criteri metodologici utilizzati per l'allocazione dei costi non vengono modificati di periodo in periodo. Nell'eventualità in cui alcuni cambiamenti risultassero necessari, saranno fornite evidenze e motivazioni.

Trasparenza: il sistema di contabilità dei costi consente, partendo dal risultato, di ricostruire in modo trasparente il processo di allocazione dei costi fino alla base di partenza costituita dai dati del bilancio di esercizio.

Uso di parametri quantitativi: i parametri utilizzati per l'allocazione dei costi sono ispirati a criteri di ragionevolezza, dimostrabilità e obiettività.

Secondo Fastweb, i criteri metodologici di contabilità dei costi (già seguiti in ottemperanza a quanto previsto dalla delibera n. 417/06/CONS) e potrebbero essere specificati dall'Autorità per ottemperare a quanto prescritto dalla sentenza del Consiglio di Stato sono i seguenti:

Standard di costo FDC (Full Distributed Costing);

Base di costo HCA (Historical Cost Accounting);

Base dati contabile riconciliata con il bilancio d'esercizio della società;

Costo del capitale calcolato applicando un tasso medio di remunerazione (WACC) determinato sulla base della metodologia definita dall'Autorità (delibera n. 4/06/CONS allegato A1) e delle specificità finanziarie di Fastweb.

Fastweb sottolinea che i principi ed i criteri indicati sono gli unici che possono, essere applicati nella determinazione dei costi del servizio di terminazione proprio in quanto più vicini ad un obbligo di «orientamento al costo» piuttosto che ad un generico criterio di «proporzionalità e ragionevolezza».

08A03999

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 15 maggio 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Avellino.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante per il contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella Direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, prot. n. 17500/2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione, a far data dal 1º marzo 2003, delle direzioni regionali e la contestuale cessazione delle direzioni compartimentali;

Vista la nota prot. n. 5616 del 7 maggio 2008 dell'Ufficio provinciale di Avellino, con la quale è stato comunicato il mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare, nei giorni 6 e 7 maggio 2008;

Accertato che il mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare, è da attribuirsi alla migrazione in architettura web del suddetto servizio;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Sentito il Garante del contribuente che, con nota n. 1263 del 14 maggio 2008, ha espresso parere favorevole in merito;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Avellino nei giorni 6 e 7 maggio 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 15 maggio 2008

Il direttore regionale f.f.: FIORILLO

08A03821

DECRETO 29 maggio 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Venezia.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL VENETO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti dal mancato od irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001 n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000 con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio;

Vista la nota del 24 aprile 2008, n. 4916 di protocollo, del direttore dell'Ufficio provinciale del territorio di Venezia, con la quale si comunica il mancato funzionamento, nei giorni 12 e 13 maggio 2008, del Servizio di pubblicità immobiliare di Venezia;

Accertato che il mancato funzionamento del predetto Servizio di pubblicità immobiliare è da attribuirsi al attivazione del nuovo sistema informatico di pubblicità immobiliare;

Ritenuto il parere favorevole espresso dal Garante del contribuente per la regione Veneto con la nota del 26 maggio 2008, prot. n. 24073/07;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare di Venezia nei giorni 12 e 13 maggio 2008.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 29 maggio 2008

p. *Il direttore generale:* CUBADDA

08A03992

DETERMINAZIONE 21 maggio 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Perugia.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'UMBRIA

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota della Direzione centrale organizzazione e sistemi informativi prot. n. 20955/1430 del 14 marzo 2008 con la quale veniva comunicata la chiusura al pubblico dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Perugia per l'attivazione del nuovo sistema di pubblicità immobiliare;

Accertato che tale mancato funzionamento, dipeso dalla migrazione degli archivi in piattaforma web non ha consentito all'ufficio di compiere i compiti istituzionali, e che tale evento ha carattere di eccezionalità e non è riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente per la regione Umbria, che in data 16 maggio 2008 con nota protocollo n. 243/2008 ha confermato la suddetta circostanza;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Perugia per i giorni 12 e 13 maggio 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 21 maggio 2008

Il direttore regionale: CHIODINI

08A03830

DETERMINAZIONE 21 maggio 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Terni.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'UMBRIA

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici

occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota della Direzione centrale organizzazione e sistemi informativi prot. n. 20955/1430 del 14 marzo 2008 con la quale veniva comunicata la chiusura al pubblico dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Terni per l'attivazione del nuovo sistema di pubblicità immobiliare;

Accertato che tale mancato funzionamento, dipeso dalla migrazione degli archivi in piattaforma web non ha consentito all'ufficio di compiere i compiti istituzionali, e che tale evento ha carattere di eccezionalità e non è riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente per la regione Umbria, che in data 21 maggio 2008 con nota protocollo n. 258/2008 ha confermato la suddetta circostanza;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio Provinciale di Terni per i giorni 19 e 20 maggio 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 21 maggio 2008

Il direttore regionale: CHIODINI

08A03828

DETERMINAZIONE 22 maggio 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare di Acqui Terme.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'Ufficio provinciale di Alessandria in data 7 maggio 2008, prot. n. 6534/2008, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare di Acqui Terme;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa della migrazione a sistema web del sistema informativo dei servizi di pubblicità immobiliare;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'Ufficio del Garante del contribuente espresso con nota prot. n. 533/2008 dell'8 maggio 2008;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio come segue: i giorni 5 e 6 maggio 2008, regione Piemonte: Ufficio provinciale di Alessandria - Servizio di pubblicità immobiliare di Acqui Terme.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 22 maggio 2008

Il direttore regionale: ORSINI

08A03833

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 29 maggio 2008.

Rettifica del decreto n. 24089 del 5 luglio 2002, relativo ai beni immobili di proprietà dell'INPDAI.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 24089 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 5 luglio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 agosto 2002, n. 157, con il quale è stata dichiarata la proprietà in capo all'INPDAI dei beni immobili compresi negli elenchi A e B di cui al decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenchi trasmessi con nota n. 2666/PR dell'11 giugno 2002;

Visto l'art. 42 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), che dispone la soppressione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI) e il trasferimento delle relative strutture e funzioni all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che succede nei relativi rapporti attivi e passivi con effetto dal 1° gennaio 2003;

Viste le note n. 0015913 del 28 novembre 2007 e n. 0007401 del 19 maggio 2008 con le quali l'I.N.P.S. ha segnalato la necessità di apportare rettifiche al suddetto decreto n. 24089 del 5 luglio 2002, relativamente all'esatta identificazione catastale di un immobile ivi individuato;

Visto l'art. 6 del decreto dirigenziale n. 24089 del 5 luglio 2002;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica del decreto n. 24089 emanato dal direttore dell'Agenzia in data 5 luglio 2002;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

L'immobile sito in Roma, via Sestriere 69, di cui alla pagina 82 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 agosto 2002, n. 157, è individuato al foglio di mappa 223, anziché 233, e alla particella 794.

Art. 2.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2008

Il direttore: SPITZ

08A03961

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

DELIBERAZIONE 15 novembre 2007.

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di deroghe relative alla produzione di lagomorfi e volatili parzialmente eviscerati.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nell'odierna seduta del 15 novembre 2007;

Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale;

Visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

Visto il regolamento (CEE) n. 1538/1991 della Commissione del 5 giugno 1999 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/1990 che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame ed in particolare l'art. 2 e l'art. 6;

Visto l'allegato I, sezione I, capo II, lettera D, punto 1 del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004;

Visto l'allegato I, sezione II, capo V, punto 1, lettera *b)* del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004;

Visto l'art. 10, commi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 con il quale è stato previsto che gli Stati membri, senza compromettere il raggiungimento degli obiettivi del regolamento stesso, possono adottare misure nazionali per adattare i requisiti specifici di cui all'allegato III del medesimo, al fine di consentire l'utilizzazione ininterrotta dei metodi tradizionali;

Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, in sede di conferenza Stato-regioni, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

Considerato che la tecnologia di macellazione per alcune tipi di pollame, così come definito nell'allegato I punto 1.3 del regolamento (CE) n. 853/2004, non permette attualmente la produzione di carcasse completamente eviscerate;

Considerata la necessità di tutelare la tipicità delle produzioni;

Vista la proposta di intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di deroghe relative alla produzione di lagomorfi e volatili parzialmente eviscerati, pervenuta a questa conferenza dal Ministero della salute con nota in data 3 ottobre 2007;

Vista la nota del 29 ottobre 2007, con la quale la regione Toscana, coordinatrice interregionale in sanità, ha comunicato il parere tecnico favorevole sulla proposta di intesa in oggetto;

Acquisito, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;

Sancisce intesa

tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nei termini di seguito riportati:

Art. 1.

Deroga per la completa eviscerazione di pollame e lagomorfi

1. In deroga all'allegato III, sezione II, capitolo IV, punto 7 lettera *c)* del regolamento n. 853/2004 dopo l'ispezione *post-mortem* le carcasse di pollame possono contenere visceri diversi dall'intestino.

2. Le carcasse dei lagomorfi potranno contenere visceri diversi dallo stomaco e dall'intestino a condizione che i visceri che rimangono in connessione anatomica con la carcassa siano oggetto della prevista ispezione *post-mortem*.

Art. 2.

Deroga per l'ispezione a campione del pollame e dei lagomorfi

1. In deroga all'allegato I, sezione I, capo II, lettera D, punto 1 del regolamento (CE) n. 854/2004 e l'allegato I, sezione II, capo V, punto I, lettera *b)* del regolamento (CE) n. 854/2004 le carcasse di pollame o lagomorfi che verranno commercializzate parzialmente eviscerate («sfilate» o «tradizionali») devono essere sottoposte a un'ispezione a campione da parte di un veterinario ufficiale.

2. La percentuale di animali sui quali è necessario esaminare i visceri e la cavità della carcassa dopo l'eviscerazione viene valutata di volta in volta dal veterinario ufficiale dello stabilimento in base alle informazioni sulla catena alimentare, alla visita ante-mortem e ad ogni altra valutazione pertinente. In ogni caso tale ispezione, svolta alle condizioni sopraesposte, non deve essere inferiore al 5% dei capi macellati di ciascuna partita.

3. Qualora durante l'esame ispettivo a campione dovesse essere constatata la presenza di alterazioni su varie carcasse, tutte le carcasse della partita devono essere ispezionate. Al fine di consentire un più accurato controllo ispettivo delle carcasse dell'intera partita il veterinario ufficiale potrà opportunamente rallentare la velocità della catena.

Art. 3.

Deroga per il sezionamento di pollame e lagomorfi parzialmente eviscerati

1. In deroga all'allegato III, sezione II, capitolo III, punto 2 del regolamento (CE) n. 853/2004 i laboratori potranno procedere al sezionamento di carni di pollame e lagomorfi parzialmente eviscerati a condizione che l'operatore del settore alimentare, adottando le precauzioni necessarie ad evitare contaminazioni incrociate, provveda a separare nel tempo o nello spazio tali operazioni dal sezionamento di carcasse completamente eviscerate.

Art. 4.

Commercializzazione di pollame parzialmente eviscerato

1. La commercializzazione delle carni di pollame parzialmente eviscerato deve essere conforme a quanto previsto dal regolamento CE n. 1906/1990 e successive modifiche e dal regolamento n. 1538/1991, art. 2 e art. 6.

Roma, 15 novembre 2007

Il presidente: LANZILLOTTA

Il segretario: BUSIA

08A03813

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 84 del 9 aprile 2008), **coordinato con la legge di conversione 6 giugno 2008, n. 101** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 4), **recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n, 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Disposizioni in materia di recupero di aiuti di Stato innanzi agli organi di giustizia civile

1. Nei giudizi civili concernenti gli atti e le procedure volti al recupero di aiuti di Stato in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, di seguito denominata: «decisione di recupero», il giudice può concedere la sospensione dell'efficacia del titolo amministrativo o giudiziale di pagamento, conseguente a detta decisione, se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:

a) gravi motivi di illegittimità della decisione di recupero, ovvero evidente errore nella individuazione del soggetto tenuto alla restituzione dell'aiuto di Stato o evidente errore nel calcolo della somma da recuperare e nei limiti di tale errore;

b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.

2. Qualora la sospensione si fondi su motivi attinenti alla illegittimità della decisione di recupero il giudice provvede alla sospensione del giudizio e all'immediato rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di giustizia delle Comunità europee, con richiesta di trattazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 104-*ter* del regolamento di procedura della Corte di giustizia del 19 giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 176 del 4 luglio 1991, e successive modificazioni, se ad essa non sia stata già deferita la questione di validità dell'atto comunitario contestato. Non può, in ogni caso, essere accolta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato per motivi attinenti alla legittimità della decisione di recupero quando la parte istante, pur avendone facoltà perché individuata o chiaramente individuabile, non abbia proposto impugnazione avverso la decisione di recupero ai sensi dell'articolo 230 del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni, ovvero quando, avendo proposto l'impugnazione, non abbia richiesto la sospensione della decisione di recupero ai sensi dell'articolo 242 del Trattato medesimo ovvero l'abbia richiesta e la sospensione non sia stata concessa.

3. Fuori dei casi in cui è stato disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, con il provvedimento che accoglie l'istanza di sospensione, il giudice fissa la data dell'udienza di trattazione nel termine di trenta giorni. La causa è decisa nei successivi sessanta giorni. Allo scadere del termine di novanta giorni dalla data di emanazione del provvedimento di sospensione, il provvedimento perde efficacia salvo che il giudice, su istanza di parte, riesamini lo stesso e ne disponga la conferma, anche parziale, sulla base dei presupposti di cui ai commi 1 e 2, fissando un termine di efficacia non superiore a sessanta giorni.

4. Per quanto non disposto dai commi da 1 a 3 ai giudizi di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dei commi terzo, quarto e decimo del medesimo articolo 23.

5. Ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto non si applica il comma 4. Se è già stato concesso il provvedimento di sospensione la causa è decisa nei termini di cui al comma 3, previa eventuale anticipazione dell'udienza di trattazione già fissata. Il giudice, su istanza di parte, riesamina il provvedimento di sospensione già concesso e ne dispone la revoca qualora non ricorrano i presupposti di cui ai commi 1 e 2.

6. Il presidente di sezione, in ogni grado del procedimento, vigila sul rispetto dei termini di cui al comma 3 e riferisce con relazione trimestrale, rispettivamente, al presidente del tribunale o della Corte d'appello per le

determinazioni di competenza. Nei tribunali non divisi in sezioni le funzioni di vigilanza sono svolte direttamente dal Presidente del tribunale.

Riferimenti normativi:

— Il regolamento CE n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, è pubblicato nella G.U.C.E. 27 marzo 1999, n. L 83.

— Il trattato istituito della Comunità europea è pubblicato nella G.U.C.E. 24 dicembre 2002, n. 325 C.

— Il testo degli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 recante: «Modifiche al sistema penale.» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1981, n. 329, S.O., è il seguente:

«Art. 22. *(Opposizione all'ordinanza-ingiunzione).* — Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a norma dell'art. 22-*bis*, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata.

Il ricorso deve contenere altresì, quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito.

Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria.

Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dal codice di procedura civile.

L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.».

«Art. 23. *(Giudizio di opposizione).* — Il giudice, se il ricorso è proposto oltre il termine previsto dal primo comma dell'art. 22, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza ricorribile per cassazione.

Se il ricorso è tempestivamente proposto, il giudice fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere i termini previsti dall'art. 163-*bis* del codice di procedura civile.

L'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente; l'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.

Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza appellabile, convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell'opponente anche le spese successive all'opposizione.

Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.

Appena terminata l'istruttoria il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il giudice, se necessario, concede alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinvia la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.

Il giudice può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria.

A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede d'ufficio.

Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

Con la sentenza il giudice può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta. Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile.

Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.».

Art. 2.

Disposizioni in materia di recupero di aiuti di Stato innanzi agli organi di giustizia tributaria

1. Dopo l'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è inserito il seguente:

«Art. 47-*bis (Sospensione di atti volti al recupero di aiuti di Stato e definizione delle relative controversie).* — 1. Qualora sia chiesta in via cautelare la sospensione dell'esecuzione di un atto volto al recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili in esecuzione di una decisione adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, di seguito denominata: "decisione di recupero", la Commissione tributaria provinciale può concedere la sospensione dell'efficacia del titolo di pagamento conseguente a detta decisione se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:

a) gravi motivi di illegittimità della decisione di recupero, ovvero evidente errore nella individuazione del soggetto tenuto alla restituzione dell'aiuto di Stato o evidente errore nel calcolo della somma da recuperare e nei limiti di tale errore;

b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.

2. Qualora la sospensione si fondi su motivi attinenti alla illegittimità della decisione di recupero la Commissione tributaria provinciale provvede con separata ordinanza alla sospensione del giudizio e all'immediato rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di giustizia delle Comunità europee, con richiesta di trattazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 104-*ter* del regolamento di procedura della Corte di giustizia del 19 giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 176 del 4 luglio 1991, e successive modificazioni, se ad essa non sia stata già deferita la questione di validità dell'atto comunitario contestato. Non può, in ogni caso, essere accolta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato per motivi attinenti alla legittimità della decisione di recupero quando la parte istante, pur avendone facoltà perché individuata o chiaramente individuabile, non abbia proposto impugnazione avverso la decisione di recupero ai sensi dell'articolo 230 del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni, ovvero quando, avendo proposto l'impugnazione, non abbia richiesto la sospensione della decisione di recupero ai sensi dell'articolo 242 del Trattato medesimo ovvero l'abbia richiesta e la sospensione non sia stata concessa.

3. Fermi restando i presupposti di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5, 7 e 8 dell'articolo 47; ai fini dell'applicazione del comma 8 rileva anche il mutamento del diritto comunitario.

4. Le controversie relative agli atti di cui al comma 1 sono definite, nel merito, nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione di cui al medesimo comma 1. Alla scadenza del termine di sessanta giorni dall'emanazione dell'ordinanza di sospensione, il provvedimento perde comunque efficacia, salvo che la Commissione tributaria provinciale entro il medesimo termine riesamini, su istanza di parte, l'ordinanza di sospensione e ne disponga la conferma, anche parziale, sulla base dei presupposti di cui ai commi 1 e 2, fissando comunque un termine di efficacia, non prorogabile, non superiore a sessanta giorni. Non si applica la disciplina sulla sospensione feriale dei termini. Nel caso di rinvio pregiudiziale il termine di cui al primo periodo è sospeso dal giorno del deposito dell'ordinanza di rinvio e riprende a decorrere dalla data della trasmissione della decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee.

5. Le controversie relative agli atti di cui al comma 1 sono discusse in pubblica udienza e, subito dopo la discussione, il Collegio giudicante delibera la decisione in camera di consiglio. Il Presidente redige e sottoscrive il dispositivo e ne dà lettura in udienza, a pena di nullità.

6. La sentenza è depositata nella segreteria della Commissione tributaria provinciale entro quindici giorni dalla lettura del dispositivo. Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la propria firma e la data e ne dà immediata comunicazione alle parti.

7. In caso di impugnazione della sentenza pronunciata sul ricorso avverso uno degli atti di cui al comma 1, tutti i termini del giudizio di appello davanti alla Commissione tributaria regionale, ad eccezione di quello stabilito per la proposizione del ricorso, sono ridotti alla metà. Nel processo di appello le controversie relative agli atti di cui al comma 1 hanno priorità assoluta nella trattazione. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, terzo e quarto periodo, 5 e 6.».

2. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso sia stata concessa la sospensione, le relative controversie sono definite nel merito, entro sessanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore del presente decreto; fermo restando il predetto termine, la Commissione tributaria provinciale, su istanza di parte, riesamina i provvedimenti di sospensione già concessi e ne dispone la revoca, qualora non ricorrano i presupposti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 47-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come introdotto dal presente articolo. Il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 546 del 1992 per la comunicazione dell'avviso di trattazione è ridotto a dieci giorni liberi. Alle medesime controversie pendenti in appello si applica il comma 7 del predetto articolo 47-*bis* come introdotto dal comma 1 del presente articolo.

3. Il presidente di sezione, in ogni grado del procedimento, vigila sul rispetto dei termini di cui al comma 2 e ai commi 4 e 7, primo periodo, dell'articolo 47-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, introdotto dal comma 1 del presente articolo e riferisce con relazione trimestrale, rispettivamente, al presidente della commissione tributaria provinciale e della commissione tributaria regionale per le determinazioni di competenza.

4. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, è soppresso.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 31 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante: «Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 gennaio 1993, n. 9, S.O: è il seguente:

«Art. 31. *(Avviso di trattazione).* — 1. La segreteria dà comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima.

2. Uguale avviso deve essere dato quando la trattazione sia stata rinviata dal presidente in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o di alcuna delle parti o per esigenze del servizio.».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 1 del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante: «Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 febbraio 2007, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 aprile 2007, n. 84, così come modificato dalla presente legge:

«Art. 1. — Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, resa in data 1° giugno 2006 nella causa C-207/05. Attuazione della decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002. Procedura d'infrazione ex art. 228 del Trattato CE n. 2006/2456.

1. Il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativi interessi calcolati ai sensi dell'art. 3, terzo comma, della decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002, in relazione a ciascun periodo di imposta nel quale l'aiuto è stato fruito, è effettuato dall'Agenzia delle entrate.

2. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle comunicazioni trasmesse dagli enti locali e delle dichiarazioni dei redditi presentate dalle società beneficiarie ai sensi rispettivamente dei punti 2 e 3 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 1° giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 14 giugno 2005, emesso in attuazione del comma 6 dell'art. 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62, nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 206, liquida le imposte con i relativi interessi, in caso di mancata presentazione della dichiarazione, l'Agenzia delle entrate liquida le somme dovute sulla base degli elementi direttamente acquisiti. L'Agenzia delle entrate provvede al recupero degli aiuti nella misura della loro effettiva fruizione, notificando, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita comunicazione, in relazione a ciascuna annualità interessata dal regime agevolativo, contenente l'ingiunzione di pagamento delle somme dovute, con l'intimazione che, in caso di mancato versamento entro trenta giorni dalla data di notifica, si procede, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ad iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non versate, nonché degli ulteriori interessi dovuti. Non si fa luogo, in ogni caso, all'applicazione di sanzioni per violazioni di natura tributaria e di ogni altra specie comunque connesse alle procedure disciplinate dalle presenti disposizioni. Non sono applicabili gli istituti della dilazione dei pagamenti e della sospensione in sede amministrativa.

3. Gli interessi sono determinati in base alle disposizioni di cui al capo V del reolamento (CE) n. 794/2004, della Commissione, del 21 aprile 2004, secondo i criteri di calcolo approvati dalla Commissione europea in relazione al recupero dell'aiuto di Stato C57/03, disciplinato dall'art. 24 della legge 25 gennaio 2006, n. 29. Il tasso di interesse da applicare è il tasso in vigore alla data di scadenza ordinariamente prevista per il versamento di saldo delle imposte non corrisposte con riferimento al primo periodo di imposta interessato dal recupero dell'aiuto.

4. Conformemente alla disciplina comunitaria applicabile ed alla decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002, costituiscono deroghe al divieto previsto dall art. 87, paragrafo 1, del Trattato che istituisce la Comunità europea, e non sono pertanto oggetto di iscrizione a ruolo a titolo definitivo, gli aiuti, comunque determinati nella comunicazione di ingiunzione notificata al soggetto beneficiano, rientranti nell'ambito di applicabilità della regola «*de minimis*», esclusi i settori disciplinati da norme comunitarie speciali in materia di aiuti di Stato emanate sulla base dal Trattato che istituisce la Comunità economica europea, o del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, vigenti nel periodo di riferimento.

5. Ai fini del recupero di cui al presente articolo, appartengono alla categoria degli aiuti «*de minimis*» gli aiuti che, in base alla comunicazione 92/C 213/02 della Commissione del 20 maggio 1992, non eccedono l'importo complessivo di 50.000 ECU, elevato a 100.000 ECU con la comunicazione 96/C 68/06 della Commissione, del 6 marzo 1996, su un periodo di tre anni decorrente dal primo aiuto «*de minimis*»; tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito.

6. Per gli aiuti concessi sotto la vigenza della regolamentazione «*de minimis*» di cui alla comunicazione 92/C 213/02 della Commissione, del 20 maggio 1992 ed alla comunicazione 96/C 68/06 della Commissione, del 6 marzo 1996, il triennio di riferimento per il calcolo del limite massimo ha carattere fisso, esaurito il quale inizia a decorrere un nuovo triennio. Per la verifica del limite si sommano tutti gli importi di aiuti «*de minimis*», di qualsiasi tipologia, ottenuti dallo stesso soggetto nel triennio. Ai fini dell'applicazione della regola «*de minimis*» nei confronti delle società beneficiarie è condizione necessaria che il risparmio d'imposta goduto, risultante dalla sommatoria dell'esenzione fiscale fruita per ogni periodo di imposta, sia inferiore a detto massimale.

7. Conformemente alle indicazioni fornite dalla Commissione con la comunicazione 96/C 68/06 del 6 marzo 1996, l'importo massimo di aiuto nel periodo di riferimento è espresso sotto forma di sovvenzione diretta di denaro. Gli aiuti erogati in forma diversa, ai fini dell'applicazione del limite previsto dalla regola «*de minimis*», devono essere convertiti in equivalente sovvenzione, calcolata al lordo dell'imposta eventualmente applicabile sull'aiuto. Ai fini della determinazione del limite per gli aiuti «*de minimis*» ottenuti fino al 31 dicembre 1998, si applicano i tassi variabili di conversione del valore nominale in lire nel valore in ECU; per gli aiuti ottenuti dal 1° gennaio 1999 il tasso di conversione in euro è fisso e pari a 1.936,27. Il tasso di conversione lira/ECU da applicare è quello medio annuale relativo all'esercizio precedente a quello di concessione dell'aiuto «*de minimis*».

8. Sono esclusi dal cumulo per il computo dell'importo massimo fissato per l'applicazione della regola «*de minimis*» gli aiuti autorizzati dalla Commissione o rientranti in un regolamento di esenzione per categoria anche se riferiti allo stesso presupposto, qualora la rispettiva normativa non preveda diversamente.

9. Le società beneficiarie, che intendono avvalersi della disposizione di cui al comma 4, producono dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente tutte le informazioni relative agli aiuti «*de minimis*» ricevuti con riferimento al periodo di godimento dell'esenzione fiscale dichiarata aiuto di Stato illegittimo dalla decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002, conformemente alla disciplina *pro-tempore* vigente.

10. La documentazione di cui al comma 9 è consegnata a mano o inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro quindici giorni dalla notifica della comunicazione-ingiunzione di cui al comma 2, all'ufficio che ha adottato l'atto.

11. Sono abrogati i commi da 2 a 6 dell'art. 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62.».

Art. 3.

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale in attuazione della direttiva 2000/60/CE. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 12 gennaio 2006, nella causa C-85/05. Procedura di infrazione n. 2004/59

1. All'articolo 77 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le regioni possono motivatamente prorogare il termine del 23 dicembre 2015 per poter conseguire gradualmente gli obiettivi dei corpi idrici purché non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato dei corpi idrici e sussistano tutte le seguenti condizioni:

a) i miglioramenti necessari per il raggiungimento del buono stato di qualità ambientale non possono essere raggiunti entro i termini stabiliti almeno per uno dei seguenti motivi:

1) i miglioramenti dello stato dei corpi idrici possono essere conseguiti per motivi tecnici solo in fasi successive al 23 dicembre 2015;

2) il completamento dei miglioramenti entro i termini fissati sarebbe sproporzionalmente costoso;

3) le condizioni naturali non consentono il miglioramento del corpo idrico nei tempi richiesti;

b) la proroga dei termini e le relative motivazioni sono espressamente indicate nei piani di cui agli articoli 117 e 121;

c) le proroghe non possono superare il periodo corrispondente a due ulteriori aggiornamenti dei piani di cui alla lettera *b)*, fatta eccezione per i casi in cui le condizioni naturali non consentano di conseguire gli obiettivi entro detto periodo;

d) l'elenco delle misure, la necessità delle stesse per il miglioramento progressivo entro il termine previsto, la giustificazione di ogni eventuale significativo ritardo nella attuazione delle misure, nonché il relativo calendario di attuazione delle misure devono essere riportati nei piani di cui alla lettera *b)*. Le informazioni devono essere aggiornate nel riesame dei piani.»;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Le regioni, per alcuni corpi idrici, possono stabilire di conseguire obiettivi ambientali meno rigorosi rispetto a quelli di cui al comma 4, qualora, a causa delle ripercussioni dell'impatto antropico rilevato ai sensi dell'articolo 118 o delle loro condizioni naturali, non sia possibile o sia esageratamente oneroso il loro raggiungimento. Devono, in ogni caso, ricorrere le seguenti condizioni:

a) la situazione ambientale e socioeconomica non consente di prevedere altre opzioni significativamente migliori sul piano ambientale ed economico;

b) la garanzia che:

1) per le acque superficiali venga conseguito il migliore stato ecologico e chimico possibile, tenuto conto degli impatti che non potevano ragionevolmente essere evitati per la natura dell'attività umana o dell'inquinamento;

2) per le acque sotterranee siano apportate modifiche minime al loro stato di qualità, tenuto conto degli impatti che non potevano ragionevolmente essere evitati per la natura dell'attività umana o dell'inquinamento;

c) per lo stato del corpo idrico non si verifichi alcun ulteriore deterioramento;

d) gli obiettivi ambientali meno rigorosi e le relative motivazioni figurano espressamente nel piano di gestione del bacino idrografico e del piano di tutela di cui agli articoli 117 e 121 e tali obiettivi sono rivisti ogni sei anni nell'ambito della revisione di detti piani.»;

c) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«10-*bis*. Le regioni non violano le disposizioni del presente decreto nei casi in cui:

a) il mancato raggiungimento del buon stato delle acque sotterranee, del buono stato ecologico delle acque superficiali o, ove pertinente, del buon potenziale ecologico ovvero l'incapacità di impedire il deterioramento del corpo idrico superficiale e sotterraneo sono dovuti a nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale o ad alterazioni idrogeologiche dei corpi idrici sotterranei;

b) l'incapacità di impedire il deterioramento da uno stato elevato ad un buono stato di un corpo idrico superficiale sia dovuto a nuove attività sostenibili di sviluppo umano purché sussistano le seguenti condizioni:

1) siano state avviate le misure possibili per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico;

2) siano indicate puntualmente ed illustrate nei piani di cui agli articoli 117 e 121 le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni e gli obiettivi siano rivisti ogni sei anni;

3) le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni di cui alla lettera *b)* siano di prioritario interesse pubblico ed i vantaggi per l'ambiente e la società, risultanti dal conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, siano inferiori rispetto ai vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni per la salute umana, per il mantenimento della sicurezza umana o per lo sviluppo sostenibile;

4) per motivi di fattibilità tecnica o di costi sproporzionati, i vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni del corpo idrico non possano essere conseguiti con altri mezzi che garantiscono soluzioni ambientali migliori.».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 77, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante: «Norme in materia ambientale» così come modificato dalla presente legge:

«Art. 77. *(Individuazione e perseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale)*. — 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, sulla base dei dati già acquisiti e dei risultati del primo rilevamento effettuato ai sensi degli articoli 118 e 120, le regioni che non vi abbiano provveduto identificano per ciascun corpo idrico significativo, o parte di esso, la classe di qualità corrispondente ad una di quelle indicate nell'allegato 1 alla parte terza del presente decreto.

2. In relazione alla classificazione di cui al comma 1, le regioni stabiliscono e adottano le misure necessarie al raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui all'art. 76, comma 4, lettere *a)* e *b)*, tenendo conto del carico massimo ammissibile, ove fissato sulla base delle indicazioni delle Autorità di bacino, e assicurando in ogni caso per tutti i corpi idrici l'adozione di misure atte ad impedire un ulteriore degrado.

3. Al fine di assicurare entro il 22 dicembre 2015 il raggiungimento dell'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di "buono", entro il 31 dicembre 2008 ogni corpo idrico superficiale classificato o tratto di esso deve conseguire almeno i requisiti dello stato di "sufficiente" di cui all'allegato 1 alla parte terza del presente decreto.

4. Le acque ricadenti nelle aree protette devono essere conformi agli obiettivi e agli standard di qualità fissati nell'allegato 1 alla parte terza del presente decreto, secondo le scadenze temporali ivi stabilite, salvo diversa disposizione della normativa di settore a norma della quale le singole aree sono state istituite.

5. La designazione di un corpo idrico artificiale o fortemente modificato e la relativa motivazione sono esplicitamente menzionate nei piani di bacino e sono riesaminate ogni sei anni. Le regioni possono definire un corpo idrico artificiale o fortemente modificato quando:

a) le modifiche delle caratteristiche idromorfologiche di tale corpo, necessarie al raggiungimento di un buono stato ecologico, abbiano conseguenze negative rilevanti:

1) sull'ambiente in senso ampio;

2) sulla navigazione, comprese le infrastrutture portuali, o sul diporto;

3) sulle attività per le quali l'acqua è accumulata, quali la fornitura di acqua potabile, la produzione di energia o l'irrigazione;

4) sulla regolazione delle acque, la protezione dalle inondazioni o il drenaggio agricolo;

5) su altre attività sostenibili di sviluppo umano ugualmente importanti;

b) i vantaggi cui sono finalizzate le caratteristiche artificiali o modificate del corpo idrico non possono, per motivi di fattibilità tecnica o a causa dei costi sproporzionati, essere raggiunti con altri mezzi che rappresentino un'opzione significativamente migliore sul piano ambientale.

6. Le regioni possono motivatamente prorogare il termine del 23 dicembre 2015 per poter conseguire gradualmente gli obiettivi dei corpi idrici purché non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato dei corpi idrici e sussistano tutte le seguenti condizioni:

a) i miglioramenti necessari per il raggiungimento del buono stato di qualità ambientale non possono essere raggiunti entro i termini stabiliti almeno per uno dei seguenti motivi:

1) i miglioramenti dello stato dei corpi idrici possono essere conseguiti per motivi tecnici solo in fasi successive al 23 dicembre 2015;

2) il completamento dei miglioramenti entro i termini fissati sarebbe sproporzionalmente costoso;

3) le condizioni naturali non consentono il miglioramento del corpo idrico nei tempi richiesti;

b) la proroga dei termini e le relative motivazioni sono espressamente indicate nei piani di cui agli articoli 117 e 121;

c) le proroghe non possono superare il periodo corrispondente a due ulteriori aggiornamenti dei piani di cui alla lettera b), fatta eccezione per i casi in cui le condizioni naturali non consentano di conseguire gli obiettivi entro detto periodo;

d) l'elenco delle misure, la necessità delle stesse per il miglioramento progressivo entro il termine previsto, la giustificazione di ogni eventuale significativo ritardo nella attuazione delle misure, nonché il relativo calendario di attuazione delle misure devono essere riportati nei piani di cui alla lettera b). Le informazioni devono essere aggiornate nel riesame dei piani;

7. Le regioni, per alcuni corpi idrici, possono stabilire di conseguire obiettivi ambientali meno rigorosi rispetto a quelli di cui al comma 4, qualora, a causa delle ripercussioni dell'impatto antropico rilevato ai sensi dell'articolo 118 o delle loro condizioni naturali, non sia possibile o sia esageratamente oneroso il loro raggiungimento. Devono, in ogni caso, ricorrere le seguenti condizioni:

a) la situazione ambientale e socio-economica non consente di prevedere altre opzioni significativamente migliori sul piano ambientale ed economico;

b) la garanzia che:

1) per le acque superficiali venga conseguito il migliore stato ecologico e chimico possibile, tenuto conto degli impatti che non potevano ragionevolmente essere evitati per la natura dell'attività umana o dell'inquinamento;

2) per le acque sotterranee siano apportate modifiche minime alloro stato di qualità, tenuto conto degli impatti che non potevano ragionevolmente essere evitati per la natura dell'attività umana o dell'inquinamento;

c) per lo stato del corpo idrico non si verifichi alcun ulteriore deterioramento;

d) gli obiettivi ambientali meno rigorosi e le relative motivazioni figurano espressamente nel piano di gestione del bacino idrografico e del piano di tutela di cui agli articoli 117 e 121 e tali obiettivi sono rivisti ogni sei anni nell'ambito della revisione di detti piani.

8. Quando ricorrono le condizioni di cui al comma 7, la definizione di obiettivi meno rigorosi è consentita purché essi non comportino l'ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico e, fatto salvo il caso di cui alla lettera *b)* del medesimo comma 7, purché non sia pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla parte terza del presente decreto in altri corpi idrici compresi nello stesso bacino idrografico.

9. Nei casi previsti dai commi 6 e 7, i Piani di tutela devono comprendere le misure volte alla tutela del corpo idrico, ivi compresi i provvedimenti integrativi o restrittivi della disciplina degli scarichi ovvero degli usi delle acque. I tempi e gli obiettivi, nonché le relative misure, sono rivisti almeno ogni sei anni ed ogni eventuale modifica deve essere inserita come aggiornamento del piano.

10. Il deterioramento temporaneo dello stato del corpo idrico dovuto a circostanze naturali o di forza maggiore eccezionali e ragionevolmente imprevedibili, come alluvioni violente e siccità prolungate, o conseguente a incidenti ragionevolmente imprevedibili, non dà luogo a una violazione delle prescrizioni della parte terza del presente decreto, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) che siano adottate tutte le misure volte ad impedire l'ulteriore deterioramento dello stato di qualità dei corpi idrici e la compromissione del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 76 ed al presente articolo in altri corpi idrici non interessati alla circostanza;

b) che il Piano di tutela preveda espressamente le situazioni in cui detti eventi possono essere dichiarati ragionevolmente imprevedibili o eccezionali, anche adottando gli indicatori appropriati;

c) che siano previste ed adottate misure idonee a non compromettere il ripristino della qualità del corpo idrico una volta conclusisi gli eventi in questione;

d) che gli effetti degli eventi eccezionali o imprevedibili siano sottoposti a un riesame annuale e, con riserva dei motivi di cui all'art. 76, comma 4, lettera *a)*, venga fatto tutto il possibile per ripristinare nel corpo idrico, non appena ciò sia ragionevolmente fattibile, lo stato precedente tali eventi;

e) che una sintesi degli effetti degli eventi e delle misure adottate o da adottare sia inserita nel eccessivo aggiornamento del Piano di tutela.

10-bis. Le regioni non violano le disposizioni del presente decreto nei casi in cui:

a) il mancato raggiungimento del buon stato delle acque sotterranee, del buono stato ecologico delle acque superficiali o, ove pertinente, del buon potenziale ecologico ovvero l'incapacità di impedire il deterioramento del corpo idrico superficiale e sotterraneo sono dovuti a nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale o ad alterazioni idrogeologiche dei corpi idrici sotterranei;

b) l'incapacità di impedire il deterioramento da uno stato elevato ad un buono stato di un corpo idrico superficiale sia dovuto a nuove attività sostenibili di sviluppo umano purché sussistano le seguenti condizioni:

1) siano state avviate le misure possibili per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico;

2) siano indicate puntualmente ed illustrate nei piani di cui agli articoli 117 e 121 le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni e gli obiettivi siano rivisti ogni sei anni;

3) le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni di cui alla lettera b) siano di prioritario interesse pubblico ed i vantaggi per l'ambiente e la società, risultanti dal conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, siano inferiori rispetto ai vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni per la salute umana, per il mantenimento della sicurezza umana o per lo sviluppo sostenibile;

4) per motivi di fattibilità tecnica o di costi sproporzionati, i vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni del corpo idrico non possano essere conseguiti con altri mezzi che garantiscono soluzioni ambientali migliori.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di recupero stragiudiziale dei crediti. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 18 luglio 2007 nella causa C-134/05. Procedura di infrazione n. 2001/5171. Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di servizi di sicurezza privati. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 13 dicembre 2007 nella causa C-465/05. Procedura di infrazione n. 2000/4196

1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 115 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Per le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi non si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall'autorità.

Per le attività previste dal sesto comma del presente articolo, l'onere di affissione di cui all'articolo 120 può essere assolto mediante l'esibizione o comunicazione al committente della licenza e delle relative prescrizioni, con la compiuta indicazione delle operazioni consentite e delle relative tariffe.

Il titolare della licenza è, comunque, tenuto a comunicare preventivamente all'ufficio competente al rilascio della stessa l'elenco dei propri agenti, indicandone il rispettivo ambito territoriale, ed a tenere a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza il registro delle operazioni. I suoi agenti sono tenuti ad esibire copia della licenza ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualità e dell'agenzia per la quale operano.»;

b) all'articolo 134, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

«Il regolamento di esecuzione individua gli altri soggetti, ivi compreso l'institore, o chiunque eserciti poteri di direzione, amministrazione o gestione anche parziale dell'istituto o delle sue articolazioni, nei confronti dei quali sono accertati l'assenza di condanne per delitto non colposo e gli altri requisiti previsti dall'articolo 11 del presente testo unico, nonché dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.»;

c) dopo l'articolo 134 è inserito il seguente:

«Art. 134-*bis (Disciplina delle attività autorizzate in altro Stato dell'Unione europea)*. — 1. Le imprese di vigilanza privata stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea possono stabilirsi nel territorio della Repubblica italiana in presenza dei requisiti, dei presupposti e delle altre condizioni richiesti dalla legge e dal regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, tenuto conto degli adempimenti, degli obblighi e degli oneri già assolti nello Stato di stabilimento, attestati dall'autorità del medesimo Stato o, in mancanza, verificati dal prefetto.

2. I servizi transfrontalieri e quelli temporanei di vigilanza e custodia da parte di imprese stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea sono svolti alle condizioni e con le modalità indicate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico.

3. Il Ministro dell'interno è autorizzato a sottoscrivere, in materia di vigilanza privata, accordi di collaborazione con le competenti autorità degli Stati membri dell'Unione europea, per il reciproco riconoscimento dei requisiti, dei presupposti e delle condizioni necessari per lo svolgimento dell'attività, nonché dei provvedimenti amministrativi previsti dai rispettivi ordinamenti.»;

d) all'articolo 135, quinto comma, le parole: «o ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa» sono soppresse;

e) all'articolo 135, il sesto comma è abrogato;

f) all'articolo 136, il secondo comma è abrogato;

g) all'articolo 138:

1) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Il Ministro dell'interno con proprio decreto, da adottarsi con le modalità individuate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, sentite le regioni, provvede all'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate.»;

2) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Ai fini dell'approvazione della nomina a guardia particolare giurata di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea il prefetto tiene conto dei controlli e delle verifiche effettuati nello Stato membro d'origine per lo svolgimento della medesima attività. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 134-*bis*, comma 3.»;

3) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate nell'esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono destinate rivestono la qualità di incaricati di un pubblico servizio.».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo vigente degli articoli 115, 134, 135, 136 e 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 giugno 1931, n. 146, come modificati dalla presente legge:

«Art. 115 (art. 116 Testo unico 1926). — Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza licenza del Questore.

La licenza è necessaria anche per l'esercizio del mestiere di sensale o di intromettitore.

Tra le agenzie indicate in questo articolo sono comprese le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi.

La licenza vale esclusivamente per locali in essa indicati.

È ammessa la rappresentanza.

Per le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi non si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall'autorità.

Per le attività previste dal sesto comma del presente articolo, l'onere di affissione di cui all'art. 120 può essere assolto mediante l'esibizione o comunicazione al committente della licenza e delle relative prescrizioni, con la compiuta indicazione delle operazioni consentite e delle relative tariffe.

Il titolare della licenza è, comunque, tenuto a comunicare preventivamente all'ufficio competente al rilascio della stessa l'elenco dei propri

agenti, indicandone il rispettivo ambito territoriale, ed a tenere a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza il registro delle operazioni. I suoi agenti sono tenuti ad esibire copia della licenza ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualità e dell'agenzia per la quale operano.».

«Art. 134 (art. 135 Testo unico 1926). — Senza licenza del Prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati.

Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non può essere conceduta alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea o siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo.

I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono conseguire la licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani.

Il regolamento di esecuzione individua gli altri soggetti, ivi compreso l'institore, o chiunque eserciti poteri di direzione, amministrazione o gestione anche parziale dell'istituto o delle sue articolazioni, nei confronti dei quali sono accertati l'assenza di condanne per delitto non colposo e gli altri requisiti previsti dall'art. 11 del presente testo unico, nonché dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

La licenza non può essere conceduta per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della libertà individuale.».

«Art. 135 (art. 136 Testo unico 1926). — I direttori degli uffici di informazioni, investigazioni o ricerche, di cui all'articolo precedente, sono obbligati a tenere un registro degli affari che compiono giornalmente, nel quale sono annotate le generalità delle persone con cui gli affari sono compiuti e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.

Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.

Le persone, che compiono operazioni con gli uffici suddetti, sono tenute a dimostrare la propria identità, mediante la esibizione della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.

I direttori suindicati devono inoltre tenere nei locali del loro ufficio permanentemente affissa in modo visibile la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi.

Essi non possono compiere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella o compiere operazioni o accettare commissioni con o da persone non munite della carta di identità o di altro documento fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.».

«Art. 136 (art. 137 testo unico 1926). — La licenza è ricusata a chi non dimostri di possedere la capacità tecnica ai servizi che intende esercitare.

La revoca della licenza importa l'immediata cessazione dalle funzioni delle guardie che dipendono dall'ufficio.

L'autorizzazione può essere negata o revocata per ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico.».

«Art. 138 (art. 139 Testo unico 1926). — Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti:

1º essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea;

2º avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva;

3º sapere leggere e scrivere;

4º non avere riportato condanna per delitto;

5º essere persona di ottima condotta politica e morale;

6º essere munito della carta di identità;

7º essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.

Il Ministro dell'interno con proprio decreto, da adottarsi con le modalità individuate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, sentite le regioni, provvede all'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate.

La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal prefetto. Con l'approvazione, che ha validità biennale, il prefetto rilascia altresì, se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a tassa ridotta, con validità di pari durata.

*Ai fini dell'approvazione della nomina a guardia particolare giurata di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea il prefetto tiene conto dei controlli e delle verifiche effettuati nello Stato membro d'origine per lo svolgimento della medesima attività. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 134-*bis*, comma 3.*

Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati membri dell'Unione europea, possono conseguire la licenza di porto d'armi secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto ministeriale 30 ottobre 1996, n. 635 del Ministro dell'interno. Si osservano, altresì, le disposizioni degli articoli 71 e 256 del regolamento di esecuzione del presente testo unico.

Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate nell'esercizio delle funzioni, di custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono destinate rivestono la qualità di incaricati di un pubblico servizio.».

Art. 4-bis.

Misure per attuare la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 settembre 2007 in materia di concessioni per la gestione di scommesse ippiche

1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 settembre 2007 nella causa C-260/04, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 31 agosto 2008, senza pregiudizio delle concessioni affidate ai sensi dell'art. 38, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono stabilite le modalità per l'attribuzione di diritti per l'apertura di punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti

di gioco pubblici su base ippica, di cui all'art. 38, comma 4, lettera a), del citato decreto-legge n. 223 del 2006, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) localizzazione di punti di vendita nei comuni in cui risultano operanti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le concessioni di cui al comma 2, nel rispetto della zona di ubicazione delle sedi operative e comunque a non oltre 200 metri lineari dalle stesse;

b) localizzazione di 210 punti di vendita nelle province in cui non sono stati assegnati i diritti per l'apertura di punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici su base ippica di cui all'art. 38, comma 4, lettera a), del citato decreto-legge n. 223 del 2006, a seguito di procedura di selezione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, parte seconda, foglio delle inserzioni n. 199 del 28 agosto 2006, nel rispetto delle disposizioni recate dall'art. 38, comma 4, lettera f) del predetto decreto-legge n. 223 del 2006;

c) aggiudicazione dei punti di vendita previa effettuazione di una o più procedure, aperte agli operatori italiani ed esteri che esercitano la raccolta di gioco o che dimostrano di possedere idonei requisiti di affidabilità e professionalità, la cui base d'asta non può essere inferiore a euro trentamila per ogni punto di vendita.

2. Al fine di garantire la continuità nella gestione del servizio di raccolta e accettazione delle scommesse e la tutela dei preminenti interessi pubblici connessi, dalla data di attivazione dei punti di vendita di cui al comma 1, e comunque non oltre il 31 gennaio 2009, sono revocate le concessioni per la raccolta e accettazione di scommesse al totalizzatore nazionale, a libro e a quota fissa sui risultati delle corse dei cavalli, regolate dalla convenzione tipo approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1999, come integrata dalla deliberazione del commissario straordinario dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) del 14 ottobre 2003, n. 107, allo stato ancora attive.

3. È abrogato il comma 13 dell'art. 8 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 200.

Riferimenti normativi:

— Il testo del comma 4 dell'art. 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 2006, n. 153 e convertito con modificazione dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 agosto 2006, n. 186, S.O., è il seguente:

«4. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, nonché di assicurare la tutela del giocatore, con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono stabilite le nuove modalità di distribuzione del gioco su base ippica, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) inclusione, tra i giochi su base ippica, delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli, dei concorsi pronostici su base sportiva, del concorso pronostici denominato totip, delle scommesse ippiche di cui all'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché di ogni ulteriore gioco pubblico;

b) possibilità di raccolta del gioco su base ippica da parte degli operatori che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro dell'Unione europea, degli operatori di Stati membri dell'Associazione europea per il libero scambio, e anche degli operatori di altri Stati, solo se in possesso dei requisiti di affidabilità definiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; ai punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici può essere riservata in esclusiva l'offerta di alcune tipologie di scommessa;

d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi punti di vendita non inferiore a 10.000, di cui almeno il 5 per cento aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

e) determinazione del numero massimo dei punti di vendita per provincia aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici in considerazione dei punti di vendita già assegnati;

f) localizzazione dei punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 2.000 metri dai punti di vendita già assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 3.000 metri dai punti divendita già assegnati;

g) localizzazione dei punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 400 metri dai punti di vendita già assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 800 metri dai punti di vendita già assegnati, senza pregiudizio dei punti di vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui la raccolta del concorso pronostici denominato totip, ovvero delle scommesse ippiche di cui all'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

h) aggiudicazione dei punti di vendita, previa effettuazione di una o piu procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base d'asta non può essere inferiore ad euro trentamila per ogni punto di vendita avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro settemilacinquecento per ogni punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

i) acquisizione della possibilità di raccogliere il gioco a distanza, ivi inclusi i giochi di abilità con vincita in denaro;

l) definizione delle modalità di salvaguardia dei concessionari della raccolta di scommesse ippiche disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169.».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 8 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante «Proroga dei termini e disposizioni urgenti ordinamentali», pubblicato nella G.U. 25 giugno 2003, n. 145 e convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, pubblicata nella G.U. 2 agosto 2003, n. 178, come modificato dalla presente legge:

«Art. 8. *(Disposizioni sull'UNIRE).* — 1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, avvalendosi dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), ed il Ministro dell'economia e delle finanze procedono entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei riguardi, rispettivamente, dei titolari di concessione in atto alla data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche dei titolari di concessione attribuita alla ricognizione delle posizioni relative a ciascun concessionario anche conseguenti a disposizioni aventi forza di legge decadute anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Al fine di facilitare la stabilizzazione finanziaria dell'UNIRE, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere a tale ente, nell'anno 2003, un mutuo decennale di 150 milioni di euro, con oneri a parziale carico del bilancio dello Stato. A tale fine il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde all'UNIRE, a decorrere dall'anno 2003, un contributo in conto interessi e in quote costanti, nel limite massimo di 3,5 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è stabilito il tasso d'interesse e fissato il contributo decennale di cui al periodo precedente.

3. Una quota fino al 4 per cento delle risorse di cui al comma 2 è destinata dall'UNIRE a piani per la salvaguardia delle razze equine minacciate di estinzione, redatti con la collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di tutela delle singole razze interessate, nonché a programmi di ricerca finalizzati alla salvaguardia del patrimonio genetico equino nazionale in collaborazione con università ed istituti nazionali ed internazionali specializzati nel settore.

4. *(Omissis).*

5. I concessionari che gestiscono, ai sensi del regolamento emanato a norma dell'art. 3, comma 78 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, il servizio di raccolta delle scommesse relative alle corse dei cavalli e che non hanno tempestivamente aderito alle condizioni economiche ridefinite con il D.Dirett 6 giugno 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 2002, possono farlo il 30 ottobre 2003 versando un importo pari al 10 per cento del debito maturato per solo capitale, a titolo di minimo garantito, aumentato, in ragione del ritardo nell'adesione, di un ulteriore importo complessivo pari a 1.000 euro. Le somme dovute per quote di prelievo non versate, relative agli anni fino al 2002, maggiorate dei relativi interessi calcolati al tasso medio bancario praticato alla clientela primaria, sono versate, in tre rate di pari importo, entro il 28 febbraio 2004, il 30 giugno 2004 e il 30 ottobre 2004. Le somme ancora dovute a titolo di imposta unica, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 e successive modificazioni, al netto di sanzioni e maggiorate dei relativi interessi calcolati al basso medio bancario praticato alla clientela primaria, sono versate in cinque rate annuali di pari importo, entro il 30 giugno di ogni anno; il primo versamento va effettuato entro il 15 dicembre 2003. Le polizze fideiussorie rilasciate dai concessionari per la raccolta di scommesse ippiche ai sensi dell'art. 7 della convenzione approvata con decreto ministeriale 20 aprile 1999 e le polizze fideiussorie rilasciate dai concessionari per la raccolta di scommesse sportive ai sensi dell'articolo 8 della convenzione approvata con decreto ministeriale 7 aprile 1999 costituiscono garanzia anche per l'esatto adempimento di tutti gli obblighi di pagamento derivanti dalle rateizzazioni previste dal presente articolo, previa verifica della loro validità da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Il mancato versamento delle rate nei termini previsti dal presente comma comporta l'immediata decadenza dalla concessione, l'immediato incameramento della fideiussione e la disattivazione del collegamento dal totalizzatore nazionale.

6. Ai concessionari che fanno atto di adesione ai sensi del comma 5, nonché a quelli che hanno già tempestivamente aderito al decreto interdirigenziale di cui al medesimo comma 5, è consentito versare il residuo debito maturato a titolo di minimi garantiti, ridotto del 33,3 per cento, in otto rate annuali di pari importo. Le rate sono versate entro il 30 ottobre di ciascun anno, a partire dal 30 ottobre 2004. Non si effettua il rimborso di somme versate a titolo di minimi garantiti dai concessionari diversi da quelli nei confronti dei quali trova applicazione la disposizione di cui al presente comma. Nei confronti dei concessionari che ritardano di oltre trenta giorni il pagamento delle somme maturate a titolo di integrazione al minimo garantito, quote di prelievo ed imposta unica, eventualmente ricalcolate ai sensi del comma 5 e del presente comma, sono attivate, in conformità alle disposizioni contenute negli atti concessori, le procedure di riscossione, anche coattiva, dei crediti, seguita dall'immediata decadenza dalla concessione, dall'incameramento della fideiussione e dalla disattivazione del collegamento dal totalizzatore nazionale.

7. Per quanto non diversamente stabilito in modo espresso dal presente articolo, restano ferme le disposizioni dell'art. 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2002, n. 16. Con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze del Ministero delle politiche agricole e forestali, sono stabiliti le modalità di versamento delle rate di cui al comma 6 e gli adempimenti conseguenti alla decadenza dei concessionari che non provvedono ai sensi del comma 5, i quali, in ogni caso, sono tenuti al pagamento in aggiunta alle somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, e di quote di prelievo, di importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002. Fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 6, nei confronti dei concessionari decaduti si procede all'incameramento della fideiussione.

8. La disposizione di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, trova applicazione nei riguardi dei provvedimenti che comunque determinano a cessazione dei rapporti di concessione, sulla base del decreto interdirigenziale di cui al comma 5 del presente articolo, adottati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La sospensione degli effetti dei medesimi provvedimenti è stabilita fino al 15 settembre 2003 e i termini per la loro impugnazione decorrono o riprendono a decorrere dal 16 settembre 2003. Gli effetti dei provvedimenti si estinguono nei riguardi dei concessionari che effettuano l'adesione ai sensi del comma 5.

9. Dal 1° gennaio 2003 e per ciascun anno di durata delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse relative alle corse dei cavalli, il corrispettivo minimo comunque dovuto dai concessionari è pari ai prelievi dovuti all'amministrazione concedente sulle scommesse effettivamente accettate nell'anno precedente, incrementato, per ciascun anno, dell'aumento percentuale ralizzatosi su base regionale.

10. 11. *(Omissis).*

12. *(Abrogato).*

13. *(Abrogato).*

14. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, il versamento del prelievo erariale, stabilito dal relativo regolamento di istituzione, emanato ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, può essere effettuato dal concessionario del gioco del Bingo entro novanta giorni dalla data del ritiro delle cartelle e comunque entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo trimestre. La disposizione di cui al primo periodo non si applica nei trecentosessantacinque giorni antecedenti la scadenza della convenzione di concessione. Sull'importo costituente prelievo erariale, coperto da idonea cauzione definita ai sensi del citato regolamento, sono dovuti gli interessi nella misura del saggio legale, calcolati dal primo giorno e fino a quello dell'effettivo versamento. La cauzione prevista dal regolamento di cui al primo periodo è integrata nella misura del 3 per cento. L'inosservanza delle disposizioni di cui al terzo e quarto periodo comporta, in ogni caso, la decadenza dal beneficio e l'immediato incameramento della cauzione. Resta in ogni caso fermo il potere regolamentare di cui agli articoli 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni.

15. Sulla base delle linee guida e dei principi stabiliti dal Ministro delle politiche agricole e forestali, l'UNIRE organizza e gestisce l'anagrafe equina nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, articolandola per razza, tipologia d'uso e diffusione territoriale. L'UNIRE si avvale anche dell'AIA, attraverso le sue strutture provinciali (APA), per raccogliere i dati e tenerli aggiornati mediante un monitoraggio costante. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

16. All'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: «31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre»;

b) (Omissis).

17. Il primo decreto adottato in attuazione del comma 5-*bis* dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722, introdotto dal comma 16, lettera *b)*, del presente articolo, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

18. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di indirizzi strategici deliberati dal Comitato generale per i giochi di cui al comma 12, provvede ad individuare, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale, operatori specializzati nella gestione di reti di partecipazione a distanza, con modalità elettroniche e telematiche, anche combinate al segnale telefonico, a giochi, a scommesse, a concorsi, istituiti o da istituire, anche connessi a manifestazioni sportive organizzate dagli enti pubblici competenti, assicurando, in ogni caso, il rispetto dei principi della certezza giuridica del rapporto tra giocatore, reti di partecipazione al gioco tradizionali ed operatore selezionato ai sensi del presente comma, nonché della sicurezza e trasparenza del gioco, della tutela della buona fede degli utenti, delle rispettive responsabilità dei diversi operatori coinvolti.

19. Il Governo trasmette al Parlamento, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta dall'UNIRE e sull'andamento delle attività sportive e di incremento ippico.

20. Al maggiore onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e 10, pari a 12,4 milioni di euro annui, nonché dall'attuazione dei commi 5 e 6, pari a 3 milioni di euro annui, a decorrere dal 1º gennaio 2003, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'indizione di nuove lotterie ad estrazione istantanea e di quelle previste dall'art. 1, comma 5-*bis*, della legge 4 agosto 1955, n. 722, introdotto dal comma 16, lettera *b)*, del presente articolo.

21. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

22. Al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) comma 1 dell'art. 1 dopo le parole: «diritto pubblico» sono aggiunte le seguenti: «di primo livello»;

b) (Omissis).

23. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 22 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la partecipazione alle consulte tecniche non comporta la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso spese.».

Art. 5.

Disposizioni in materia di riconoscimento del servizio pubblico svolto nell'ambito dell'Unione europea. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 26 dicembre 2006 nella causa C-371/04. Procedura di infrazione n. 2002/4888

1. Le amministrazioni pubbliche tenute al rispetto del principio di libera circolazione dei lavoratori di cui agli articoli 39 del Trattato che istituisce la Comunità europea e 7 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, salve più favorevoli previsioni, valutano, ai fini giuridici ed economici, l'esperienza professionale e l'anzianità acquisite da cittadini comunitari nell'esercizio di un'attività analoga a quella considerata rilevante e svolta *presso pubbliche amministrazioni di un altro* Stato membro, anche in periodi antecedenti all'adesione del medesimo all'Unione europea, o presso organismi dell'Unione europea secondo condizioni di parità rispetto a quelle maturate nell'ambito dell'ordinamento italiano. Sono inapplicabili le disposizioni normative e le clausole dei contratti collettivi contrastanti con il presente comma. Ai fini dell'accesso rimane fermo quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Riferimenti normativi:

— Per il riferimenti al Trattato che istituisce la Comunità europea si vedano i riferimenti normativi all'art. 1.

— Il Regolamento CEE n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europee 19 ottobre 1968, n. L 257.

— Il testo dell'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, S.O., è il seguente:

«Art. 38 *(Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea)*. (Art. 37 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 24 del decreto legislativo n. 80 del 1998). — 1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, successive modificazioni ed integrazioni, sono individuati i posti e le funzioni per i quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonché i requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al comma 1.

3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta dei Ministri competenti. Con eguale procedura si stabilisce l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina.».

Art. 6.

Disposizioni transitorie in materia di piani di adeguamento di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante attuazione della direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti. Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti. Procedura di infrazione n. 2003/2077 - esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 26 aprile 2007 nella causa C-135/05. Procedura di infrazione 2003/4506 - causa C-442/06. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2006/4482

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-*bis*. Il provvedimento con cui l'autorità competente approva i piani di adeguamento, presentati ai sensi del comma 3, per le discariche di rifiuti pericolosi e per quelle autorizzate dopo la data del 16 luglio 2001 e fino al 23 marzo 2003, deve fissare un termine per l'ultimazione dei lavori di adeguamento, che non può essere successivo al 1° ottobre 2008.

4-*ter*. Nel caso in cui, per le discariche di cui al comma 1, il provvedimento di approvazione del piano di adeguamento di cui al comma 4, stabilisca un termine finale per l'ultimazione dei lavori di adeguamento successivo al 1° ottobre 2008, tale termine si intende anticipato al 1° ottobre 2008.».

2. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, la lettera *c)* è soppressa.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa al discariche di rifiuti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 marzo 2003, n. 59, S.O., come modificato dalla presente legge:

«Art. 17 *(Disposizioni transitorie e finali)*. — 1. Le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare a ricevere, fino al 31 dicembre 2006, i rifiuti per cui sono state autorizzate.

2. Fino al 31 dicembre 2006 è consentito lo smaltimento nelle nuove discariche, in osservanza delle condizioni e dei limiti di accettabilità previsti dalla Delib. 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 13 settembre 1984, di cui all'art. 6 decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 ottobre 1994, nonché dalle deliberazioni regionali connesse, relativamente:

a) nelle discariche per rifiuti inerti, ai rifiuti precedentemente avviati a discariche di II categoria, tipo A;

b) nelle discariche per rifiuti non pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati alle discariche di prima categoria e di II categoria, tipo B;

c) nelle discariche per rifiuti pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati alle discariche di II categoria tipo C e terza categoria.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 o, su sua delega, il gestore della discarica, presenta all'autorità competente un piano di adeguamento della discarica alle previsioni di cui al presente decreto, incluse le garanzie finanziarie di cui all'art. 14.

4. Con motivato provvedimento l'autorità competente approva il piano di cui al comma 3, autorizzando la prosecuzione dell'esercizio della discarica e fissando i lavori di adeguamento, le modalità di esecuzione e il termine finale per l'ultimazione degli stessi, che non può in ogni caso essere successivo al 16 luglio 2009. Nel provvedimento l'autorità competente prevede anche l'inquadramento della discarica in una delle categorie di cui all'art. 4. Le garanzie finanziarie prestate a favore dell'autorità competente concorrono alla prestazione della garanzia finanziaria.

4-bis. Il provvedimento con cui l'autorità competente approva i piani di adeguamento, presentati ai sensi del comma 3, per le discariche di rifiuti pericolosi e per quelle autorizzate dopo la data del 16 luglio 2001 e fino al 23 marzo 2003, deve fissare un termine per l'ultimazione dei lavori di adeguamento, che non può essere successivo al 1º ottobre 2008.

4-ter. Nel caso in cui, per le discariche di cui al comma 1, il provvedimento di approvazione del piano di adeguamento di cui al comma 4, stabilisca un termine finale per l'ultimazione dei lavori di adeguamento successivo al 1º ottobre 2008, tale termine si intende anticipato al 1º ottobre 2008.

5. In caso di mancata approvazione del piano di cui al comma 3, l'autorità competente prescrive modalità e tempi di chiusura della discarica, conformemente all'art. 12, comma 1, lettera *c)*.

6. Sono abrogati:

a) il paragrafo 4.2 e le parti attinenti allo stoccaggio definitivo dei paragrafi 5 e 6 della citata Delib. 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale; ai fini di cui al comma 2, restano validi fino al 31 dicembre 2006 i valori limite e le condizioni di ammissibilità previsti dalla deliberazione;

b) il decreto ministeriale 11 marzo 1998, n. 141 del Ministro dell'ambiente;

c) l'art. 5, commi 6 e 6-*bis*, e l'articolo 28, del decreto legislativo n. 22 del e successive modificazioni;

d) l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994.

7. Le Regioni adeguano la loro normativa alla presente disciplina.».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 3 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante «Attuazione ella direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2005, n. 175, S.O., così come modificato dalla presente legge:

«Art. 3 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «apparecchiature elettriche ed elettroniche» o «AEE»: le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti, appartenenti alle categorie di cui all'allegato 1A e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua;

b) «rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche» o «RAEE»: le apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono considerate rifiuti ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 22 del 1999», inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi ed i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene;

c) *(soppressa);*

d) «prevenzione»: le misure volte a ridurre la quantità e la nocività per l'ambiente dei RAEE e dei materiali e delle sostanze che li compongono;

e) «reimpiego»: le operazioni per le quali i RAEE o i loro componenti sono utilizzati allo stesso scopo per il quale le apparecchiature erano state originariamente concepite, compresa l'utilizzazione di dette apparecchiature o di loro componenti successivamente alla loro consegna presso i centri di raccolta, ai distributori, ai riciclatori o ai fabbricanti;

f) «riciclaggio»: il ritrattamento in un processo produttivo dei materiali di rifiuto per la loro funzione originaria o per altri fini, escluso il recupero di energia;

g) «recupero di energia»: l'utilizzo di rifiuti combustibili quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti, ma con recupero del calore;

h) «recupero»: le operazioni indicate all'allegato C del decreto legislativo n. 22 del 1997;

i) «smaltimento»: le operazioni indicate all'allegato B del decreto legislativo n. 22 del 1997;

l) «trattamento»: le attività eseguite dopo la consegna del RAEE ad un impianto, autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997 o che ha effettuato la comunicazione di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto, in cui si eseguono tutte o alcune delle seguenti attività: eliminazione degli inquinanti, disinquinamento, smontaggio, frantumazione, recupero o preparazione per lo smaltimento e tutte le altre operazioni eseguite ai fini del recupero o dello smaltimento del RAEE;

m) «produttore»: chiunque, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, compresi i mezzi di comunicazione a distanza di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, e successive modificazioni:

1) fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio;

2) rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non è considerato «produttore» se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto 1;

3) importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'ambito di un'attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza;

4) chi produce apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione è produttore solo ai fini degli articoli 4, 13 e 14. Ai fini del presente decreto non è considerato produttore chi fornisce finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario, a meno che non agisca in qualità di produttore ai sensi dei punti 1), 2) e 3);

n) «distributore»: soggetto iscritto nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni, che, nell'ambito di un'attività commerciale, fornisce un'apparecchiatura elettrica od elettronica ad un utilizzatore ed adempie agli obblighi di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b)*;

o) «RAEE provenienti dai nuclei domestici»: i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici;

p) «RAEE professionali»: i RAEE prodotti dalle attività amministrative ed economiche, diversi da quelli di cui alla lettera *o)*;

q) «RAEE storici»: i RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005;

r) «sostanze o preparati pericolosi»: le sostanze o i preparati considerati pericolosi ai sensi della normativa vigente;

s) «accordo finanziario»: qualsiasi contratto o accordo di prestito, di noleggio, di affitto o di vendita dilazionata relativo a qualsiasi apparecchiatura, indipendentemente dal fatto che i termini di tale contratto o accordo o di un contratto o accordo accessori prevedano il trasferimento o la possibilità di trasferimento della proprietà di tale apparecchiatura;

t) «centri di raccolta di RAEE»: spazi, locali e strutture per la raccolta separata ed il deposito temporaneo di RAEE predisposti dalla pubblica amministrazione o, su base volontaria, da privati;

u) «raccolta separata»: le operazioni di conferimento e di raggruppamento in frazioni merceologicamente omogenee dei RAEE presso i centri di raccolta.».

Art. 7.

Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 24 maggio 2007 nella causa C-394/05. Procedura di infrazione n. 2003/2204

1. Al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: «di cui all'articolo 5, commi 1 e 3, » sono aggiunte le seguenti: «all'articolo 5, comma 15,»;

b) all'articolo 5:

1) al comma 3 dopo le parole: «di cui al comma 2,» sono inserite le seguenti: «e, ove sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto, derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelli per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta,»;

2) al comma 15 le parole: «ad un operatore autorizzato alla raccolta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *u)*,» sono sostituite dalle seguenti: «ad un centro di raccolta di cui all'articolo 5, comma 3.»;

c) all'articolo 10, comma 1, le parole: «concordate con i gestori degli impianti» sono sostituite dalle seguenti: «richieste dai gestori degli impianti».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 1, 5 e 10 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante «Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 agosto 2003, n. 182, supplemento ordinario, come modificato dalla presente legge:

«Art. 1 *(Campo di applicazione)*. — 1. Il presente decreto si applica ai veicoli, ai veicoli fuori uso, come definiti all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, e ai relativi componenti e materiali, a prescindere dal modo in cui il veicolo è stato mantenuto o riparato durante il suo ciclo di vita e dal fatto che esso è dotato di componenti forniti dal produttore o di altri componenti il cui montaggio, come ricambio, è conforme alle norme comunitarie o nazionali in materia.

2. Ai veicoli a motore a tre ruote si applicano solo le disposizioni di cui all'art. 5, commi 1 e 3, *all'art. 5, comma 15*, e all'art. 6.

3. Ai veicoli speciali, come definiti dall'art. 4, paragrafo 1, lettera *a)*, secondo trattino, della direttiva 70/156/CEE, e successive modificazioni, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 sul reimpiego e sul recupero.

4. È fatta salva la normativa vigente in materia, in particolare, di sicurezza e di controllo delle emissioni atmosferiche e sonore, nonché di protezione del suolo e delle acque.».

«Art. 5 *(Raccolta)*. — 1. Il veicolo destinato alla demolizione è consegnato dal detentore ad un centro di raccolta ovvero, nel caso in cui il detentore intende cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro, può essere consegnato al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, per la successiva consegna ad un centro di raccolta, qualora detto concessionario o gestore intenda accettarne la consegna e conseguentemente rilasciare il certificato di rottamazione di cui al comma 6.

2. A partire dalle date indicate all'art. 15, comma 5, la consegna di un veicolo fuori uso al centro di raccolta, effettuata secondo le disposizioni di cui al comma 1, avviene senza che il detentore incorra in spese a causa del valore di mercato nullo o negativo del veicolo, fatti salvi i costi documentati relativi alla cancellazione del veicolo dal Pubblico registro automobilistico, di seguito denominato: «PRA», e quelli relativi al trasporto dello stesso veicolo al centro di raccolta ovvero alla concessionaria o alla succursale della casa costruttrice o all'automercato.

3. I produttori di veicoli provvedono a ritirare i veicoli fuori uso alle condizioni di cui al comma 2, *e, ove sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto, derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelli per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta*, organizzando, direttamente o indirettamente, su base individuale o collettiva, una rete di centri di raccolta opportunamente distribuiti sul territorio nazionale.

4. Nel caso in cui il produttore non ottempera a quanto stabilito al comma 3 sostiene gli eventuali costi per il ritiro ed il trattamento del veicolo fuori uso.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano se il veicolo non contiene i suoi componenti essenziali, quali il motore, parti della carrozzeria, il catalizzatore e le centraline elettroniche, se presenti in origine, o se contiene rifiuti aggiunti.

6. Al momento della consegna del veicolo destinato alla demolizione, il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato rilascia al detentore, in nome e per conto del centro di raccolta che riceve il veicolo, apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato IV, completato della descrizione dello stato del veicolo consegnato nonché dell'impegno a provvedere alla cancellazione dal P.R.A. Il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato effettua, con le modalità di cui al comma 8, detta cancellazione prima della consegna del veicolo al centro di raccolta e fornisce allo stesso centro gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe, del certificato di proprietà e della carta di circolazione relativi al veicolo.

7. Nel caso in cui il detentore consegni ad un centro di raccolta il veicolo destinato alla demolizione, il titolare del centro rilascia al detentore del veicolo, apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato IV, completato dalla descrizione dello stato del veicolo consegnato, nonché dall'impegno a provvedere alla cancellazione dal PRA e al trattamento del veicolo.

8. La cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta ovvero del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, senza oneri di agenzia a carico del detentore dello stesso veicolo. A tale fine, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla consegna del veicolo ed emissione del certificato di rottamazione, detto concessionario o gestore o titolare restituisce il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe relativi al veicolo fuori uso, con le procedure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. Il veicolo fuori uso può essere cancellato dal P.R.A. solo previa presentazione della copia del certificato di rottamazione.

9. Il titolare del centro di raccolta procede al trattamento del veicolo fuori uso dopo la cancellazione dal PRA dello stesso veicolo effettuata ai sensi del comma 8.

10. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi al veicolo fuori uso sono annotati dal titolare del centro di raccolta, dal concessionario o dal gestore della casa costruttrice o dell'automercato sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli, da tenersi in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1922, n. 285.

11. Agli stessi obblighi di cui ai commi 9 e 10 è soggetto il titolare del centro di raccolta o di altro luogo di custodia dei veicoli rimossi ai sensi dell'art. 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso di demolizione ai sensi dell'art. 215, comma 4, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.

12. Il rilascio del certificato di rottamazione di cui ai commi 6 e 7 libera il detentore del veicolo fuori uso dalla responsabilità penale, civile e amministrativa connesse alla proprietà e alla corretta gestione del veicolo stesso.

13. I certificati di rottamazione emessi in altri Stati membri rispondenti ai requisiti minimi fissati dalla Commissione europea sono riconosciuti ed accettati sul territorio nazionale.

14. I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione, ai sensi degli articoli 927, 929 e 923 del codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le modalità stabiliti in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

15. Le imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, devono consegnare, ove ciò sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto, derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelle per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta, *ad un centro di raccolta di cui all'art. 5, comma 3.*».

«Art. 10 *(Informazioni per la demolizione e codifica)*. — 1. Il produttore del veicolo, entro sei mesi dall'immissione sul mercato dello stesso veicolo, mette a disposizione degli impianti di trattamento autorizzati le informazioni per la demolizione, sotto forma di manuale o su supporto informatico, *richieste dai gestori degli impianti* di trattamento e autorizzati. Tali informazioni devono consentire di identificare i diversi componenti e materiali del veicolo e l'ubicazione di tutte le sostanze pericolose in esso presenti.

2. (Soppresso).

3. Il produttore del veicolo, in accordo con il produttore di materiali e di componenti, utilizza, per detti materiali e componenti, le norme di codifica previste dalla decisione 2003/138/CE.».

Art. 8.

Modifiche ai decreti legislativi del 26 maggio 2004, n. 153 e n. 154, in materia di pesca ed alla legge 14 luglio 1965, n. 963, in materia di pesca marittima. Parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n. 1992/5006. Procedura di infrazione n. 2001/2118 - esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 7 dicembre 2006 nella causa C-161/05. Parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n. 2004/2225. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2007/2284

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, è sostituito dal seguente:

«Art. 6 *(Tutela di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima)*. — 1. Sono vietati lo sbarco, il trasporto, il trasbordo e la commercializzazione di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima prevista dai regolamenti comunitari e dalle norme nazionali applicabili.

2. Non è sanzionabile la cattura accidentale o accessoria degli esemplari di cui al comma 1, realizzata con attrezzi conformi alle norme comunitarie e nazionali, autorizzati dalla licenza di pesca. Gli esemplari eventualmente catturati di dimensioni inferiori alla taglia minima devono essere rigettati in mare.

3. La commercializzazione e la somministrazione di esemplari di specie di cui al comma 1 ovvero di cui è vietata la cattura è sanzionata con la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni.».

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. L'imprenditore ittico che viola le disposizioni di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3000 euro. Tale sanzione è triplicata nel caso di violazione di dichiarazione concernente le catture e gli sbarchi di specie ittiche tutelate dai piani di protezione degli stock ittici o pescate fuori dalle acque mediterranee.».

3. Alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, lettera *b)*, dopo la parola: «detenere» sono inserite le seguenti: «attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente e detenere»;

b) l'articolo 26 è sostituito dal seguente:

«Art. 26 *(Sanzioni amministrative)*. — 1. Chiunque contravvenga ai divieti posti dall'articolo 15, comma 1, lettere *a)* e *b)*, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

2. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque eserciti la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.

3. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque violi le norme del regolamento per l'esercizio della pesca sportiva e subacquea.

4. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro chiunque venda o commerci i prodotti della pesca esercitata a scopo ricreativo o sportivo.

5. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro chiunque ceda un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici; alla stessa sanzione soggiace chi affida un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, qualora questa ne faccia uso.

6. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non consenta o impedisca l'ispezione da parte degli addetti alla vigilanza sulla pesca, prevista dal precedente articolo 23.

7. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro il comandante di una unità da pesca che navighi con l'apparecchiatura blue box, di cui al regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, manomessa o alterata. Alla medesima sanzione è soggetto chiunque ponga in essere atti diretti alla modifica o alla interruzione del segnale trasmesso dal sistema VMS o violi le norme che ne disciplinano il corretto funzionamento. Si applica la sanzione accessoria di cui all'articolo 27, comma 1, lettera *c-bis)*.

8. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro chiunque violi le norme relative ai piani di ricostituzione di specie ittiche previste da normative nazionali e comunitarie.»;

c) all'articolo 27, comma 1:

1) alla lettera *b)* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore;»;

2) dopo la lettera *c)*, è inserita la seguente:

«*c-bis)* la sospensione della licenza di pesca, in caso di recidiva della violazione, per un periodo compreso tra 10 giorni e 30 giorni.».

Riferimenti normativi:

— Il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 giugno 2004, n. 145.

— Si riporta il testo vigente dell'art. 11, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge. 7 marzo 2003, n. 38», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 giugno 2004, n. 146, come modificato dalla presente legge:

«Art. 11 *(Statistiche della pesca e dell'acquacoltura)*. — 1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, nell'àmbito dei propri compiti istituzionali e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, sentiti l'istituto nazionale di statistica (ISTAT) e gli organismi nazionali e regionali competenti in materia di statistiche della pesca e dell'acquacoltura, facenti parte del sistema statistico nazionale (SISTAN), predispone, tenendo conto delle esigenze informative istituzionali comunitarie, nazionali e regionali, i programmi di produzione dei dati statistici riguardanti il settore della pesca e dell'acquacoltura e le relative procedure di rilevazione, e ne cura la divulgazione, assicurando in particolare la fruizione delle informazioni acquisite a regioni e province autonome.

2. L'imprenditore ittico di cui all'art. 6, titolare di licenza di pesca in qualità di armatore, è tenuto a presentare, nei tempi e nei modi previsti dalle pertinenti norme comunitarie e nazionali, le dichiarazioni concernenti le catture e gli sbarchi.

2-bis. L'imprenditore ittico che viola le disposizioni di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro. Tale sanzione è triplicata nel caso di violazione di dichiarazione concernente le catture e gli sbarchi di specie ittiche tutelate dai piani di protezione degli stock ittici o pescate fuori dalle acque mediterranee.».

— Si riporta il testo vigente degli articoli 15 e 27 della legge 14 luglio 1965, n. 963, recante «Disciplina della pesca marittima», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 agosto 1965, n. 203, come modificato dalla presente legge:

«Art. 15 *(Tutela delle risorse biologiche e dell'attività di pesca)*. — 1. Al fine di tutelare le risorse biologiche delle acque marine ed assicurare il disciplinato esercizio della pesca, è fatto divieto di:

a) pescare in zone e tempi vietati dai regolamenti, decreti, ordini legittimamente emanati dall'autorità amministrativa e detenere, trasportare e commerciare il prodotto di tale pesca, nonché pescare quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, da regolamenti, decreti ed ordini legittimamente emanati dall'autorità amministrativa;

b) pescare con navi o galleggianti, attrezzi o strumenti, vietati dai regolamenti o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza o in difformità della necessaria autorizzazione, nonché detenere *attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente e detenere*, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca;

c) pescare, detenere, trasportare e commerciare il novellame di qualunque specie vivente marina oppure le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, senza la preventiva autorizzazione del Ministero della marina mercantile;

d) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici, nonché raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici così intorpiditi, storditi o uccisi;

e) sottrarre od esportare, senza il consenso dell'avente diritto, gli organismi acquatici oggetto della altrui attività di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dai regolamenti; nonché sottrarre od asportare, senza l'anzidetto consenso, gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e, comunque detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi, senza il consenso dell'avente diritto;

f) pescare in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati.

2. Gli anzidetti divieti non riguardano la pesca scientifica e le altre attività espressamente autorizzate.».

«Art. 27 *(Sanzioni amministrative accessorie)*. — 1. Alle violazioni dell'art. 15, lettere *a)* e *b)*, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative accessorie:

a) la confisca del pescato;

b) la confisca degli strumenti, degli attrezzi e degli apparecchi di pesca usati, in contrasto con le norme della presente legge, escluse le navi; *gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore*;

c) l'obbligo di rimettere in pristino, entro un termine prestabilito, le zone in cui sono stati costruiti opere o impianti non autorizzati;

c-bis) la sospensione della licenza di pesca, in caso di recidiva della violazione, per un periodo compreso tra 10 giorni e 30 giorni.».

Art. 8-bis.

Introduzione dell'art. 292-bis del codice della navigazione in materia di requisiti per l'esercizio delle funzioni di comandante e di primo ufficiale di coperta a bordo delle navi battenti bandiera italiana. Ricorso ex articolo 226 del Trattato che istituisce la Comunità europea, nell'ambito della procedura di infrazione n. 2004/2144

1. Dopo l'articolo 292 del codice della navigazione è inserito il seguente:

«Art. *292-bis (Requisiti per l'esercizio delle funzioni di comandante e di primo ufficiale di coperta). — A bordo delle navi battenti bandiera italiana, il comandante e il primo ufficiale di coperta, se svolge le funzioni del comandante, devono essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di un altro Stato facente parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo, reso esecutivo dalla legge 28 luglio 1993, n. 300. L'accesso a tali funzioni è subordinato al possesso di una qualificazione professionale e ad una conoscenza della lingua e della legislazione italiana che consenta la tenuta dei documenti di bordo e l'esercizio delle funzioni pubbliche delle quali il comandante è investito.*

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinati i programmi di qualificazione professionale, nonché l'organismo competente allo svolgimento delle procedure di verifica dei requisiti di cui al primo comma.».

Riferimenti normativi:

— La legge 28 luglio 1993, n. 300, recante «Ratifica ed esecuzione dell'accordo Spazio economico europeo con protocolli, allegati e dichiarazioni, fatto a Oporto il 2 maggio 1992, e del protocollo di adattamento di detto accordo, con allegato, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 agosto 1993, n. 191, supplemento ordinario.

Art. 8-ter

Disposizioni per il recepimento della direttiva 2006/100/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate, direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania, relativamente alle professioni legali. Parere motivato nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2007/0417

1. All'articolo 1, primo comma, della legge 9 febbraio 1982, n. 31, dopo le parole: «advocate-barrister-solicitor (Regno Unito)» sono aggiunti, in fine, i seguenti capoversi: «Адвокат (Bulgaria)»; — avocat (Romania)».

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, dopo il capoverso: «Avocat-Advocaat (Belgio)» è inserito il seguente: «Адвокат (Bulgaria)» e dopo il capoverso: «Advogado (Portogallo)» è inserito il seguente: «Avocat (Romania)».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 1, della legge 9 febbraio 1982, n. 31, recante «Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 febbraio 1982, n. 42, come modificato dalla presente legge:

«Art. 1 *(Qualifica professionale)*. — Sono considerati avvocati, ai sensi ed agli effetti del presente titolo, i cittadini degli Stati membri delle Comunità europee abilitati nello Stato membro di provenienza ad esercitare le proprie attività professionali con una delle seguenti denominazioni:

ovact-advocaat (Belgio);

advokat (Danimarca);

rechtsanwalt (Repubblica federale di Germania);

avocat (Francia);

barrister-solicitor (Irlanda);

avocat-avoué (Lussemburgo);

advocaat (Paesi Bassi);

advocate-barrister-solicitor (Regno Unito);

Адвокат (Bulgaria);

Avocat (Romania).».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, recante «Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 aprile 2001, n. 79, supplemento ordinario, come modificato dalla presente legge:

«Art. 2 *(Qualifica professionale)*. — 1. Ai fini del presente decreto, i titoli professionali che i cittadini degli Stati membri possono utilizzare per l'esercizio in Italia della professione di avvocato sono i seguenti:

Avocat-Advocaat (Belgio);

Адвокат (Bulgaria);

Advokat (Danimarca);

Rechtsanwalt (Repubblica federale di Germania);

Δικηγόροξ (Grecia);

Abogado-Advocat-Avogado-Abokatu (Spagna);

Avocat (Francia);

Barrister-Solicitor (Irlanda);

Avocat (Lussemburgo);

Advocaat (Paesi Bassi);

Rechtsanwalt (Austria);

Advogado (Portogallo);

Avocat (Romania);

Asianajaja-Advokat (Finlandia);

Advokat (Svezia);

Advocate-Barrister-Solicitor (Regno Unito).».

Art. 8-*quater*

Modifiche al codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2006/2535

1. Al codice delle pari opportunità fra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25, comma 1, dopo le parole: «atto, patto o comportamento» sono inserite le seguenti: «, nonché l'ordine di porre in essere un atto o un comportamento,»;

b) all'articolo 38, comma 1, dopo le parole: «organizzazioni sindacali» sono inserite le seguenti: «, associazioni e organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso».

2. All'articolo 56, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché di beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro, previsti dai contratti collettivi ovvero in via legislativa o regolamentare, che sarebbero loro spettati durante l'assenza».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo vigente degli articoli 25 e 38 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 2006 n. 133, n. 125, supplemento ordinario, come modificati dalla presente legge:

«Art. 25 *(Discriminazione diretta e indiretta)*. (Legge 10 aprile 1991, n. 125, art. 4, commi 1 e 2). — 1. Costituisce discriminazione diretta, ai sensi del presente titolo, qualsiasi atto, patto o comportamento, *nonché l'ordine di porre in essere un atto o un comportamento*, che produca un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e, comunque, il trattamento meno favorevole rispetto a quello di un'altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga.

2. Si ha discriminazione indiretta, ai sensi del presente titolo, quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono o possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell'altro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa, purché l'obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.».

«Art. 38 *(Provvedimento avverso le discriminazioni)*. (Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 15; legge 10 aprile 1991, n. 125, art. 4, comma 13). — 1. Qualora vengano posti in essere comportamenti diretti a violare le disposizioni di cui all'art. 27, commi 1, 2, 3 e 4, e di cui all'art. 5 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, su ricorso del lavoratore o per sua delega delle organizzazioni sindacali, *associazioni e organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso* o della consigliera o del consigliere di parità provinciale o regionale territorialmente competente, il tribunale in funzione di giudice del lavoro del luogo ove è avvenuto il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, se ritenga sussistente la violazione di cui al ricorso, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei limiti della prova fornita, ordina all'autore del comportamento denunciato, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.

2. L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice definisce il giudizio instaurato a norma del comma seguente.

3. Contro il decreto è ammessa entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti opposizione davanti al giudice che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

4. L'inottemperanza al decreto di cui al primo comma o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punita ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

5. Ove le violazioni di cui al primo comma riguardino dipendenti pubblici si applicano le norme previste in materia di sospensione dell'atto dall'art. 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

6. Ferma restando l'azione ordinaria, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano in tutti i casi di azione individuale in giudizio promossa dalla persona che vi abbia interesse o su sua delega da un'organizzazione sindacale o dalla consigliera o dal consigliere provinciale o regionale di parità.».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 56 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 aprile 2001, n. 96, supplemento ordinario, come modificato dalla presente legge:

«Art. 56 *(Diritto al rientro e alla conservazione del posto)*. (Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, comma 6; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 17, comma 1). — 1. Al termine dei periodi di divieto di lavoro previsti dal Capo II e III, le lavoratrici hanno diritto di conservare il posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa unità produttiva ove erano occupate all'inizio del periodo di gravidanza o in altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino; hanno altresì diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti, *nonché di beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro, previsti dai contratti collettivi ovvero in via legislativa o regolamentare, che sarebbero loro spettanti durante l'assenza*.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al lavoratore al rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo di paternità.

3. Negli altri casi di congedo, di permesso o di riposo disciplinati dal presente testo unico, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, al rientro nella stessa unità produttiva ove erano occupati al momento della richiesta, o in altra ubicata nel medesimo comune; hanno altresì diritto di essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione e di affidamento. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino a un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.

4-*bis*. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo è punita con la sanzione amministrativa di cui all'art. 54, comma 8. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

Art. 8-*quinquies*.

Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, per l'attuazione della direttiva 2006/109/CE. Parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n. 2007/0421

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, le parole: «diciotto unità» sono sostituite dalle seguenti: «un numero pari a quello degli Stati membri»

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 7, del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, recante «Attuazione della direttiva del Consiglio del 22 settembre 1994, 94/45/CE, relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 aprile 2002, n. 96, come modificato dalla presente legge:

«Art. 7. *(Costituzione della delegazione speciale di negoziazione)*. — 1. La delegazione speciale di negoziazione è costituita da una persona per ogni Stato membro in cui l'impresa o il gruppo di imprese abbia almeno uno stabilimento o impresa e, comunque, nel limite minimo di tre e massimo di *un numero pari a quello degli Stati membri.*

2. Ulteriori unità, nell'àmbito del numero massimo di cui al comma 1, debbono essere ripartite secondo il seguente criterio:

a) un seggio supplementare per ciascuno Stato membro in cui sia impiegato almeno il 25 per cento dei lavoratori dipendenti negli Stati membri dell'impresa o del gruppo di imprese;

b) due seggi supplementari per ciascuno Stato membro in cui sia impiegato almeno il 50 per cento dei lavoratori dipendenti negli Stati membri dell'impresa o del gruppo di imprese;

c) tre seggi supplementari per ciascuno Stato membro in cui sia impiegato almeno il 75 per cento dei lavoratori dipendenti negli Stati membri dell'impresa o del gruppo di imprese.

3. La direzione centrale o il dirigente di cui all'articolo 4, comma 1, e le direzioni locali sono informate della composizione della delegazione speciale di negoziazione, con lettera congiunta delle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 5, comma 1.».

Art. 8-*sexies*.

Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica. Parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n. 2005/2358

1. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 3, le parole: «umiliante e offensivo» sono sostituite dalle seguenti: «umiliante od offensivo»;

b) all'articolo 4:

1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in quanto compatibili»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione»;

c) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. (Protezione delle vittime). — 1. La tutela giurisdizionale di cui all'articolo 4 si applica altresì nei casi di comportamenti, trattamenti o altre conseguenze pregiudizievoli posti in essere o determinate, nei confronti della persona lesa da una discriminazione diretta o indiretta o di qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attività diretta ad ottenere la parità di trattamento»;

d) all'articolo 5:

1) al comma 1, le parole: «dell'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 4 e 4-bis»;

2) al comma 3, le parole: «dell'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 4 e 4-bis».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo vigente degli articoli 2, 4 e 5 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 recante «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente, dalla razza e dall'origine etnica», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 agosto 2003, n. 186, come modificati dalla presente legge:

«Art. 2. *(Nozione di discriminazione).* — 1. Ai fini del presente decreto, per principio di parità di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell'origine etnica. Tale principio comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta, così come di seguito definite:

a) discriminazione diretta quando, per la razza o l'origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in situazione analoga;

b) discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone.

2. È fatto salvo il disposto dell'articolo 43, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato: «testo unico».

3. Sono, altresì, considerate come discriminazioni, ai sensi del comma 1, anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o di origine etnica, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, *umiliante od offensivo*.

4. L'ordine di discriminare persone a causa della razza o dell'origine etnica è considerato una discriminazione ai sensi del comma 1.».

«Art. 4. *(Tutela giurisdizionale dei diritti).* — 1. La tutela giurisdizionale avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 2 si svolge nelle forme previste dall'articolo 44, commi da 1 a 6, 8 e 11, del testo unico, *in quanto compatibili*;

2. Chi intende agire in giudizio per il riconoscimento della sussistenza di una delle discriminazioni di cui all'articolo 2 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, può promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile o, nell'ipotesi di rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite le associazioni di cui all'articolo 5, comma 1.

3. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione.

4. Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, nonché la rimozione degli effetti. Al fine di impedirne la ripetizione, il giudice può ordinare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.

5. Il giudice tiene conto, ai fini della liquidazione del danno di cui al comma 4, che l'atto o il comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attività del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento.

6. Il giudice può ordinare la pubblicazione del provvedimento di cui ai commi 4 e 5, a spese del convenuto, per una sola volta su un quotidiano di tiratura nazionale.

7. Resta salva la giurisdizione del giudice amministrativo per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

«Art. 5. *(Legittimazione ad agire).* — 1. Sono legittimati ad agire ai sensi *degli articoli 4 e 4*-bis, in forza di delega, rilasciata, a pena di nullità, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti inseriti in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunità ed individuati sulla base delle finalità programmatiche e della continuità dell'azione.

2. Nell'elenco di cui al comma 1 possono essere inseriti le associazioni e gli enti iscritti nel registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera *a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394,* nonché le associazioni e gli enti iscritti nel registro di cui all'articolo 6.

3. Le associazioni e gli enti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 sono, altresì, legittimati ad agire ai sensi *degli articoli 4 e 4*-bis nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione.».

Art. 8-*septies*.

Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2006/2441

1. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 3:*

1) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «di proporzionalità e ragionevolezza» sono inserite le seguenti: «e purché la finalità sia legittima»;

2) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono accertamenti di idoneità al lavoro nel rispetto di quanto stabilito dai commi 2 e 3»;

4) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

*«4-*bis*. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono trattamenti differenziati in ragione dell'età dei lavoratori e in particolare quelle che disciplinano:*

a) *la definizione di condizioni speciali di accesso all'occupazione e alla formazione professionale, di occupazione e di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e di retribuzione, per i giovani, i lavoratori anziani e i lavoratori con persone a carico, allo scopo di favorire l'inserimento professionale o di assicurare la protezione degli stessi;*

b) *la fissazione di condizioni minime di età, di esperienza professionale o di anzianità di lavoro per l'accesso all'occupazione o a taluni vantaggi connessi all'occupazione;*

c) *la fissazione di un'età massima per l'assunzione, basata sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o sulla necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento.*

*4-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 4-bis* sono fatte salve purché siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate da finalità legittime, quali giustificati obiettivi della politica del lavoro, del mercato del lavoro e della formazione professionale, qualora i mezzi per il conseguimento di tali finalità siano appropriati e necessari»;

b) *all'articolo 4, il comma è sostituito dal seguente:*

«4. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto idonei a fondare, in termini gravi, precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione»;

c) *dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:*

*«Art. 4-*bis* (Protezione delle vittime). — 1. La tutela giurisdizionale di cui all'articolo 4 si applica altresì avverso ogni comportamento pregiudizievole posto in essere, nei confronti della persona lesa da una discriminazione diretta o indiretta o di qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attività diretta ad ottenere la parità di trattamento»;*

d) *all'articolo 5:*

1) al comma 1, le parole da: «Le rappresentanze locali» fino a: «a livello nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Le organizzazioni sindacali, le associazioni e le organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso»;

2) al comma 2, le parole da: «Le rappresentanze locali» fino a: «legittimate» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui al comma 1 sono altresì legittimati».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo vigente degli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 recante «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 agosto 2003, n. 187, come modificati dalla presente legge:

«Art. 3. *(Àmbito di applicazione).* — 1. Il principio di parità di trattamento senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale si applica a tutte le persone sia nel settore pubblico che privato ed è suscettibile di tutela giurisdizionale secondo le forme previste dall'articolo 4, con specifico riferimento alle seguenti aree:

a) accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione;

b) occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni del licenziamento;

c) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali;

d) affiliazione e attività nell'àmbito di organizzazioni di lavoratori, di datori di lavoro o di altre organizzazioni professionali e prestazioni erogate dalle medesime organizzazioni.

2. La disciplina di cui al presente decreto fa salve tutte le disposizioni vigenti in materia di:

a) condizioni di ingresso, soggiorno ed accesso all'occupazione, all'assistenza e alla previdenza dei cittadini dei Paesi terzi e degli apolidi nel territorio dello Stato;

b) sicurezza e protezione sociale;

c) sicurezza pubblica, tutela dell'ordine pubblico, prevenzione dei reati e tutela della salute;

d) stato civile e prestazioni che ne derivano;

e) forze armate, limitatamente ai fattori di età e di handicap.

3. Nel rispetto dei princìpi di proporzionalità e ragionevolezza *e purché la finalità sia legittima*, nell'àmbito del rapporto di lavoro o dell'esercizio dell'attivita di impresa, non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze di trattamento dovute a caratteristiche connesse alla religione, alle convinzioni personali, all'handicap, all'età o all'orientamento sessuale di una persona, qualora, per la natura dell'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attività medesima.

4. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono accertamenti di idoneità al lavoro nel rispetto di quanto stabilito dai commi 2 e 3.

*4-*bis*. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono trattamenti differenziati in ragione dell'età dei lavoratori e in particolare quelle che disciplinano:*

a) la definizione di condizioni speciali di accesso all'occupazione e alla formazione professionale, di occupazione e di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e di retribuzione, per i giovani, i lavoratori anziani e i lavoratori con persone a carico, allo scopo di favorire l'inserimento professionale o di assicurare la protezione degli stessi;

b) la fissazione di condizioni minime di età, di esperienza professionale o di anzianità di lavoro per l'accesso all'occupazione o a taluni vantaggi connessi all'occupazione;

c) la fissazione di un'età massima per l'assunzione, basata sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o sulla necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento.

4-ter. *Le disposizioni di cui al comma 4*-bis *sono fatte salve purché siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate da finalità legittime, quali giustificati obiettivi della politica del lavoro, del mercato del lavoro e della formazione professionale, qualora i mezzi per il conseguimento di tali finalità siano appropriati e necessari.*

5. Non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 le differenze di trattamento basate sulla professione di una determinata religione o di determinate convinzioni personali che siano praticate nell'àmbito di enti religiosi o altre organizzazioni pubbliche o private, qualora tale religione o tali convinzioni personali, per la natura delle attività professionali svolte da detti enti o organizzazioni o per il contesto in cui esse sono espletate, costituiscano requisito essenziale, legittimo e giustificato ai fini dello svolgimento delle medesime attività.

6. Non costituiscono, comunque, atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze di trattamento che, pur risultando indirettamente discriminatorie, siano giustificate oggettivamente da finalità legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari. In particolare, resta ferma la legittimità di atti diretti all'esclusione dallo svolgimento di attività lavorativa che riguardi la cura, l'assistenza, l'istruzione e l'educazione di soggetti minorenni nei confronti di coloro che siano stati condannati in via definitiva per reati che concernono la libertà sessuale dei minori e la pornografia minorile.».

«Art. 4. *(Tutela giurisdizionale dei diritti).* — 1. All'articolo 15, comma 2, della legge 20 maggio 1970, n. 300, dopo la parola «sesso» sono aggiunte le seguenti: «, di handicap, di età o basata sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali».

2. La tutela giurisdizionale avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 2 si svolge nelle forme previste dall'articolo 44, commi da 1 a 6, 8 e 11, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3. Chi intende agire in giudizio per il riconoscimento della sussistenza di una delle discriminazioni di cui all'articolo 2 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, può promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile o, nell'ipotesi di rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite le rappresentanze locali di cui all'articolo 5.

4. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto idonei a fondare, in termini gravi, precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione.

5. Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, nonché la rimozione degli effetti. Al fine di impedirne la ripetizione, il giudice può ordinare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.

6. Il giudice tiene conto, ai fini della liquidazione del danno di cui al comma 5, che l'atto o comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attività del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento.

7. Il giudice può ordinare la pubblicazione del provvedimento di cui ai commi 5 e 6, a spese del convenuto, per una sola volta su un quotidiano di tiratura nazionale.

8. Resta salva la giurisdizione del giudice amministrativo per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

«Art. 5. *(Legittimazione ad agire).* — 1. *Le organizzazioni sindacali, le associazioni e le organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso*, in forza di delega, rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata, a pena di nullità, sono legittimate ad agire ai sensi dell'articolo 4, in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione, contro la persona fisica o giuridica cui è riferibile il comportamento o l'atto discriminatorio.

2. *I soggetti di cui al comma 1 sono altresì legittimati* ad agire nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione.».

Art. 8-*octies.*

Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici. Parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n. 2007/2179

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini del presente decreto, per giardino zoologico si intende qualsiasi struttura pubblica o privata con carattere permanente e territorialmente stabile, aperta e amministrata per il pubblico almeno sette giorni all'anno, che espone e mantiene animali vivi di specie selvatiche, anche nati e allevati in cattività, appartenenti, in particolare ma non esclusivamente, alle specie animali di cui agli allegati al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, nonché al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73 recante: Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici, come modificato dalla presente legge:

«Art. 2. *(Definizioni e ambito di applicazione). — 1. Ai fini del presente decreto, per giardino zoologico si intende qualsiasi struttura pubblica o privata con carattere permanente e territorialmente stabile, aperta e amministrata per il pubblico almeno sette giorni all'anno, che espone e mantiene animali vivi di specie selvatiche, anche nati e allevati in cattività, appartenenti, in particolare ma non esclusivamente, alle specie animali di cui agli allegati al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, nonché al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.*

2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto i circhi, i negozi di animali, le strutture dedite alla cura della fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, e le strutture che detengono animali appartenenti a specie delle classi Aves e Mammalia allevate nel territorio nazionale per fini zootecnici ed agroalimentari. Sono, altresì, escluse le strutture di natura scientifica che detengono animali a scopo di ricerca, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, nonché le strutture che espongono un numero di esemplari o di specie giudicato non significativo ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 e tale da non compromettere dette finalità, da individuarsi con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri della salute e delle politiche agricole e forestali, acquisito il parere della Commissione scientifica di cui all'art. 4, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 150, previa richiesta della struttura interessata.».

Art. 8-novies.

Modifica all'articolo 15, comma 1, del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e abrogazione del comma 12 dell'articolo 25 della legge 3 maggio 2004, n. 112. Parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n. 2005/5086

1. Il comma 1 dell'articolo 15 del testo unico della radio-televisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:

«1. Fatti salvi i criteri e le procedure specifici per la concessione dei diritti di uso delle radiofrequenze per la diffusione sonora e televisiva, previsti dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, in considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale, la disciplina per l'attività di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale si conforma ai princìpi della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, e della direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002. Tale attività è soggetta al regime dell'autorizzazione generale, ai sensi dell'articolo 25 del citato codice di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni».

2. Le licenze individuali già rilasciate ai sensi del regolamento di cui alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 435/01/CONS del 15 novembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono convertite, su iniziativa del Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e di quelle comunitarie. È abrogato il comma 12 dell'articolo 25 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

3. Fermo restando quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di radiodiffusione televisiva, il trasferimento di frequenze tra due soggetti titolari di autorizzazione generale avviene nel rispetto dell'articolo 14 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259.

4. Nel corso della progressiva attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale terrestre, nel rispetto del relativo programma di attuazione di cui all'articolo 42, comma 11, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, i diritti di uso delle frequenze per l'esercizio delle reti televisive digitali saranno assegnati, in base alle procedure definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella deliberazione n. 603/07/CONS del 21 novembre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto dei princìpi stabiliti dal diritto comunitario, basate su criteri obiettivi, proporzionati, trasparenti e non discriminatori.

5. Al fine di rispettare la previsione dell'art. 2-bis, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni, e di dare attuazione al piano di assegnazione delle frequenze, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, non avente natura regolamentare, d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, è definito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 15 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 settembre 2005, n. 208, S.O come modificato dalla presente legge:

«Art. 15. *(Attività di operatore di rete). — 1. Fatti salvi i criteri e le procedure specifici per la concessione dei diritti di uso delle radiofrequenze per la diffusione sonora e televisiva, previsti dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, in considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale, la disciplina per l'attività di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digi-*

tale si conforma ai principi della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, e della direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002. Tale attività è soggetta al regime dell'autorizzazione generale, ai sensi dell'art. 25 del citato codice di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni.

2. Il diritto di uso delle radiofrequenze, comprese quelle di collegamento, per la diffusione televisiva è conseguito con distinto provvedimento ai sensi della delibera dell'Autorità 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS.

3. Il diritto di uso delle radiofrequenze, comprese quelle di collegamento, per la diffusione sonora è conseguito con distinto provvedimento, ai sensi del regolamento di cui all'art. 24, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112.

4. Nella fase di avvio delle trasmissioni televisive in tecnica digitale restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli 23 e 25 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

5. L'autorizzazione generale di cui al comma 1 ha durata non superiore a venti anni e non inferiore a dodici anni ed è rinnovabile per uguali periodi.

6. L'operatore di rete televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale è tenuto al rispetto delle norme a garanzia dell'accesso dei fornitori di contenuti di particolare valore alle reti per la televisione digitale terrestre stabilite dall'Autorità.

7. L'attività di operatore di rete via cavo o via satellite è soggetta al regime dell'autorizzazione generale, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259.».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 25, della legge 3 maggio 2004, n. 112, recante: «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 5 maggio 2004, n. 104, S.O. come modificato dalla presente legge:

«Art. 25 *(Accelerazione e agevolazione della conversione alla trasmissione in tecnica digitale).* — 1. Ai fini dello sviluppo del pluralismo sono rese attive, dal 31 dicembre 2003, reti televisive digitali terrestri, con un'offerta di programmi in chiaro accessibili mediante decoder o ricevitori digitali.

2. La società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, avvalendosi anche della riserva di blocchi di diffusione prevista dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, è tenuta a realizzare almeno due blocchi di diffusione su frequenze terrestri con una copertura del territorio nazionale che raggiunga:

a) dal 1º gennaio 2004, il 50 per cento della popolazione;

b) entro il 1º gennaio 2005, il 70 per cento della popolazione.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 30 aprile 2004, svolge un esame della complessiva offerta dei programmi televisivi digitali terrestri allo scopo di accertare contestualmente, anche tenendo conto delle tendenze in atto nel mercato:

a) la quota di popolazione coperta dalle nuove reti digitali terrestri che non deve comunque essere inferiore al 50 per cento;

b) la presenza sul mercato nazionale di decoder a prezzi accessibili;

c) l'effettiva offerta al pubblico su tali reti anche di programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche.

4. Entro trenta giorni dal completamento dell'accertamento di cui al comma 3, l'Autorità invia una relazione al Governo e alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nella quale dà conto dell'accertamento effettuato. Ove l'Autorità accerti che non si siano verificate le predette condizioni, adotta i provvedimenti indicati dal comma 7 dell'art. 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

5. La società concessionaria di cui al comma 2, di concerto con il Ministero delle comunicazioni, individua uno o più bacini di diffusione, di norma coincidenti con uno o più comuni situati in aree con difficoltà di ricezione del segnale analogico, nei quali avviare entro il 1º gennaio 2005 la completa conversione alla tecnica digitale.

6. Nella fase di transizione alla trasmissione in tecnica digitale la società concessionaria assicura, comunque, la trasmissione di tre programmi televisivi in tecnica analogica in chiaro e, nei tempi e nei modi di cui al comma 2, di tre programmi televisivi in tecnica digitale in chiaro, attuando condizioni di effettivo policentrismo territoriale, in particolare ripartendo in modo equilibrato, anche valutando la proporzione degli abbonati, l'ideazione, la realizzazione e la produzione di programmi con diffusione in ambito nazionale tra i centri di produzione e le sedi regionali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Nella fase di transizione alla trasmissione in tecnica digitale devono inoltre risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 60 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici, le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano singolarmente, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa.

7. Con regolamento, da emanare su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono definiti, nei limiti della copertura finanziaria di cui al comma 7 dell'art. 21 della presente legge conseguita anche mediante cessione dei relativi crediti futuri, gli incentivi all'acquisto e alla locazione finanziaria necessari per favorire la diffusione nelle famiglie italiane di apparecchi utilizzabili per la ricezione di segnali televisivi in tecnica digitale, in modo tale da consentire l'effettivo accesso ai programmi trasmessi in tecnica digitale. Il regolamento di cui al presente comma può essere attuato ovvero modificato o integrato solo successivamente alla riscossione dei proventi derivanti dall'attuazione dell'art. 21, comma 3, conseguita anche mediante cessione di crediti futuri.

8. Ove, in base all'accertamento svolto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo quanto disposto dai commi 3 e 4, risultino rispettate le condizioni di cui al comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)* fino alla completa attuazione del piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, il limite al numero complessivo di programmi per ogni soggetto è del 20 per cento ed è calcolato sul numero complessivo dei programmi televisivi concessi o irradiati anche ai sensi dell'art. 23, comma 1, in ambito nazionale su frequenze terrestri indifferentemente in tecnica analogica o in tecnica digitale. I programmi televisivi irradiati in tecnica digitale possono concorrere a formare la base di calcolo ove raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione. Al fine del rispetto del limite del 20 per cento non sono computati i programmi che costituiscono la replica simultanea di programmi irradiati in tecnica analogica.

9. Il criterio di calcolo di cui al comma 8 si applica solo ai soggetti i quali trasmettono in tecnica digitale programmi che raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione nazionale.

10. Per la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo i programmi irradiati in tecnica digitale avvalendosi della riserva di blocchi di diffusione prevista dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, non concorrono al raggiungimento del limite di cui al comma 8.

11. Subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui ai commi 1 e 3 e al conseguente effettivo ampliamento delle offerte disponibili e del pluralismo nel settore televisivo previsti dalla Corte costituzionale, il periodo di validità delle concessioni e delle autorizzazioni per le trasmissioni in tecnica analogica in ambito nazionale, che siano consentite ai sensi del comma 8, e in ambito locale è prolungato dal Ministero delle comunicazioni, su domanda dei soggetti interessati, fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale; tale domanda può essere presentata entro il 25 luglio 2005 dai soggetti che già trasmettano contemporaneamente in tecnica digitale e, se emittenti nazionali, con una copertura in tecnica digitale di almeno il 50 per cento della popolazione nazionale. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 23, fino alla completa attuazione del piano di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale, non appena le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale dimostreranno di avere raggiunto una copertura in tecnica digitale pari ad almeno il 20 per cento della effettiva copertura in tecnica analogica potranno presentare domanda per ottenere la licenza di operatore in ambito locale. Allo scopo di ottenere la licenza di operatore in ambito locale occorre, oltre agli impegni previsti alle lettere *a)* e *c)* del comma 2 dell'art. 35 della Del.Aut.-gar.com. 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni, impegnarsi a investire in infrastrutture entro cinque anni dal conseguimento della licenza un importo non inferiore ad un milione di euro per bacino di diffusione per ciascuna regione oggetto di licenza in ambito locale. Tale importo minimo è ridotto a 500.000 euro per una licenza limitata a un bacino di estensione inferiore a quello regionale e a 250.000 euro per ogni licenza aggiuntiva alla prima per ulteriori bacini di diffusione in ambito regionale. Ai fini dell'impegno suddetto sono comunque considerati gli importi per gli investimenti operati ai sensi della legge 5 marzo 2001, n. 57 e per la sperimentazione delle trasmissioni televisive in tecnica digitale.

12. *(Abrogato).*

13. Al fine d consentire la conversione delle tecnologie, la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è autorizzata a ridefinire, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la diffusione dei programmi all'estero, anche con riferimento alla diffusione in onde medie e corte. Alla legge 14 aprile 1975, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 19, primo comma, lettera *b)*, sono soppresse le parole: «ad onde corte per l'estero, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1132, e del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1962, n. 1703»;

b) all'art. 20, terzo comma, sono soppresse le parole da: «mentre le trasmissioni» fino alla fine del comma.».

— Il testo dell'art. 14, del citato decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è il seguente:

«Art. 14 *(Gestione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica).* — 1. Il Ministero e l'Autorità, nell'àmbito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione efficiente delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'art. 13. La predisposizione dei piani di ripartizione, a cura del Ministero, e dei piani di assegnazione, a cura dell'Autorità, è fondata su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

2. Il Ministero promuove l'armonizzazione dell'uso delle radiofrequenze nel territorio dell'Unione europea in modo coerente con l'esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente e in conformità della decisione spettro radio n. 676/2002/CE.

3. Fermo restando quanto stabilito da norme di legge o di regolamento in materia di radiodiffusione sonora e televisiva, i diritti di uso delle frequenze con limitata disponibilità di banda e conseguentemente assegnati ad un numero predeterminato di operatori, possono essere trasferiti su base commerciale dagli operatori che ne hanno legittima disponibilità ad altri operatori già autorizzati a fornire una rete con analoga tecnologia, con le modalità di cui ai commi 4 e 5. Per le altre frequenze il trasferimento dei diritti di uso è assoggettato alle disposizioni di cui all'art. 25, comma 8.

4. L'intenzione di un operatore di trasferire i diritti di uso delle radiofrequenze deve essere notificata al Ministero e all'Autorità ed il trasferimento ditali diritti è efficace previo assenso del Ministero ed è reso pubblico. Il Ministero, sentita l'Autorità, comunica, entro novanta giorni dalla notifica della relativa istanza da parte dell'impresa cedente, il nulla osta alla cessione dei diritti ovvero i motivi che ne giustifichino il diniego.

5. Il Ministero, all'esito della verifica, svolta dall'Autorità, sentita l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, che la concorrenza non sia falsata in conseguenza dei trasferimenti dei diritti d'uso, può apporre all'autorizzazione, se necessario, le specifiche condizioni proposte. Nel caso in cui l'utilizzazione delle radiofrequenze sia stata armonizzata mediante l'applicazione della decisione n. 676/2002/CE o di altri provvedimenti comunitari, i trasferimenti suddetti non possono comportare un cambiamento dell'utilizzo di tali radiofrequenze.».

— Il testo dell'art. 42, comma 11, del citato decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è il seguente:

«11. L'Autorità definisce il programma di attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, valorizzando la sperimentazione e osservando criteri di gradualità e di salvaguardia del servizio, a tutela dell'utenza.».

— Il testo dell'art. 2-*bis*, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5 recante: Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali; nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 gennaio 2001, n. 19 convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 marzo 2001, n. 70, è il seguente:

«5. Le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l'anno 2012. A tale fine sono individuate aree all digital in cui accelerare la completa conversione.».

Art. 8-*decies*.

Modifiche al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Procedure di infrazione n. 2007/2110, n. 2005/2240 e n. 2004/4303

1. All'articolo 37, comma 3, del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

2. Il comma 2 dell'articolo 51 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:

«2. L'Autorità, applicando le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

a) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e *c);*

b) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed *e);*

c) da 25.823 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera f);

d) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera g);

e) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettere h), i), l), m) e *n);*

f) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera o), anche nel caso in cui la pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici sia gestita, su incarico degli stessi, da agenzie pubblicitarie o da centri media».

3. All'art. 51 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo il comma 2, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, è inserito il seguente:

«2-bis. Per le sanzioni amministrative di cui al comma 2 è escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni».

4. Il comma 3 dell'articolo 51 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è abrogato.

5. Al comma 5 dell'articolo 51 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «previste dai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «previste dai commi 1 e 2».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo vigente degli articoli 37 e 51 del citato decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 come modificati dalla presente legge:

«Art. 37 *(Interruzioni pubblicitarie)*. — 1. Fermi restando i principi di cui all'art. 4, comma 1, lettere *c)* e *d)*, in relazione a quanto previsto dalla direttiva 89/552/CEE del 3 ottobre 1989 del Consiglio, e successive modificazioni, gli spot pubblicitari e di televendita isolati devono costituire eccezioni. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 3 dell'art. 26, la pubblicità e gli spot di televendita devono essere inseriti tra i programmi. Purché ricorrano le condizioni di cui ai commi da 2 a 6, la pubblicità e gli spot di televendita possono essere inseriti anche nel corso di un programma in modo tale che non ne siano pregiudicati l'integrità ed il valore, tenuto conto degli intervalli naturali dello stesso nonché della sua durata e natura, nonché i diritti dei titolari.

2. Nei programmi composti di parti autonome o nei programmi sportivi, nelle cronache e negli spettacoli di analoga struttura comprendenti degli intervalli, la pubblicità e gli spot di televendita possono essere inseriti soltanto tra le parti autonome o negli intervalli.

3. L'inserimento di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, liriche e musicali è consentito negli intervalli abitualmente effettuati nelle sale teatrali.

4. La trasmissione di opere audiovisive, ivi compresi i lungometraggi cinematografici ed i film prodotti per la televisione, fatta eccezione per le serie, i romanzi a puntate, i programmi ricreativi ed i documentari, di durata programmata superiore a quarantacinque minuti, può essere interrotta soltanto una volta per ogni periodo di quarantacinque minuti. È autorizzata un'altra interruzione se la durata programmata delle predette opere supera di almeno venti minuti due o più periodi completi di quarantacinque minuti.

5. Quando programmi diversi da quelli di cui al comma 2 sono interrotti dalla pubblicità o da spot di televendita, in genere devono trascorrere almeno venti minuti tra ogni successiva interruzione all'interno del programma.

6. La pubblicità e la televendita non possono essere inserite durante la trasmissione di funzioni religiose. I notiziari e le rubriche di attualità, i documentari, i programmi religiosi e quelli per bambini, di durata programmata inferiore a trenta minuti, non possono essere interrotti dalla pubblicità o televendita. Se la loro durata programmata è di almeno trenta minuti, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

7. Alle emittenti televisive in ambito locale le cui trasmissioni siano destinate unicamente al territorio nazionale, ad eccezione delle trasmissioni effettuate in interconnessione, in deroga alle disposizioni di cui alla direttiva 89/552/CE, e successive modificazioni, in tema di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali, sono consentite, oltre a quelle inserite nelle pause naturali delle opere medesime, due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo indipendentemente dalla durata delle opere stesse; per le opere di durata programmata compresa tra novanta e centonove minuti sono consentite analogamente due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo; per le opere di durata programmata uguale o superiore a centodieci minuti sono consentite tre interruzioni pubblicitarie più una interruzione supplementare ogni quarantacinque minuti di durata programmata ulteriore rispetto a centodieci minuti. Ai fini del presente articolo per durata programmata si intende il tempo di trasmissione compreso tra l'inizio della sigla di apertura e la fine della sigla di chiusura del programma al lordo della pubblicità inserita, come previsto nella programmazione del palinsesto.

8. L'Autorità, sentita un'apposita commissione, composta da non oltre cinque membri e nominata dall'Autorità medesima tra personalità di riconosciuta competenza, determina le opere di valore artistico, nonché le trasmissioni a carattere educativo e religioso che non possono subire interruzioni pubblicitarie.

9. È vietata la pubblicità radiofonica e televisiva dei medicinali e delle cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica. La pubblicità radiofonica e televisiva di strutture sanitarie è regolata dalla apposita disciplina in materia di pubblicità sanitaria di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 175, come modificata dalla legge 26 febbraio 1999, n. 42, dalla legge 14 ottobre 1999, n. 362, nonché dall'art. 7, comma 8, della legge 3 maggio 2004, n. 112, successive modificazioni.

10. La pubblicità televisiva delle bevande alcoliche e la televendita devono conformarsi ai seguenti criteri:

a) non rivolgersi espressamente ai minori, né, in particolare, presentare minori intenti a consumare tali bevande;

b) non collegare il consumo di alcolici con prestazioni fisiche di particolare rilievo o con la guida di automobili;

c) non creare l'impressione che il consumo di alcolici contribuisca al successo sociale o sessuale;

d) non indurre a credere che le bevande alcoliche possiedano qualità terapeutiche stimolanti o calmanti o che contribuiscano a risolvere situazioni di conflitto psicologico;

e) non incoraggiare un uso eccessivo e incontrollato di bevande alcoliche o presentare in una luce negativa l'astinenza o la sobrietà;

f) non usare l'indicazione del rilevante grado alcolico come qualità positiva delle bevande.

11. È vietata la pubblicità televisiva delle sigarette o di ogni altro prodotto a base di tabacco. La pubblicità è vietata anche se effettuata in forma indiretta mediante utilizzazione di nomi, marchi, simboli o di altri elementi caratteristici di prodotti del tabacco o di aziende la cui attività principale consiste nella produzione o nella vendita di tali prodotti, quando per forme, modalità e mezzi impiegati ovvero in base a qualsiasi altro univoco elemento tale utilizzazione sia idonea a perseguire una finalità pubblicitaria dei prodotti stessi. Al fine di determinare quale sia l'attività principale dell'azienda deve farsi riferimento all'incidenza del fatturato delle singole attività di modo che quella principale sia comunque prevalente rispetto a ciascuna delle altre attività di impresa nell'àmbito del territorio nazionale.

12. La trasmissione di dati e di informazioni all'utenza di cui all'art. 26, comma 3, può comprendere anche la diffusione di inserzioni pubblicitarie.».

«Art. 51 *(Sanzioni di competenza dell'Autorità).* — 1. L'Autorità applica, secondo le procedure stabilite con proprio regolamento, le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di programmazione, pubblicità e contenuti radiotelevisivi, ed in particolare quelli previsti:

a) dalle disposizioni per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri adottate dall'Autorità con proprio regolamento, ivi inclusi gli impegni relativi alla programmazione assunti con la domanda di concessione;

b) dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, approvato con delibera dell'Autorità n. 435/01/CONS, relativamente ai fornitori di contenuti;

c) dalle disposizioni sulla pubblicità, sponsorizzazioni e televendite di cui agli articoli 4, comma 1, lettere *c)* e *d)*, 37, 38, 39 e 40, al D.M. 9 dicembre 1993, n. 581 del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, ed ai regolamenti dell'Autorità;

d) dall'art. 20, commi 4 e 5 della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché dai regolamenti dell'Autorità, relativamente alla registrazione dei programmi;

e) dalla disposizione relativa al mancato adempimento all'obbligo di trasmissione dei messaggi di comunicazione pubblica, di cui all'art. 33;

f) in materia di propaganda radiotelevisiva di servizi di tipo interattivo audiotex e videotex dall'art. 1, comma 26, della legge 23 dicembre 1996, n. 650;

g) in materia di tutela della produzione audiovisiva europea ed indipendente, dall'art. 44 e dai regolamenti dell'Autorità;

h) in materia di diritto di rettifica, nei casi di mancata, incompleta o tardiva osservanza del relativo obbligo di cui all'art. 32;

i) in materia dei divieti di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b)*;

l) in materia di obbligo di trasmissione del medesimo programma su tutto il territorio per il quale è rilasciato il titolo abilitativo, salva la deroga di cui all'art. 5, comma 1, lettera *i)*;

m) dalle disposizioni di cui all'art. 29;

n) in materia di obbligo di informativa all'Autorità riguardo, tra l'altro, a dati contabili ed extra contabili, dall'art. 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, e dai regolamenti dell'Autorità;

o) dalle disposizioni in materia di pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici di cui all'art. 41.

2. L'Autorità applicando le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

a) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e *c)*;

b) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed *e)*;

c) da 25.823 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera f);

d) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera g);

e) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettere h), i), l), m) e *n)*;

f) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera o), anche nel caso in cui la pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici sia gestita, su incarico degli stessi, da agenzie pubblicitarie o da centri media.

2-bis. Per le sanzioni amministrative di cui al comma 2 è escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

3. *(Abrogato).*

4. Nei casi più gravi di violazioni di cui alle lettere *h), i)* e *l)* del comma 1, l'Autorità dispone altresì, nei confronti dell'emittente o del fornitore di contenuti, la sospensione dell'attività per un periodo da uno a dieci giorni.

5. In attesa che il Governo emani uno o più regolamenti nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, le sanzioni per essi previsti dai commi 1 e 2 sono ridotte ad un decimo e quelle previste dall'art. 35, comma 2, sono ridotte ad un quinto.

6. L'Autorità applica le sanzioni per le violazioni di norme previste dal presente testo unico in materia di minori, ai sensi dell'art. 35.

7. L'Autorità è altresì competente ad applicare le sanzioni in materia di posizioni dominanti di cui all'art. 43, nonché quelle di cui all'art. 1, commi 29, 30 e 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

8. L'Autorità verifica l'adempimento dei compiti assegnati alla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ed, in caso di violazioni, applica le sanzioni, secondo quanto disposto dall'art. 48.

9. Se la violazione è di particolare gravità o reiterata, l'Autorità può disporre nei confronti dell'emittente o del fornitore di contenuti la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi, ovvero nei casi più gravi di mancata ottemperanza agli ordini e alle diffide della stessa Autorità, la revoca della concessione o dell'autorizzazione.

10. Le somme versate a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.».

Art. 8-*undecies.*

Abrogazione dell'articolo 23-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, in materia di proroga delle convenzioni per la gestione di interventi in favore delle imprese artigiane. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2006/4264

1. L'articolo 23-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, è abrogato.

Riferimenti normativi:

— L'art. 23-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 recante: Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 2005, n. 303, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 febbraio 2006, n. 49, S.O., abrogato dalla presente legge, recava:

«Convenzioni per la gestione di interventi in favore delle imprese artigiane.».

Art. 8-*duodecies*

Modifiche all'art. 2, comma 82, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2006/2419

1. All'articolo 2, comma 82, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «nonché in occasione degli aggiornamenti periodici del piano finanziario ovvero delle successive revisioni periodiche della convenzione,» sono soppresse;

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La convenzione unica sostituisce ad ogni effetto la convenzione originaria, nonché tutti i relativi atti aggiuntivi».

2. Sono approvati tutti gli schemi di convenzione con la società ANAS S.p.a. già sottoscritti dalle società concessionarie autostradali alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ogni successiva modificazione ovvero integrazione delle convenzioni è approvata secondo le disposizioni di cui ai commi 82 e seguenti dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 2, comma 82, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante: Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 ottobre 2006, n. 230, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 novembre 2006, n. 277, S.O, come modificato dal presente decreto:

«82. In occasione del primo aggiornamento del piano finanziario che costituisce parte della convenzione accessiva alle concessioni autostradali, ovvero della prima revisione della convenzione medesima, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicura che tutte le clausole convenzionali in vigore, nonché quelle conseguenti all'aggiornamento ovvero alla revisione, siano inserite in una convenzione unica, avente valore ricognitivo per le parti diverse da quelle derivanti dall'aggiornamento ovvero dalla revisione. *La convenzione unica sostituisce ad ogni effetto la convenzione originaria, nonché tutti i relativi atti aggiuntivi.».*

Art. 9.

Trasferimento alla Federazione russa del diritto di proprietà sul complesso architettonico della Chiesa Russa Ortodossa di Bari

1. Nell'ambito degli accordi bilaterali tra la Repubblica italiana e la Federazione russa ed in particolare del trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Federazione russa, firmato a Mosca il 14 ottobre 1994 e ratificato ai sensi della legge 8 febbraio 1996, n. 69, il complesso architettonico della «Chiesa Russa Ortodossa di Bari», previo trasferimento dall'ente proprietario allo Stato, è immediatamente trasferito in proprietà a titolo gratuito alla Federazione russa.

2. Alla consegna dell'immobile di cui al comma 1 alla Federazione russa provvede il Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite dell'Agenzia del demanio, con apposito verbale, che costituisce titolo per la gratuita trascrizione e voltura.

Riferimenti normativi:

— La legge 8 febbraio 1996, n. 69 recante: Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Federazione russa, fatto a Mosca il 14 ottobre 1994, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 febbraio 1996, n. 44, S.O.

Art. 10.

Disposizioni concernenti le strutture di missione istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

1. La struttura di missione istituita presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 luglio 2006, nonché le altre strutture di missione operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, decadono, ove non confermate, decorsi 30 giorni dal giuramento del nuovo Governo.

Art. 11.

Disposizioni finanziarie

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, valutato in euro 7.023.000 per l'anno 2008, euro 12.083.000 per l'anno 2009 ed euro 13.946.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando i seguenti accantonamenti:

Accantonamenti	2008	2009	2010
	in migliaia di euro		
Ministero della giustizia	2.273	5.981	6.488
Ministero degli affari esteri	1.136	3.427	3.145
Ministero della pubblica istruzione	2.014	—	—
Ministero per i beni e le attività culturali	314	1.021	2.458
Ministero dei trasporti	70	654	855
Ministero dell'università e della ricerca	1.000	1.000	1.000
Ministero della solidarietà sociale	216	—	—

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri recati dal presente decreto, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 recante: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, è il seguente:

«7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».

— Il testo dell'art. 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, è il seguente:

«Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:

1) (*Omissis*);

2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.».

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

08A04058

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 60 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 84 del 9 aprile 2008), **convertito, senza modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 102** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 13), **recante: «Disposizioni finanziarie urgenti in materia di trasporti ferroviari regionali», corredato delle relative note.**

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1.

1. Al fine di garantire la prosecuzione degli attuali servizi, nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio, previa definizione del fabbisogno effettivo per la realizzazione dei servizi di trasporto regionale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e della rideterminazione dei criteri di ripartizione di cui all'articolo 20, comma 7, dello stesso decreto legislativo, è autorizzata nell'anno 2008 la spesa di 80 milioni di euro da corrispondere direttamente alla società Trenitalia S.p.A.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), è il seguente:

«Art. 9 *(Servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione a F.S. S.p.A.)*. — 1. Con decorrenza 1° giugno 1999 sono delegati alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti ai servizi ferroviari in concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.A. di interesse regionale e locale.

2. Per i servizi di cui al comma 1, che ricomprendono comunque i servizi interregionali di interesse locale, le regioni subentrano allo Stato nel rapporto con le Ferrovie dello Stato S.p.A. e stipulano, entro il 30 settembre 1999, i relativi contratti di servizio ai sensi dell'art. 19. Detti contratti di servizio entrano in vigore il 1° ottobre 1999. Trascorso il periodo transitorio di cui all'art. 18, comma 4, le regioni affidano i predetti servizi con le procedure di cui al medesimo art. 18, comma 2, lettera *a)*.

3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine di regolare i rapporti con le Ferrovie dello Stato S.p.A., fino alla data di attuazione delle deleghe alle regioni, provvede:

a) a rinnovare fino al 30 settembre 1999 il contratto di servizio tra la società stessa ed il Ministero dei trasporti e della navigazione;

b) ad acquisire, sui contenuti di tale rinnovo, l'intesa delle regioni, che possono integrare il predetto contratto di servizio pubblico con contratti regionali senza ulteriori oneri per lo Stato;

c) a stipulare con le regioni gli accordi di programma di cui all'art. 12.».

— Il testo del comma 7 dell'art. 20 del citato decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, è il seguente:

«7. Entro il 31 dicembre 2004 i criteri di ripartizione dei fondi sono rideterminati, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 9 della legge n. 59.».

— Il testo del comma 5 dell'art. 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica), è il seguente:

«5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

08A03942

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 61 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 84 del 9 aprile 2008), **convertito, senza modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 103** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 14), **recante: «Disposizioni finanziarie urgenti in materia di protezione civile», correlato delle relative note.**

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1.

1. L'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è integrata di 48,8 milioni di euro per l'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di euro 9.903.000 per il Ministero della giustizia, euro 29.850.000 per il Ministero della pubblica istruzione, euro 3.057.000 per il Ministero per i beni e le attività culturali, euro 1.331.000 per il Ministero dei trasporti, euro 4.659.000 per il Ministero dell'università e della ricerca.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142 (Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 maggio 1991, n. 103.

— La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2007, n. 300, supplemento ordinario.

Art. 2.

1. Ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 109, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la restituzione, in misura ridotta al quaranta per cento senza aggravio di sanzioni e di interessi, mediante rateizzazione per 120 rate mensili, dei tributi e contributi sospesi di cui agli articoli 13 e 14, commi 1, 2 e 3, dell'ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668, agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza 22 dicembre 1997, n. 2728, e all'articolo 2 dell'ordinanza 30 dicembre 1998, n. 2908, emanate dal Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e successive modificazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 17.820.000 per l'anno 2008, euro 51.730.000 per l'anno 2009 ed euro 39.510.000 per l'anno 2010. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti secondo la seguente tabella:

Anni di riferimento	2008	2009	2010
	—	—	—
Ministero della giustizia	3.616.000	29.959.000	20.429.000
Ministero della pubblica istruzione	10.900.000	0	0
Ministero per i beni e le attività culturali	1.116.000	10.190.000	13.287.000
Ministero dei trasporti	486.000	4.768.000	4.107.000
Ministero dell'università e della ricerca . .	1.702.000	6.813.000	1.687.000

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo del comma 109 dell'art. 2 della già citata legge n. 244 del 2007:

«109. I soggetti che hanno usufruito delle sospensioni dei termini dei versamenti tributari, previste dall'art. 14, commi 1, 2 e 3, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, dall'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 2728 del 22 dicembre 1997, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e dall'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 2908 del 30 dicembre 1998, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e della sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, prevista dall'art. 13 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e successive modificazioni, possono definire la propria posizione relativa al periodo interessato dalla sospensione, corrispondendo l'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo oggetto della sospensione al netto dei versamenti già eseguiti nella misura e con le modalità da stabilire nei limiti di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.».

— Si riporta il testo degli articoli 13 e 14, commi 1, 2 e 3 dell'ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668 (Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 che ha colpito il territorio delle regioni Marche e Umbria).

«Art. 13. — 1. Nei confronti dei soggetti residenti nei comuni di cui all'art. 1, commi 2 e 3, e dei soggetti gravemente danneggiati residenti nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, della presente ordinanza sono sospesi, a decorrere dal 26 settembre 1997 e fino al 31 dicembre 1997, i pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota di contributi a carico dei dipendenti, nonché dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. Nel caso di versamenti effettuati entro la data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente ordinanza non si dà luogo al rimborso. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione, sono valutati in lire 300 milioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti aventi residenza o sede altrove, limitatamente alle obbligazioni di previdenza e assistenza sociale che afferiscono in via esclusiva alle attività svolte nei comuni indicati all'art. 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997.».

«Art. 14. — 1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta che alla data del 26 settembre 1997 avevano il domicilio, o la residenza nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, della presente ordinanza, sono sospesi, a decorrere dal 26 settembre 1997 e fino al 31 dicembre 1997, i termini relativi agli

adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria connessi all'accertamento ed alla riscossione di imposte e tasse erariali, regionali e locali, ivi compresi i versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all'amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti d'imposta, diversi dalle persone fisiche, aventi sede alla data del 26 settembre 1997 nei comuni individuati e ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, della presente ordinanza, comprese le persone fisiche, aventi residenza o sede altrove, limitatamente alle obbligazioni che afferiscono in via esclusiva alle attività svolte nei predetti comuni. I sostituti d'imposta, ovunque fiscalmente domiciliati, a richiesta degli interessati., non devono operare le ritenute alla fonte nel periodo di sospensione. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi, effettuata mediante ritenuta alla fonte, si applica soltanto per le ritenute operate a titolo d'acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-*bis*, 28, comma 2, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. La sospensione non si applica ai soggetti che svolgono attività bancarie od assicurative di cui all'art. 2195, commi 1 e 4, del codice civile.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei confronti delle persone fisiche e dei soggetti gravemente danneggiati aventi residenza, domicilio o sede nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, della presente ordinanza.».

— Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 dell'ordinanza 22 dicembre 1997, n. 2728 (Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di emergenza conseguente alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 che ha colpito il territorio delle regioni Marche e Umbria).

«Art. 1. — 1. Il termine di cui all'art. 13 dell'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2668 del 28 settembre 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, è prorogato al 31 marzo 1998 per i soggetti residenti nei comuni di cui all'art. 1, commi 2 e 3, ed al 31 dicembre 1998, per i soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni di cui all'art. 1, comma 1 della stessa ordinanza, le cui abitazioni e i cui immobili, sede di attività produttive, sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale.

Art. 2. — 1. Il termine di cui all'art. 14 dell'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2668 del 28 settembre 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, è prorogato al 31 marzo 1998 per i soggetti aventi il domicilio o la residenza nei comuni di cui all'art. 1, commi 2 e 3, ed al 31 dicembre 1998, per i soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni di cui all'art. 1, comma 1 della stessa ordinanza, le cui abitazioni e i cui immobili, sede di attività produttive, sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale.».

— Si riporta il testo dell'art. 2 dell'ordinanza 30 dicembre 1998, n. 2908 (Ulteriori disposizioni per i danni conseguenti la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nel, territorio delle regioni Umbria e Marche e altre disposizioni di protezione civile):

«Art. 2. — 1. Il termine 31 dicembre 1998 di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 2728/1997 è prorogato fino al 30 giugno 1999. Gli adempimenti conseguenti la ripresa della riscossione decorrono dopo otto mesi dalla scadenza e con una rateizzazione, su base mensile, tale da comportare una percentuale aggiuntiva non superiore al 30 per cento della rata ordinaria che devono corrispondere le imprese e i lavoratori autonomi.

2. Il termine del 31 dicembre 1998 di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 2728/1997 è prorogato fino al 30 giugno 1999.».

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

08A03943

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario

Il consiglio comunale di Pontinia (Latina) con deliberazione n. 20 del 17 maggio 2004 ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario previste dall'art. 246 del decreto-legislativo n. 267/2000.

Pertanto, ai sensi dell'art. 252 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione con decreto del Presidente della Repubblica del 2 settembre 2005 nelle persone della rag. Abbate Augusta, della dott.ssa Costantino Filippa e del rag. Lilli Vincenzo, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Considerato che il rag. Lilli Vincenzo ha rassegnato le dimissioni, dalla carica per motivi di salute che non gli consentono di proseguire l'attività di componente l'organo straordinario di liquidazione.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 7 maggio 2008 l'avv. Izzi Alessandro è stato nominato ai sensi dell'art. 252 del decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267 componente dell'organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

08A03963

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Bovilis Bovipast RSP».

Provvedimento n. 109 del 28 aprile 2008

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «BOVILIS BOVIPAST RSP» nella confezione:

flacone multidose da 50 ml - A.I.C. n. 103003012.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. con sede in Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede legale in Peschiera Borromeo (Milano) - via W. Tobagi n. 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Variazione tipo II: valutazione compatibilità fra «Bovilis IBR Marker Live» (A.I.C. n. 103321) e «Bovilis Bovipast RSP».

È autorizzata la variazione tipo II della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto concernente la compatibilità fra Bovilis Bovipast RSP e Bovilis IBR Marker Live.

La suddetta variazione comporta la modifica del punto 4.8 del sommario delle caratteristiche del prodotto della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto.

Pertanto la ditta in indirizzo deve porre in commercio il medicinale in questione con stampati conformi ai testi allegati al presente provvedimento.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

08A03710

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Approvazione del nuovo statuto dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, l'assemblea dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in data 13 dicembre 2007, ha apportato variazioni allo statuto di detta Unione.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico ha approvato il nuovo testo di statuto dell'Unione italiana delle camere di commercio con proprio decreto 21 aprile 2008.

Il testo integrale dello statuto è consultabile sul sito www.sviluppoeconomico.gov.it.

08A03962

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Comunicato di rettifica relativo alla deliberazione 14 dicembre 2007 concernente: «Regolamento n. 2/2007. Individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi presso il Garante per la protezione dei dati personali. (Deliberazione n. 66)».

Nella tabella B allegata alla deliberazione n. 66 del 14 dicembre 2007 recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi presso il Garante per la protezione dei dati personali, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 9 gennaio 2008 alla pagina 36, nella colonna relativa al «Termine» del «Reclamo art. 143» dove è scritto: «Centottanta giorni dalla chiusura dell'istruttoria preliminare» leggasi: «Centottanta giorni dalla chiusura dell'istruttoria preliminare. L'istruttoria preliminare è completata entro sei mesi (o, «nei casi complessi che richiedono approfondimenti per motivate esigenze», nove mesi) dalla presentazione o dall'avvenuta regolarizzazione del reclamo (art. 11, comma 1, reg. n. 1/2007)» ed ancora, nella colonna relativa al «Termine» della «Segnalazione - art. 144» dove è scritto: «Centottanta giorni dalla chiusura dell'istruttoria preliminare» leggasi: «Centottanta giorni dalla chiusura dell'istruttoria preliminare. L'istruttoria preliminare è completata entro sei mesi (o, «nei casi complessi che richiedono approfondimenti per motivate esigenze», nove mesi) dalla presentazione della segnalazione (art. 14, comma 2, reg. n. 1/2007)».

08A03991

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-132) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.